COLLEZIONE
DI
SCRITTURE
DI REGIA
GIURISDIZIONE

Tom. XXXIII.

MDCCLXXVI.

NOTA DELLE SCRITTURE

Contenute in questo Tomo.

RIFLESSIONI

SUL DECRETO PROFERITO
IN GRADO DI APPELLO

NELLA CAUSA

DELLA TRINITA' DI MILETO

E full' Eccezione propoſta
della *L. Inter pares*

IN DIFESA DEL REGIO DRITTO

CONTRO

A MONSIGNOR CARAFA
VESCOVO DI MILETO.

Tom. XXXIII. *Num.* CXXIII.

IVS . REGI . AC . REGIAE . SOBOLI

MOX . PRODEUNTI . POSTERITATI . QVE

DIVS . AETERNAE . AETERNVM , SARTVM

TECTVM SERVATO

INTRODUZIONE

E STATO DELLA CAUSA.

LA Trinità di Mileto, insigne Monumento della pietà del gran Conte Ruggiero I. suo fondatore, dotata di grancie, fendi, e beni in Calabria, ed in Sicilia; e decorata di dritti, giurisdizioni, e preminenze, che conservò per il corso di sette secoli; servita prima dai Monaci Benedettini, indi data in Commenda, poi aggregata al Collegio Greco di Roma nel 1581. e finalmente con un moto proprio di Papa Clemente XI. unita alla Chiesa Vescovile di Mileto col peso di un' annua pensione a prò dello stesso Collegio Greco (1); dopo tante vicende, e naufragj sofferti, manifestò al Re il suo dritto, e la sua Regalia.

 Fin

(1) La pensione imposta fu di scudi di oro di Camera 1371., e giuli sette, e mezzo.

Fin dal 1760. il Collegio de' Canonici Secolari ultimamente eretto in quell'augusto Tempio ne introdusse il giudizio; e dopo il lungo giro di dodici anni sostenutosi l'ostinato litigio, che è stato involto tra mille gravi incidenti prima nella Real Camera di S. Chiara, indi nella Curia del Cappellan Maggiore, e dopo tanti feroci attacchi, che lungo sarebbe il rammentare, la brevità ci consiglia di rapportare soltanto la istanza del Fisco, e i due decreti, che si son pubblicati.

L' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio D. Gio. Ferrari nel dì 29. Agosto del 1767. proferì la seguente istanza: *Die 29. Augusti 1767. Visis &c. Fiscus instat declarari Ecclesiam, & Abbatiam SS. Trinitatis Mileti, fuisse, & esse de Regio jure patronatus, tanquam fundatas, & dotatas a Serenissimo Comite Rogerio cum omnibus earumdem bonis, juribus, ac pertinentiis; atque ita fieri Consultationem S. M., servata forma Regalis Rescripti de die 11. Aprilis 1761., fol. 1. & 2. Proc. 1. Vol. scripturarum, aliorumque Regalium Rescriptorum, ut ex eisdem tribus Voluminibus ... Quo vero ad deducta pro parte Canonici D. Antonini Grandolino*

no nomine, ut ex actis, aliorumque Canonicorum, ut ex retroscripto folio, viso alio Regali Rescripto sub die 8. Decembris 1761 fol. 96. & 97. Proc. curr., atque jam citata relatione Curiae Rev. Capellani Majoris dicto fol. 89. ad 91. eod. Proc. curr. remittit se juxta Reales ordines in eodem Rescripto contentos: Et demum super reliquis expositis S. M. pro parte ejusdem Canonici Grandolino in suis memorialibus cum allegatis documentis &c. . . . . . . instat proponi, & audiri, ad finem &c.

Conobbe questo esatto Ministro chiaro il titolo di fondazione, e la conseguenza inseparabile del Regio padronato; perciò ne fece la esecutiva domanda con le rapportate parole; *Fiscus instat declarari Ecclesiam, & Abbatiam SS. Trinitatis Mileti fuisse, & esse de Regio jure patronatus &c.*

E siccome doveasi dar provvidenza a tanti occorsi incidenti, così non tralasciò nella medesima sua istanza di chiederne la provvidenza, e di essere inteso; per così ovviare alle tante persecuzioni sofferte da D. Antonio Grandolino Canonico Deputato della stessa Collegiata a sostener la lite, e con Reali Dispacci de' 30. Settembre 1762., e de' 25.

 Ago-

Agosto 1770. esistenti negli atti, incaricato a proseguirla.

Dopo la istanza Fiscale scorsero due anni di serio esame, e dopo essersi il tutto ponderato e discusso, il chiarissimo Consultore del Cappellan Maggiore D. Stefano Patrizi, lume ed ornamento della Magistratura, proferì il suo decreto uniforme all'istanza fiscale del seguente tenore = *In causa Rev. Canonici D. Antonini Grandolini nomine, ut ex actis cum Rev. Episcopo Militensi, ut ex actis &c. =Die 31. mensis Augusti 1769. Neapoli = Visis instantia Regii Fisci sub die 29. Augusti 1767. fol. 8. a ter. Proc. cur., Regali Rescripto &c...... Per Dominum Militem U. J. D. D. Stephanum Patritj Regium Consiliarium, Regni Siciliae, & Curiae Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Regii Majoris Capellani hujus Regni Ordinarium Consultorem, provisum, & decretum est, Ecclesiam, & Abbatiam SS. Trinitatis Militensis a Serenissimo Rogerio Comite Calabriae, & Siciliae a fundamentis erectam, fundatam, ac magnifice dotatam, fuisse, & esse juris Patronatus S. R. M., AC PROINDE reintegretur iuxta primaevam sui naturam iuribus praedictae Maiestatis cum omnibus eius*

Ec-

Ecclesiis, seu Grangiis, obedientiis, corporibus, redditibus, exemptionibus, iurisdictionibus, dignitatibus, & integro statu; praedictamque Ecclesiam, & Abbatiam SS. Trinitatis adnumerandam, & esse inscribendam inter caeteras Ecclesias, Abbatias, Dignitates Regii iuris patronatus: oppositis in contrarium non obstantibus, hoc suum = Patritius = U. J. D. Carolus Albarelli Pro - Cancellarius.

Il Vescovo di Mileto ne produsse il gravame al Re nostro Signore, e destinatosi Giudice di appello il Consigliere Caporuota D. Carlo Paoletti, a cui furono aggiunti altri due Ministri il Consigliere Caporuota di Vicaria Don Gennaro Pallante, e il Consigliere Don Donato Belli, nel dì 18. Marzo del corrente anno si profferì il secondo decreto nei seguenti termini = *Die 18. mensis Martii 1772. Neap. = Per Illustres Dominos Milites D Carolum Paoletti Regium Consiliarium Caput Aulae S. R. C. & Regalis Camerae S. Clarae, ac in praesenti causa Iudicem appellationis specialiter Deputatum, nec non Regios Consiliarios D. Ianuarium Pallante Caput Aulae M. C. V., & D. Donatum Belli Ministros adiunctos per S. M. spe-*

cialiter destinatos, interveniente Illustri Duce Turiđi Advocato Fiscali Regiae Coronae, ac ipsomet audito, visis omnibus actis provisum, & decretum est: Bene iudicatum, & male apellatum pro parte Rev. Episcopi Militensis RESPECTU DECLARATIONIS REGII IURISPATRONATUS ABBATIAE SS. TRINITATIS CIVITATIS MILETI *in decreto lato sub die* 31 *mensis Augusti* 1769. *fol.* 186. ET QUOAD *reintegrationem ordinatam in decreto praedicto* FUIT FACTA PARITAS = *Paoletti* = *Pallante* = *Belli* = *Vidit Fiscus* = *U. J. D. Carolus Albarelli Pro-Cancellarius.*

Il Vescovo di Mileto à chiesto con istanza doversi a suo prò dichiarare la parità per la famosa *l. Inter pares*, cotanto ventilata nel Tribunale della Regia Camera nella Causa del Duca di Monteleone. E quantunque questa eccezione sembrasse a tutti ridicola e schifosa, pur nondimeno si fa lecito allegarla chi col benefizio del tempo seguita francamente ad occupare l' altrui.

Noi esaminando il decreto in grado di appello, ci siam proposti di penetrarne lo spirito in tutte le ipotesi, e nel tempo medesimo, che si darà il bando alla *l. Inter pares*, faremo conoscere palpa-

bil-

bilmente nelle seguenti Riflessioni, che la parità sia contraria al senso comune, a tutte le Leggi, e ai dritti del Trono.

RIFLSSIONE I.

La parità si oppone alla Dialettica.

IL Re N. S. à per se due decreti uniformi, e con questi l' autorità della cosa giudicata sul punto del Regio Padronato, che gli compete per titolo di fondazione, e dotazione fattane dal Conte Reggiero I. Conquistatore della Calabria, e della Sicilia, suo Serenissimo Predecessore. Questo Padronato è un dritto relativo alla Badia di Mileto, e nel decreto dei Giudici di appello confermandosi il primo decreto rotondamente si disegna il Benefizio, o sia la Badia, a cui il dritto si riferisce: *BENE IUDICATUM, & male appellatum pro parte Rev. Episcopi Militensis respectu DECLARATIONIS REGII IURISPATRONATUS ABBATIAE SS. TRINITATIS CIVITATIS MILETI.*

Dunque il Re N. S. à il Padronato nella Badia della Trinità, e tal dritto inappellabilmente gli compete, per esserſi nel dì 18. Marzo del corrente anno dai Giudici di appello giuridicamente dichiarato, e confermato. E' regola del ſenſo comune, e và in bocca come fondamento della Dialettica in tutte le Scuole fondate dagli Arabi, che *qui vult antecedens, vult & conſequens.*

Il Conſultore ordinario D. Stefano Patrizj nel ſuo decreto combinò inſieme queſti due creduti moſtri, antecedente, e conſeguente; dappoichè dichiarato il Padronato al Re N. S., per ragione inſeparabile, e per formola individua ſemprèmai praticata nello ſtile di giudicare, ſoggiunſe, *AC PROINDE REINTEGRETUR*; che vale lo ſteſſo della loica locuzione, *ERGO REINTEGRETUR*. Ma chi dovrà più preſtar fede a quel *cogito, ergo ſum*, ſe l'antecedente *cogito* può produrre in conſeguenza un dubbio della noſtra eſiſtenza? Niun Pirroniſta giunſe mai a pretendere, che ſi ſovvertiſſe così il ſiſtema de' giudizj.

Venga oggi Monſignor Carafa, e colla ſua *leg. Inter pares* ſi proferiſca egli il decreto a ſuo talento, che verrà ſempre a diſtruggere il buon ſenſo, la

ra-

ragione, il sistema de' giudizj, e l'armonia dell'universo.

RIFLESSIONE II.

La parità sovverte il senso comune.

DOpo gli sforzi d'una erculea opposizione per il corso di dodici anni, e dopo tante stampe del Vescovo, quante ne fornirebbero un fondaco, è stato alla per fine il Re N. S. dichiarato per titolo di fondazione, e dotazione *Dominus* nel senso de' Canoni antichi, e *PATRONUS* nel volgar senso della Badia della Trinità di Mileto (1). Il Possessore di questa Badia è il Vescovo di Mileto. Questi cominciò a possederla fin dal 1717. perchè il Papa (*spreto Patrono Principe*) in quell'anno la volle unire a quella Mensa Vescovile. Il Patrono, il quale avrà per se il

(1) Vedi la Scrittura intitolata: Difesa del Real Padronato del Re N. S. sulla Chiesa, e Badia della SS. Trinità di Mileto, contro al gravame proposto da Monsignor Carafa *facc.* 19. sino a 127.

il titolo di fondazione, o dotazione con avere consecrati i beni alla Chiesa, che erano nel suo dominio; per universal sistema Canonico; e per essenza del Padronato, *RETINET DOMINI CONSENSUM* (1). Questo consenso è così indispensabile, che ove manchi, qualunque alterazione, diminuzione, o unione che si faccia del Benefizio padronato è nulla *ipso iure* (2). Questa massima va in bocca di tutti i Novizi. L'unione della Badia della Trinità fu fatta da Clemente XI. a quella Mensa Vescovile con un moto proprio, ed *in forma gratiosa* senza sentir niuno (3), come fatto avrebbe di un Benefizio di mera, o libera Collazione, e come tale il Pontefice riputò la Badia di Mileto. Si è oggi dichiarato al Re il suo Regio Padronato sulla stessa Badia. La dichiarazione per la esistenza del

---

(1) *V. Franc. Florent. ad C. 16. Can. alic. de antiq. iurep.*

(2) Tutti i Canonisti, e Curiali V. *Turricell. de unionib. cap. IX. num. 40.* e Rebuffo *in praxi tit de unionib. revocat.* e Zipeo *in iure novo de excessib. Praelator.*

(3) Van-Espen *part. 2. tit. 29. cap. 3. n. 3. & seq.*

del dritto si retrotrae al suo essere originario e nativo. Dunque se il Sovrano nel 1717 non concorse all'unione *TANQUAM PATRONUS*, perchè ignorava il suo dritto, è conseguenza inseparabile, che ove sia già stato il suo dritto dichiarato, la nullità dell' atto produca l'effetto di revindicare la Badia nel suo essere, tolta di mezzo qualunque nulla, ed abusiva unione.

Il Vescovo di Mileto possiede la Badia non con altro titolo, che della mentovata unione; forza è adunque, che dalle sue mani ritorni al Sovrano, il cui consenso non ci è stato giammai. Il Giudizio si compone dall' Attore, dal Reo, e dal Giudice, e si versa sulla cosa, che si controverte. L' Attore è il Re N. S. il Reo Monsignor Carafa come Possessore della Trinità: *Res de qua agitur* è il Padronato sulla Badia medesima. I Giudici han profferito il loro decreto. Se si domanda a prò di chi siasi profferito, si risponde *pro Actore*; dappoichè la materia del Giudizio, qual è il Padronato, si è dichiarato all' Attore. Ma se poi si ponga mente a quelle altre parole dello stesso decreto: *ET QUOAD REINTEGRATIONEM ORDINATAM FUIT FACTA PARITAS*, esclama qui

Mon-

Monsignor Carafa, che la vittoria è a prò del Reo, ed immediatamente dopo la perdita ricorre a quell' ancora sacra della *L. Inter pares*, con la quale vuol vincere il Vincitore, e malgrado tutte le Dialettiche, e le Sommole, e malgrado una pruova invincibile del sovvertito senso comune, si fa coraggioso a pretendere la più mostruosa fatuità.

RIFLESSIONE III.

La parità si oppone agl' Istituti di Giustiniano.

DOpo i Dialettici passiamo brevemente agl' Istituti di Giustiniano. Questo Legislatore nel titolo delle Istituzioni *de Officio Iudicis* volle prescrivere quel che peraltro à dettato a tutti il senso comune. Dice egli, che se il Giudice giudica *pro Possessore contra Petitorem*, dee assolvere il primo dalle molestie del secondo. Ma se poi lo stesso Giudice giudica *pro Petitore contra Possessorem*, nello stesso decreto *IUBERE DEBET POSSESSORI, UT REM IPSAM RE-*

RESTITUAT (1) Nel caso nostro i Giudici han giudicato *PRO PETITORE CONTRA POSSESSOREM* sul controverso Regio Padronato. Doveano gli stessi Giudici di appe lo, come fatto avea il Giudice di prima istanza, *IUBERE POSSESSORI UT REM RESTITUAT* che è quanto dire il PADRONATO. Or che avviene a dì nostri? I Giudici *non iubent Possessori ut rem restituat*; ma su questo intralciatissimo articolo legale si vuol far credere, che si sia potuto opinate l'opposto, e perciò *FUIT FACTA PARITAS*. Veramente non occorreva travagliar molto per indagare il fondo di

(1) *Instit. lib.* 4. *tit.* 17. *de Offic. Judic. Et si in rem actum sit* (*coram Judice*): *sive contra Petitorem judicaverit*, *absolvere debet. Possessorem*; *sive contra Possessorem*, *JUBERE EI DEBET UT REM IPSAM RESTITUAT CUM FRUCTIBUS*.

L'Imperadore Gordiano nella *L.* 5. *C. de rei vindicat.*: *Domum quam ex Matris successione ad te pertinere*, *&* *ab adversa parte injuria occupatam esse ostendis*: *Praeses Provinciae cum pensionibus*, *quas percepit*, *aut percipere poterat*, *&* *omni causa damni dati restitui JUBEBIT*.

di questo articolo. Il solo librettino di Giustiniano potea essere propizio a dileguare il gran dubbio. Ma quel che è peggio, Monsignor Carafa coll'abortiva *L. inter pares* procura di far dare alla luce un nuovo mostro antigiustinianeo, quale è quello, che il Giudice *iudicat pro Petitore*, e la *L. inter pares* senza connubio produca al Possessore il frutto di una insolita perdita vittoriosa.

RIFLESSIONE IV.

La parità, dichiarandosi a tenore della prima istanza del Vescovo di Mileto, produce un precetto impossibile contro la forza della gravità.

OR via, esca alla luce il parto della *L. inter pares*. Ma quì ognun si confonde. I Giudici furono tre; dunque fuvvi singolarità di voti. Monsignor Carafa si è contradetto in due istanze nell'indovinare l'arcano dei voti. Pretendeva nella prima, che gli fu restituita, che due dei Giudici concorsero nel termine

sul

ſul punto della reintegrazione. Valga per ipoteſi. A tenor dunque di queſto ſiſtema ſi profferiſca il decreto così: *Reſpectu reintegrationis in biduo audiantur partes*. Pretende altro a ſuo prò Monſignor Carafa? Ecco, che ſu queſta ipoteſi al Re N. S. dichiarato Padrono ſi ſoſpende la reintegrazione della ſua Badia padronata, per eſaminar meglio, ſe malgrado la Dialettica, e l' Uffizio del Giudice, poſſa reggere queſto termine.

In termine che ſi dovrà provare? Se il conſeguente naſca, o nò dall' antecedente? Queſto termine è ſenza eſtremi, è ſenza mezzo termine, ma è un termine antilogico; ed è parimenti un termine illegale, perchè antigiuſtinianeo. Or ſe mai un Giudice, non già per difetto di cuore, che non mai ſi preſume, ma per difetto d' intelletto, che talvolta può mancare ai più ſavi, profferiſca un decreto, che contenga coſa incompatibile, ed oppoſta alla natura, alle Leggi, ed ai buoni coſtumi: in queſto caſo che ſi dovrà fare? I Legiſlatori previdero queſti aſſurdi nel giudicare, e ci vollero dar riparo. Diſſero, che quel che è impoſſibile per natura, per Legge, o per coſtume ſe ſi decreti dal Giudice, queſto tal decreto, o precetto ſia di

niun

niun momento = *Paulus respondit*: *IMPOSSIBILE praeceptum Iudicis NULLIUS esse momenti* (1). Per natura è impossibile, che una colonna contro la forza della gravità si sostenga in aria senza base. Or se venga voglia ad un Giudice di decretare, che una colonna si fermi in aria senza base, chi non riderebbe di un tal decreto? Le cose morali si uguagliano alle fisiche nella loro esistenza. Lo stesso adunque sull' ipotesi del Vescovo si potrà dire del Regio Padronato sulla Badia di Mileto. Si dichiara che esiste, ma contro la ragion naturale si fa esistere senza la sua base: anzi quel che è peggio, gli si dà base morale sulla Badia della Trinità, e sovvertendo di nuovo il senso comune, *pendente compilatione termini* si fa rimanere senza sostegno. Potrà mai comparire al mondo questo nuovo prodigio?

RI-

(1) *L.* 3. *ff. Quae sententiae sine appellatione rescindantur.*

RIFLESSIONE V.

La parità, dichiarandosi dalla L. Inter pares a tenore della seconda istanza del Vescovo, si oppone all' Arimmetica, ed all' esistenza di tutti gli esseri fisici, e morali.

MOnsignor Carafa nella seconda istanza, con la quale à chiesto, per la *L. inter pares* dichiararsi la parità a suo favore, contradicente a se stesso, à disvelato con altro sistema l' arcano dei voti così: Che l' un dei Giudici sia concorso nel gius padronato, e nella reintegrazione; l' altro nel gius padronato, ma che abbia dovuto dar termine sulla reintegrazione: e che il terzo abbia avuta per vera la eccezione dell' unione, e che perciò abbia detto che il Vescovo non si molesti. Quindi à chiesto che sul punto della reintegrazione la parità si dichiari di non più molestarsi. Il decreto dunque che si dovrebbe pubblicare, dovrebbe essere concepito così: *Et respectu reintegrationis*

er-

ordinatae Reverend. Episcopus Militensis amplius non molestetur. Buon prò gli faccia! Stomaco ci vuole, e coraggio, e ce ne à, lode al Cielo, quanto basta e soperchia.

In questa triplice *singolarità* Monsignor Carafa si appiglia a quel che più gli giova col forte presidio della *L. inter pares*. Standosi adunque a quest' altra sua bellissima ipotesi, egli fa molto bene a non desiderare più il termine che aveva chiesto nella prima istanza, ma vuol pubblicato il voto del terzo Giudice del *non molestetur*. E quantunque la *L. inter pares* non previde mai questo tal caso di tre voti singolari, pur nondimeno abbialo preveduto, ed abbia detto in favore del Vescovo di Mileto, che uno vale quanto due, e due quanto uno, anzi che uno sia più di due, e contenga tre: e non ostante che quì vada l' Aritmetica in aria, e si vegga a' dì nostri quel che non mai videro gli antichi, nè avranno la sorte di vedere i posteri, cioè un nuovo computo Aritmetico così: TRE, DUE, UNO, quattro, cinque, e quel che siegue: esca via quest' altro parto il più mostruoso di tutti i mostri, e se ne contempli la sua orribile, e vergognosa struttura.

Per

Per sistema Canonico l'unione di un Benefizio ad un altro, quando è estintiva (1), fa perire il Benefizio, che all' altro si unisce, e s' incorpora; *unione Beneficia INTEREUNT* (2). Muoiono in tal guisa i Benefizi con perdere la loro essenza e qualità (3). Ma questo è poco. Una tale estinzione dell' essenza del Benefizio produce l' effetto, che l' un diviene predio, e zolla dell' altro, a prò di cui l' unione si faccia (4). Si quistiona tra' Canonisti e Curiali, se il Papa, volendo, possa derogare al gius padronato laico: ci è chi benignamente crede, che il possa fare *pro ea vice*: ma che ciò nelle unioni fallisce, perchè sono perpetue: *Et si Papa derogare etiam potest*

---

(1) *La pretesa unione della Trinità alla Mensa Vescovile di Mileto, a tenore delle Bolle Pontificie, è del tutto estintiva, ed incorporativa, come si legge nelle stesse Bolle.*

(2) *Syntag. jur. Univ. lib. 17. Cap. 5. n. 5.*

(3) *V. Duaren. de Sacr. Minister. lib. V. cap. 6.*

(4) *Card. de Luca de Benef. disc. 44. n. 5.* E nell' *annot. ad Concil. Trid. disc. 8. e tutti i Canonisti, e Curiali.*

test cum vult juri patronatus laicorum pro ea vice: fallit tamen hoc in UNIONIBUS QUIA PERPETUO DURANT (1). E se mai il Papa siasi determinato a far l' *unione*, dovrà senza fallo sentire i Padroni anche Ecclesiastici: e se sono Laici, non solo dee sentirli, ma vi si richiede il consenso di costoro: *Patroni quoque audiendi: immo si Patroni laici fuerint, non solum audiendi, sed eorum consensus requiritur* (2): anzi a tenore de' Canoni e de' Concilj un Porporato di S. Chiesa dice di più, che per farsi l' unione legittima e Canonica debbavi copulativamente concorrere *solemnitas, & caussa* (3).

Il che così essendo, quì acconciamente cade un dilemma: La unione della Badia della Trinità alla Mensa Vescovile dee sussistere, o nò? Se si dirà, che l' unione fu nulla ed abusiva, come fatta senza sentirsi il Patrono, senza il consenso di costui, e senza la chiesta sollennità e causa legale, si dirà veramen-

(1) *Van-Espen J. E. V. part. I. tit.* 29. *Cap.* 3. *n.* 9.

(2) *Van-Espen nel luog. cit.*

(3) *Card. de Luca annot. ad Conc. Trid. disc.* 8. *n.* 11.

mente quel che ne ſentono gl' iſteſſi Curiali di Roma, che l' unione non ſuſſiſta. Dunque ſe non ci è unione, non ci è nè titolo, nè poſſeſſo a prò della Menſa Veſcòvile di Mileto. Ma ſe poi ſi dirà, che regga l' unione, e con ciò ſi pretenda eſtinguere la Badia, il Titolo, e 'l Padronato del Re per tutto ridurre a zolla della ſteſſa Menſa Veſcovile; reſiſte a tutto ciò l' inſuperabile oſtacolo della coſa giudicata; dappoichè li Giudici han dichiaro con due decreti uniformi la eſiſtenza del Benefizio e del Regio Padronato. I Padronati non ſi danno ſu de' predj, e ſulle zolle, ma ne' titoli Eccleſiaſtici veri ed eſiſtenti. Nel preſuppoſto che la Badia foſſe perita coll' unione; ne ſeguirebbe che perita la Badia, ſarebbe perito il titolo, e col titolo il padronato, e col padronato la Regalia di un Sovrano Dunque potrà il ſenſo comune concorrere a queſto aſſurdo, voluto dal Veſcovo, cioè che i Giudici abbian dichiarata la eſiſtenza del Padronato ſulla Badia moralmente viva e vera. non mai legittimamente nè unita, nè eſtinta; e che poi taluno dei Giudici abbia potuto mai opinare, che la ſteſſa Badia reſti quale zolla della Menſa Veſcovile?

La

La *L. inter pares* full' ipotesi del Vescovo pubblichi questo mostro, che dovrebbe essere concepito così: *Ecclesia & Abbatia SS. Trinitatis existens de Regio iure Patronatus perpetuo intereat in beneficium Mensae Episcopalis Militensis, eiusque efficiatur praedium ac gleba: Ac proinde Rev. Episcopus Militensis amplius non molestetur*. Ecco morto il Benefizio, estinto il Padronato; e quelche è peggio, l' uno e l' altro si fan perire di morte violenta, e si lasciano insepolti,

Ma grazie alla Divina provvidenza, che non ostante questo fatal colpo si vede già da tutti perdurar in vita, in salute, ed in prosperità la Badia di Mileto con due decreti uniformi ed inappellabili. Se la *L. inter pares* col supposto voto del terzo Giudice farà scomparire la Badia, e con la Badia il Padronato, e l' una e l' altro diventar zolla, dichiararlo vivo e lasciarlo morto, farlo esistere e non esistere; sarà questa Legge da oggi innanzi un fulmine di nuova e prodigiosa impossibile attività, che con le sue percosse faccia non essere l' essere, e tolga la sostanza della cosa dalla cosa medesima. Addio Dialettici. Addio Aritmetica. Addio senso comune. Monsig. Carafa colla sua *L. inter pares* vincerà l'impossibile,

ſibile, e torrà il ſenno al Genere umano.

RIFLESSIONE VI.

La parità è contro natura; e per le Leggi Romane non fa d' uopo di miniſtero di Giudice per dirimerla.

EGli è noto, che il dominio o il poſſeſſo della coſa eſſer non poſſa fra due *inſolidum*, nè taluno eſſer può Padrone di parte in un corpo individuo: così il Giureconſulto Ulpiano rapportando l' autorità di Celſo ſcriſſe: *Duorum quidem inſolidum dominium, vel poſſeſſionem eſſe non poſſe, nec quemquam partis corporis dominum eſſe, ſed totius corporis pro indiviſo pro parte dominium habere* (1). Il Giureconſulto Paolo in trattando di queſti aſſurdi ſcriſſe così: *CONTRA NATURAM quippe eſt, ut cum ego aliquid teneam, tu quoque*

 id

(1) *L. ſi ut certo §. ſi duobus ff. commodati.*

id tenere videaris (1). Or se egli è contro natura, che taluno abbia il dominio o il possesso della cosa, nel mentre che si faccia comprendere, che ad altrui lo stesso dominio, o il possesso della cosa medesima possa appartenere, chi sarà mai così sfornito di buon senso e di ragione, che non ravvisi nel decreto dei Giudici di appello una parità contro natura? Se il Re si dichiara *Dominus*, o sia *Patronus* della Trinità di Mileto, potrà mai altri averci *in solidum* lo stesso dritto? E se non si può concepire ragion di dominio senza civile ragione di possesso, si poteva mai il civile possesso separar dal dominio, e far comprendere con una parità, *UT CUM ALIQUID EGO TENEAM, TU QUOQUE ID TENERE VIDEARIS*? Or se ciò è contro natura, e la parità contiene un precetto impossibile del Giudice, la provvidenza dei Legislatori non à permesso che un tal precetto impossibile per un momento solo possa reggere in sulla terra. E perciò si prevenne all' assurdo; eccone di nuovo il Testo: *Paulus respondit: IMPOSSIBILE PRAECEPTUM IUDI-*

(1) *L.* 3 §. *ex contrario ff. de acquir. vel amitt. possess.*

DICIS NULLIUS ESSE MOMENTI (1). E la stessa legislativa provvidenza non permesse, che a nuovo esame giudiziario somiglianti assurdi si esponessero. *Idem respondit* (lo stesso Paolo Giureconsulto è che parla) *Ab ea sententia, cui pareri rerum natura non potuit, sine causa appellari* (2). Il che così essendo, se per legge il precetto dei Giudici è impossibile, se la parità è contro natura, e se l' aborto della *L. inter pares* è contro la stessa natura; fa duopo di nuovo esame, e di ministero dei Giudici nel bandire gli assurdi contro natura.

 RI-

(1) *L.* 3. *ff. quae sine sent. appell. rescind.*

(2) *Dict. l.* 3. §. 1. *eod.* E gl' Imperadori Caro, Carino, e Numeriano nella *l.* 5. *C. quando provocare non est necesse*, rescrissero: *Dubium non est, id quod contra jus gestum videtur, firmitatem non tenere, & SINE APPELLATIONE posse rescindi*. Vedi anche la *l.* 1. *C. eod.*

RIFLESSIONE VII.

La parità si oppone a tutto l' uman Genere forense.

DUe sono i Giudizj, che volgarmente si denotano con la voce di *possessorio*, e *petitorio*. Il primo Giudizio riguarda il possesso; il secondo la proprietà. Se il Giudice conosce della proprietà, o sia *de jure*, questa cognizione assorbisce la causa del possesso, e tosto la rende illegale, ed ingiusta. I Giudici di appello *de jure cognoverunt, idest de proprietate* (1). Con tal Giudizio assorbirono la causa del possesso, e tosto la dichiararono ingiusta (2). Se adunque al Possessore resiste il diritto, che si dovrà mai fare? La turba di tutti i Forensi REPETENTI, CONSULENTI, DECISIONANTI, E PRATICI sonoramente esclama così: MANUTENTIO DE-

(1) *V. Fabro lib. 7. Instit. de interdict.*

(2) *V. Perez in C. lib. 8. de interdict. n. 15.*

DENEGATUR (1). A Monsignor C[illegible]fa possessore della Badìa JUS RESIST[illegible]T, e perciò come tale DETENTOR DICITUR, NON POSSESSOR, Si doveva ó nò negarglisi la manutenzione? E pure sù questo scabrosissimo articolo antilogico, antigiustinianeo, ed antiforense, FUIT FACTA PARITAS.

Se Monsignor Caraffa non avesse per se la faustissima *L. Inter pares*, la quale in questi anfratti gli presta opportunamente il suo incognito favore, non avrebbe certamente trovato in tutto l'ordine dell'Universo chi potesse de' più rancidi Forensi somministrargli qualche respiro. A lui resiste il diritto. La causa di proprietà è già finita. Egli è stato già dichiarato un puro e pretto Detentore; e per lui non ci è, nè ci potrà mai essere, senza sovvertire tutto il creato, chi gli fornisca alcuno scampo, se non si avvolgesse accortamente tra le tenebrose favole del calcolo di Minerva, e delle sue nottole, ed in tal guisa non procurasse con questo bujo far perdere

(1) *Ubi Possessoris jus resistit, manutentio denegatur: nam potius Detentor is dicitur, quam Possessor*. V. de Rosa, e tutti i Forensi.

di[illegible]cuta l' ingiuſtizia della ſua preteſa manutenzione.

Or ſe la cauſa di proprietà, ancorchè poſteriore, come più potente prevale alla ragion di poſſeſſo, in guiſa che ſi dee toſto al Poſſeſſore il poſſeſſo ſoſpendere; e ſe mai taluno qual Poſſeſſore pretende il poſſeſſo, non deciſa la cauſa di proprietà in di lui beneſizio, in tal caſo IN DOLO VERSATUR, per voler quel poſſeſſo che dovrà toſto reſtituire al vincitore (1): che ſi dovrà dire della preſente cauſa, in cui la ragion di poſſeſſo è ſtata aſſorbita dalla cauſa di proprietà, e queſta dichiarata inappellabilmente con due decreti uniformi a prò dell' Attore? Chi non dirà, che in tali circoſtanze l' allegata eccezione della *L. Inter pares*, per far ſeguitare Monſignor Carafa nella ingiuſta manutenzione, non riſvegli nell' animo del

(1) *Perez. loc. cit. Cauſa proprietatis praevalet, illa enim, licet poſterior, eſt tamen potior, & abſorbet cauſam poſſeſſionis, eamque injuſtam ponit*. per la ragione *UT IN DOLO VIDEATUR verſari volens ſibi reſtitui poſſeſſionem, quam mox Adverſario victori cedere cogatur*.

del Detentore quel dolo, di cui ogni buon Cittadino, e molto più un Prelato di S Chiesa dee essere immune?

RIFLESSIONE VIII.

La parità è ripugnante alla santità della Chiesa, ed alle Canoniche Sanzioni.

GEsù Cristo Signor nostro tra i divini suoi precetti, quello anche promulgò: *DATE quae sunt Caesaris, CAESARI; quae sunt Dei, DEO*. Chi adempisca a questo precetto, forma il carattere di un vero Cristiano, e di un ubbidiente cittadino. I Principi Cristiani conferirono alla Chiesa tutti i beni, e i diritti temporali, autorità, giurisdizioni, preeminenze, decorazioni, ed insegne. La Chiesa di Gesù Cristo, nella quale non vi è, nè vi sarà mai *nec ruga, nec macula*, presta coll' Apostolo, *cui honorem, honorem*. E fora bestemmia il presupporre, che abbia inteso mai non dico a' Sovrani, a prò de' quali concorrono tutti i titoli, ma a' privati fedeli ri-

ritorre que' vestigj dell'antico dominio, che nel padronato ritengono (1).

Ed in vero a qualunque privato di qualsisia più che vile condizione non si è negato mai il Padronato, e quel Padronato *qui ex justitia debetur*, o sia per titolo di fondazione o dotazione. E se mai alcuna volta l'altrui avidità, o l'abuso gli ha tolto, o sospeso alcuno di que' diritti che si comprendono nel padronato; i Santi PP. della Chiesa ne' Concilj prescrissero, che ricorresse tosto lo spogliato, e il deluso al

(1) *Franc. le Roye proleg. de jurepatr. cap. 15. pag. 48. Sed tantum abest, ut patronus ex fundatione iuspatronatus habeat ex mera Gratia (ut commenti sunt novi Canonistae) ut hoc habeat JURE PRIMITIVO, ET TAMQUAM PARTEM JURIS ET DOMINII PRISTINI.*

Guillelm. Paris. in lib. de moribus cap. 9. De his vero, quae Regibus & Principibus dantur Patronis Ecclesiarum, & Fundatoribus, Dotatoribus, & Ditatoribus, dicimus, quia licet: Hi sunt usus pietatis, quoniam ex virtute gratitudinis etiam jure naturali debentur hujusmodi hominibus. V. de Roye loc. cit. cap. 11. p. 2.

al Trono Reale con quelle parole: *REGIS AURIBUS INTIMARE NON DIFFERAT* (1). E la stessa santità della Chiesa vuol talmente sostenuto e difeso il giuspadronato, che ove per tal diritto v'insorga discordia, vuole piuttosto che cessi il Divino Ufizio, *QUAM IUS ILLUD EVERTERE, AUT HUIC DEROGARE* (2).

Or se si fingesse, che il decreto di appello di cui si tratta riguardasse la ragion di un privato, e non già del Sovrano, e questo tal privato dopo una lite dispendiosa di dodici anni avesse ottenuto due decreti uniformi, ed inappellabili *in petitorio, in jure*, o sia *in caussa proprietatis*, e nel suo padronato; e poi si fosse detto: *RESPECTU REINTEGRATIONIS FUIT FACTA PARITAS*; quali esclamazioni quel povero uomo non farebbe? quali ricorsi, e quali schiamazzi non si sentirebbero, e quali lagnanze e querimonie non porterebbe al Trono del Re per una sì ma-

 ni-

(1) *Concil. Tolet. IX. can condignis filiis &c.*

(2) *V. Franc. le Roye cap.* 15. *de jure patron. & cap.* 1. 2. 3. *extr. de jure patron.*

nifesta e scandalosa oppressione? La Chiesa, i suoi Canoni riconoscono ne' Fondatori il dono d'immensi fondi, e ne anno essi il padronato per lo stesso bene della Chiesa; e questo padronato dopo essersi loro occupato, si dichiara a prò loro, e se ne sospende barbaramente la reintegrazione, per farlo godere al già dichiarato in rusore?

Ma ch ferità inesplicabile, che per pura inavvertenza si è inferita alla stessa Sovranità coll' inconsiderato decreto! Ed in queste circostanze chi non dovrà eternamente commendare la eccessiva Clemenza del nostro gloriosissimo Monarca, il quale per la felicità de' suoi Popoli ridottosi volontariamente nella condizion di privato per rivendicar sua ragione, in vece di torre sovranamente i vergognosi assurdi che nascono dalla mostruosa parità, si è degnata di delegare i Giudici per dirimerla, e per veder anche l'eccezione proposta della L. *Inter pares* (1)?

RI-

(1) Il Real Dispaccio è segnato nel dì 3. del corrente Aprile.

RIFLESSIONE IX.

L' eccezione della L. Inter pares dee bandirsi da questo giudizio.

E' Tempo oramai, che ci rivolgiamo a' Giudici dal Re N. S. clementissimamente destinati a vedere la proposta eccezione della *L. Inter pares* (1). Debbono per Real determinazione a questo punto concorrere così que' Ministri, i quali fecero la parità, come i tre Aggiunti destinati a dirimerla: se non che i Giudici debbono farsi il dovuto carico di quel che sù tal particolare ha rap-

 pre-

(1) Ecco le parole della *L. Inter pares*, che è un frammento tolto dal *lib. 17. ad Edictum* del Giureconsulto Paolo, ed è rapportato nella *L. 38 ff. de re judic.*: *Inter pares numero Judices si dissonae sententiae proferantur, in liberalibus quidem caussis* (*secundum quod a D. Pio constitutum est*) *pro libertate statutum obtinet: in aliis autem caussis pro reo: quod & in judiciis publicis obtinere oportet.*

presentato il zelantissimo Avvocato della Real Corona (1), L'amore della giustizia che deve animare tutti i cuori de' Giudici, non permetterà certamente, che si dia corso ad una eccezione notoriamente strana e cavillosa, per far intanto ad un dichiarato Detentore ritenere l'altrui.

E senza entrar noi a vedere l'origine di questa Legge, la ragione, che la introdusse, la forma de' Governi, la qualità de' pubblici Giudizj a' quali era ristretta, i tempi, i luoghi, e le circostanze, dopo un fiero dibattimento ultimamente fattone in Regia Camera nella causa del Duca di Monteleone; basterà solo accennare, che per diritto municipale in tutte le cause di pari giudicature, si danno gli Aggiunti a dirimerle (2), e nel solo Tribunale della Camera si è preteso allegarla sul presupposto che vi si sia per consuetudine, e per arresti introdotta, e che sia un Tribunale composto di Ministri ordinarj, e non già delegati. Checchè ne sia di ciò, egli

(1) Il Real Dispaccio è segnato nel dì 14. del corr Aprile.

(2) Vedi *Pramm. 1. §. 6. tit. de causis decidendis.*

egli è cosa indubitata e sicura, che la voce di questa Legge non si è intesa mai in tutti gli altri Tribunali; e quelch'è più, nelle cause capitali in Vicaria, in Consiglio, e nella Camera di S. Chiara, ed in questi Magistrati tuttodì si dirimono le parità che in tutte le cause di qualunque sorte fra il Fisco e i Rei si facessero. Lo stesso diritto Romano, in cui compilossi il frammento della *L. inter pares* escluse maisempre i Giudici delegati; ed in conseguenza tutte le parità che da' Giudici si facessero, si prescrisse che dirimer si dovessero da altri Giudici (1): e di quì è avvenuto, che non

(1 Il Testo è di Modestino nel *lib.* 12. de' Responsi, e viene rapportato nella *l.* 28. dello stesso titolo de' Digesti *de re judicata*. Eccone le parole: *Duo Judices dati diversas sententias dederunt. Modestinus respondit, utramque sententiam in pendenti esse, donec competens Judex unam earum confirmaverit*. Non si è potuto conciliare Modestino con Paolo, che col dirsi quì trattarsi de' Giudici delegati, o di due Giudici solamente, e non di pluralità di Giudici. V. l'istessa Allegaz. pel Duca di Monteleone *pag.* 26.

non si è mai da chicchessia preteso in tutte le Giunte composte di Ministri delegati potersi allegare.

Il prodursi adunque un istanza ove si alleghi l'eccezione della *L. Inter pares* fuori della Camera della Summaria, ove almeno vi è l'appoggio di arresti, ed esempj, il prodursi in Vicaria, in Consiglio, nella Camera di S. Chiara, nella Curia del Cappellan Maggiore (1), o in altri Magistrati, ne' quali non si è mai o allegata, o ricevuta, ed il non potersi mai produrre presso que' Magistrati, i quali senza alcun dubbio procedono per delegazione Sovrana, come è nel caso nostro, è una intrapresa quanto nuova ed ardita, altrettanto strana e cavillosa, sostenuta dal solo coraggio di po-

(1) La Curia del Cappellan Maggiore procede come delegata col suo Consultor ordinario nelle cause di Regio Padronato. *V. Chioccarell. MSS Giurisd. tom XIV. e tom. I. varior. tit.* 3. Dopo il decreto di prima istanza si porta l'appello al Sovrano, e non al Cappellan Maggiore. Il Sovrano destina il Giudice di seconda istanza, ed il decreto si proferisce in nome del solo Giudice di appello delegato di S. M.

poterſi a diritto ed a torto intraprendere tutto, per iſconvolgere le Leggi, l'ordine pubblico, ed il coſtante univerſal ſiſtema di giudicare; dimanierachè dandoſi corſo in queſto giudizio, e non ributtandoſene l'iſtanza, ſarebbe lo ſteſſo, che far campeggiare non ſolo il favoloſo calcolo di Minerva in tutte le pari giudicature, ed introdurre l'Areopago in tutti i Tribunali, ma anche far rinaſcere lo ſpirito Repubblicano in mezzo della Monarchia, ed in preſenza del proprio Sovrano Miniſtro di Dio e ſuo Luogotenente ſopra la Terra.

La favoloſa Minerva diè il ſuo calcolo nella cauſa di Oreſte, perchè tal era la condizione di quel Governo, e tale la neceſſità d'inventarlo per deluderne il popolo Ma la preſenza del Sovrano, che per i lumi della noſtra verace Religione regna ſopra i ſuoi popoli per diſpoſizione divina, non dee farci più ricorrere a' favoloſi ritrovati; ma il vero ſpirito farci comprendere della giuſtizia e del vero.

Ed in fatti, che altro è parità di voti, e qual mai ſi definiſce? *Iudicium diſciſſum pari ſententia* Il decreto del Giudice non è altro, che un oracolo del Sovrano, unico fonte delle Giuriſdi-

zio-

zione, nel cui nome *dicit jus inter partes*. Dov'è parità, non ci è decreto, e giudizio, ma *judicium discissum*. Potrà dunque questa tale scissura aver tanta forza e vigore, che per una delle parti faccia legge e decreto? Or se non ci è Giudizio, e se il decreto non è mai tale, se non proferito in nome del Sovrano; chi non vede, che ove non ci sia Giudizio, e non ci sia decreto, si abbia dal Sovrano istesso o per legge promulgata, come si pratica dal Presidente del S. C, o per ispecial Delegazione, massime ove i Giudici son tutti delegati, come nel caso nostro, a destinare i nuovi Giudici a dirimere la parità, e a far quel decreto, che in nome del Sovrano Delegante *DICAT IUS INTER PARTES*?

Ma che vò io più rivolgendo la stranezza della eccezione la più cavillosa, che siasi prostituita nel Foro? In questa guisa parlandosi di Minerva, del suo calcolo, e di Oreste, e rivolgendosi gli antichi registri dell' Areopago, e le tanto nuove strepitose scoperte fatte nella causa del Duca di Monteleone, ed impegnandoci a penetrare il bujo de' tempi eroici, e la Greca fantastica superstizione, che ne avverrà? Quel che appunto giova

a

a Monsignor Carafa. Del Regio Padronato più non si parli sulla Badia di Mileto, e di que' diritti, che ne sono inseparabili. Se i Ministri del Re per una causa sì giusta, che a tutti fa orrore, ammetteranno la proposta eccezione per involgerla a questo esame fantastico; avranno da oggi innanzi i Giudizj discissi, e le parità tanta forza, e produrranno conseguenze tali, che col calcolo di Minerva rimarranno favolosi i Giudizj.

Ma qui si conceda quel che non è da accordarsi giammai: trionfi la clemenza e l'equità, come erroneamente suppone il Vescovo, dell'Imperatore Antonino Pio in tutte le cause pubbliche, private, civili, criminali, ecclesiastiche, giurisdizionali, e miste, e trionfi sotto il Governo di un ottimo Principe, qual' è il Re N. S. Anzi di più, non ostante che il Vescovo faccia da Attore sul punto della reintegrazione, che vuole al Re impedire; e non ostante che in questo caso dichiarar si dovesse la parità a prò del Re N. S. (1): pur nondimeno senza pre-

(1) V. la stessa Allegazione pel Duca di Monteleone sull' assunto della *L. inter pares fac.* 12. *&* *seq.* *Reverter. &c.*

pregiudizio della giustizia e del vero, tutto si accordi. In tanto prescelga Monsignor Carafa, come vuol dichiarata la parità. Se di *termine* sul punto della reintegrazione, egli farà pubblicare un precetto impossibile contra natura (1). Se poi del *non molestetur*, ne succede un altro precetto piucchè impossibile contrario all' Arimmetica, ed all' esistenza di tutti gli esseri fisici e morali (2).

RIFLESSIONE X.

Nuova impresa del Vescovo sul calcolo de' Voti, relativa alla prima istanza che gli fu restituita.

MA ecco una nuova metamorfosi. Chi 'l crederebbe! Monsignor Carafa nell' atto che strepita sulla *L. Inter pares*, l' abbandona di fatto. E con un altra formale istanza si è fatto lecito di al-

dec. 331. Sed quia Fiscus erat Reus, pro illo fuit sententia publicata juxta textum in l. inter pares &c.

(1) V. sopra *Rifles. IV. e VI.*

(2) V. sopra *Rifles. V.*

allegare il preteso abbaglio de' Giudici nel dir parità quelche non fu parità sul punto della reintegrazione: dappoichè suppone, che siccome due de' tre Giudici concorsero alla dichiarazione del Regio Padronato, così due de' medesimi Giudici furono uniformi nel dar termine sul punto della reintegrazione. Egli è notabile, che nel dì 23. dello scorso Marzo fu esibita la prima istanza del Vescovo fu l'istesso assunto: ma di ordine de' Giudici gli fu tosto restituita, come seguì. Il Vescovo non si sgomenta. Fa due ricorsi al Re N. S., contenente l'uno la stessa domanda fatta colla prima istanza, occultando al Re di essergli stata restituita da' Giudici, e l'altro concernente la eccezione della *L. Inter pares*. In seguito nel dì 11. del corrente Aprile è stato rimesso al Cappellan Maggiore il seguente Real Dispaccio: Illustriss. Signore: „ Di Sovrano comando
„ rimetto a V. S. Illustriss. gli annessi ri-
„ corsi del Vescovo di Mileto, in cui
„ dice tutto ciocch' è occorso nella de-
„ cisione della causa del Regio Padro-
„ nato della Badia della Santissima Tri-
„ nità di Mileto, e quindi chiede
„ che si corregga la sentenza, o che
„ avendo luogo la parità si decida giusta
la

„ la nota *L. Inter pares*; affinchè la
„ sua Curia ne faccia l'uso convenien-
„ te nel nuovo esame di tal causa con
„ i Ministri aggiunti per dirimere la
„ parità: Palazzo 11 Aprile 1772.:
„ Illustriss. Signore: per l'indisposizione
„ del Sig. D. Carlo de Marco: Gio.
„ Guyzueta: Monsignor Cappellan Mag-
„ giore.

Dopo questo Sovrano Real Dispaccio si è per parte dello stesso Vescovo presentata l'altra formale istanza, colla quale sull'appoggio dello stesso Real Ordine degli 11. del corrente Aprile à chiesto di unirsi *i sei Assessori ne' primi giorni giuridici, siccome conviene a' Tribunali ordinarj, com' è la Curia*, affinchè *procedano all' esame della qualità e numero de' voti spiegati nella decisione di appello, con farne relazione a S. M., ed attenderne la Sovrana determinazione per toglierfi da mezzo la pretesa parità, e pubblicarsi il decreto a misura dell' uniformità de' voti, e fra tanto non procedersi ad altro esame; giacchè tolta da mezzo la parità, viene a cadere da se l' esame della L. Inter pares, e molto più il punto subalterno è successivo di dirimersi la pretesa parità nel caso contrarissimo, e che mai si deve*

te-

temere di ributtarsi la ragione della L. Inter pares.

Così il Dispaccio cogli annessi ricorsi del Vescovo, come la nuova istanza è stata decretata dal Consigliere Caporuota Paoletti nel dì 18. del corrente Aprile col *Domino Fisci Patrono*. Ecco in quanti anfratti, ed in quante contradizioni s' involge Monsignor Carafa per eternarsi nella ingiusta e scandalosa manutenzione, in cui si ritrova, di una Regalia del Sovrano. Con ragione gli fu restituita la prima istanza da que' Giudici medesimi, i quali soli ben sapevano quel che avean deciso. Il Vescovo dell' istanza restituita ne forma un ricorso, l' unisce ad un altro sulla *L. Inter pares*. Nell' uno, e nell' altro ricorso non si fa verun motto, e si occulta al Re quel che era l' assorbente, di essergli stata da' Giudici l' istanza restituita. L' uno, e l' altro ricorso è stato rimesso alla Curia perchè *ne faccia l' uso conveniente nel nuovo esame di tal causa co' Ministri aggiunti per dirimere la parità*. Come adunque può pretendere il Vescovo di far causa con voler l' unione de' sei Ministri per il preteso esame del numero, e della qualità de' voti? L' incarico de' Giudici è di farne *l' uso conveniente*

nel

nel nuovo esame di tal causa con i Ministri aggiunti per dirimere la parità. Inoltre vuol che si faccia l'appuntamento ne' giorni giuridici per dar più tempo al tempo. All'incontro il Re N. S. per troncare tali dilazioni, che a tutti si fan conoscere di qual tempra siano, à rimesso al Cappellan Maggiore il seguente Real Dispaccio „ Illustriss. e Reve-
„ rendissimo Signore „ In vista dell'ac-
„ chiuso ricorso dell'Avvocato della Co-
„ rona, in cui dicendo, e che i Giudici
„ di appello sono Giudici delegati, e
„ non ordinarj, e che avendo essi fatta
„ la parità nella causa della reintegra-
„ zione alla Corona della Badia di Mi-
„ leto di Regio Padronato, anno fini-
„ to la loro incumbenza; che la ecce-
„ zione della *L. inter pares*, come con-
„ seguenza della parità, dovrebbe ve-
„ dersi da i tre soli Ministri destinati a
„ dirimere la parità suddetta, ha chie-
„ sto, che per togliersi ogni altra dila-
„ zione, si tratti subito, e in preferen-
„ za di ogni altra causa, e prima delle
„ Ferie Pasquali così la eccezione del-
„ la *L. Inter pares*, come la parità, o
„ nella stessa giornata, o subito dopo
„ rigettata l' istanza della eccezione
„ suddetta. Ha risoluto il Re e vuo-
„ le,

„ le, che si spedisca la causa il più
„ presto, e i Giudici si faccia-
„ no dell' esposto il dovuto carico, e
„ diano presto conto dell' esito. Parteci-
„ po tutto ciò di Real Ordine a VS.
„ Illustriss., perchè codesta Curia ne di-
„ sponga il più pronto adempimento:
„ Caserta 14. Aprile 1772.: Illustriss. e
„ Reverendissimo Signore: Bernardo Ta-
„ nucci: Monsignor Cappellan Mag-
giore.

Ciò posto, quì non possiamo tralasciare di riflettere che a tenore delle Leggi, i Giudici specialmente quando son delegati, decisa la causa in qualunque modo, hàn finita la loro incumbenza, nè ci possono più oltre avere o pretendere ingerenza veruna. Così il Giureconsulto Ulpiano: *Judex postea quam SEMEL sententiam dixit, postea Judex esse desinit. Et hoc jure utimur: ut Judex, qui SEMEL vel pluris, vel minoris condemnavit, amplius corrigere sententiam suam non possit: SEMEL enim male, seu bene officio functus est* (1). Ed è quì da avvertire, che siccome nel dì 18. dello scorso mese di Marzo si decise la causa da' Giudici di appello; così il

(1) *L. 55. de re judic.*

il voto fu disteso di proprio carattere del Consigliere Caporuota Paoletti, ed indi in conformità del voto dal Cancelliere della Curia fu disteso il decreto; e sul dubbio insorto se si dovea o nò tal decreto sottoscrivere da tutti i Giudici aggiunti, o dal solo Giudice di appello, non prima del dì 22. dello stesso mese fu risoluto, e nello stesso dì, e nel dì seguente fu da tutti i Ministri sottoscritto il decreto. Tutto ciò manifesta la confidenza, ed il franco ardire di chi vuol imputare non meno un rispettabile Caporuota del S. C. di aver nel momento della decisione scritta cosa non vera, e dopo quattro giorni sottoscritto il già disteso conforme decreto, ma anche gli altri Regj Ministri di avere colla loro sottoscrizione autorizzata una menzogna; il che fa orrore a sentirsi. Ma nella strana ipotesi di potersi imputare, come francamente fa il Vescovo, di esserli scritta e sottoscritta cosa non vera, si ascolti il Responso di Alfeno Varo Giureconsulto: *Cum quaerebatur; Iudex, si perperam judicasset, an posset eodem die iterum judicare? Respondit, non posse* (1). Le conseguenze poi, le quali sorgono

(1) *L. 62. ff. de re judicata*.

no da questi principj, si potranno meglio da altri concepire, che da noi spiegare.

RIFLESSIONE XI.

La parità è fuori di questione, e non può distruggere la cosa giudicata.

MA quì fa d'uopo che ci ricordiamo della formola, colla quale fu concepita la parità. Eccone le parole: *Et quoad reintegrationem ordinatam in decreto praedicto fuit facta paritas*. Si parla quì del decreto di prima istanza, il quale per sistema di giudizio unì due cose inseparabili, cioè a dire jus Padronanato Regio, e reintegrazione, e soggiunse OPPOSITIS IN CONTRARIUM NON OBSTANTIBUS]. Perciò vediamo brevemente, che cosa ha opposto Monsignor Carafa nel giro di dodici anni per impedire la dichiarazione del Padronato a prò del Re N. S.?

Introdottasi la causa nel 1760., fu di Real Ordine inteso il Vescovo di Mileto sul titolo di Fondazione e Dotazione. Nel dì 26. Dicembre di quell'an-

no 1760. alla richiesta fattagli di Real Ordine proferì le seguenti parole : *Che non avea che dire su tal causa* (1). Appena avvertito, che dal titolo sorgea il Padronato, nel dì 27. Dicembre dello stesso anno fe consegnare una risposta in iscritto firmata dal suo Vicario Generale D. Francesco Lupo, nella quale si contesta così : „ esser vero che il Conte „ Ruggiero mentre viveva, e dimorava „ in Mileto, edificò, e dotò la Chiesa „ e Badìa della SS. Trinità di Mileto, „ al di cui servizio vi pose i Monaci „ Benedettini senza veruna riserva di Pa„ dronato, ma di un piccolo pane, come „ si leggeva nella suddetta fondazio„ ne „ (2). Ma poi di nuovo avvertitosi, che per acquistare il Padronato bastava il titolo di fondaziono senza alcuna riserva; pensò il Vescovo di negar tutto, e cominciò a dare alla luce voluminose scritture. Negò che il Conte Ruggiero fu fondatore della Trinità di Mileto, e disse solo che fondò il Vescovato : disse, che i Diplomi erano falsi, false le Croniche antiche, falsi gli Scrittori, false le Bolle Pontificie, falso il tu-

(1) *Fol.* 25. Atti delle diligenze.
(2) *Fol.* 63. Atti suddetti.

tumulo del fondatore, falſe le lapidi e le iſcrizioni, falſa la tradizione, e falſa finalmente qualunque coſa che conteſtaſſe la verità della Regia fondazione. Ma riſpoſtoſi come ſi conveniva in difeſa del Regio dritto (1); il Conſultore ordinario della Curia del Cappellan Maggiore ebbe per vera e ſacroſanta la Regia fondazione, cotanto combattuta dal Veſcovo, e dichiarò la Chieſa e Badìa della Trinità da' fondamenti eretta, fondata, e magnificamente dotata dal Sereniſſimo Ruggiero Conte di Calabria e di Sicilia, ed a queſta dichiarazione ſi riferiſcono le ultime parole del decreto, *oppoſitis in contrarium non obſtantibus*.

Oppoſe inoltre il Veſcovo di Mileto dopo tutte le ſue oſtinate negative, che poſta la fondazione non vi era riſerva di Padronato; oppoſe la conventualità, anzi inventò un *ſemipadronato* incognito e barbaro; e diſſe finalmente che reſtava abolito del tutto colla legge del Concordato. Eſſendoſi anche

(1) V. Scrittura intitolata „ Dimoſtrazione del Padronato della Real Corona ſulla Chieſa e Badia della Trinità di Mileto „.

che debitamente rispoſto a queſti tali vaneggiamenti, non ebbe riparo il Giudice di prima iſtanza, e non lo ebbero i Giudici di appello di dichiarare il primo, la Chieſa e la Badìa della Trinità per titolo di Regia Fondazione, *fuiſſe & eſſe juris patronatus S. R. M.* ed i ſecondi col decretare, *Bene judicatum, & male appellatum reſpectu declarationis Regii juriſpatronatus Abbatiae Sanctiſſimae Trinitatis Civitatis Mileti;* perciò tutte le oppoſizioni fatte dal Veſcovo relative così al titolo di fondazione, come al Regio Padronato, e che ſi eſpreſſero nel primo decreto, *oppoſitis in contrarium non obſtantibus;* tutte vane, nulle, inſuſſiſtenti, ed ineſſicaci rimaſero colla conferma del Regio Padronato, dichiarato anche a prò del Re N. S. nel ſecondo decreto.

Sicchè ſi bandirono quelle ſtrane eccezioni e notoriamente ingiuſte di riſerva di Padronato, di Conventualità, di preteſo ſemipadronato, e di Padronato abolito e diſtrutto, ed in tal guiſa non oſtante i molti e replicati Volumi del Veſcovo di Mileto, che contro alla verità della fondazione, e contro l' eſiſtenza del Regio Padronato ha lo ſteſſo Veſcovo divulgati, ſpargendovi maſſime al-

tra

tra volta dannate e proscritte in consimili cause; tutte come erronee e pregiudizievoli a' dritti della Sovranità, sono state già oggi coll' autorità della cosa giudicata, come si conveniva, nuovamente ributtate: *oppositis in contrarium non obstantibus*.

Egli è vero, che colla parità sul punto individuo della reintegrazione è ricorso il Vescovo all' emenda del preteso abbaglio, ed al calcolo di Minerva; ma sarà curioso il vedere che un Prelato, dopo di aver tutto negato, e dopo essere stato di tutto convinto, possa ritrovare il vero nelle sole ipotesi, o nel favoloso calcolo di Minerva. Ma chi non vede che colla dichiarazione dell' esistenza del Padronato, tutto è deciso; e la parità che si va ventilando, oltre di contenere incredibili assurdi, è già fuori di quistione, come quella che non potrà unquemai ed in eterno distruggere due decreti uniformi ed inappellabili, e la solenne autorità del giudicato?

RIFLESSIONE XII.

Dopo la cosa giudicata il Vescovo dee lasciar la Badia Padronata del Re N. S., e contro di lui rimane solo l' azione rei iudicatae.

OR si ascolti un desiderio del Vescovo di Mileto, il quale è per altro fuori di quistione. Vorrebbe egli, che si sentisse la Religione Benedettina, alla quale secondo la sua ipotesi fu conceduta la Trinità di Mileto dal Fondatore. E quì ci risveglia nuovi assurdi, e nuove mostruosità. Il giudizio, che si è fatto in petitorio, è un giudizio di revindicazione. L' indole dell' azione *est rei persecutoria*, e come tale *in rem datur adversus quemcumque possessorem* (1). Quindi è chiaro, che avendo il Giudice dichiarato il dritto o sia il *ius in re* contro il possessore qualunque egli sia, dee il dritto sulla cosa per legale inseparabil sistema vindicarsi all' Attore. Si à dagl' Isti-

(1) *L.* 25. *ff. de obligation. & action.*

Istituti: *Omnium autem actionum, quibus inter aliquos apud Iudices, arbitrosque de quacumque re quaeritur, summa divisio in duo genera deducitur: aut enim in rem sunt, aut in personam* (1). A questo fondamento collima il dritto Pontificio, siccome si rileva dal *Cap. 8. de Concess. Praeben. in 6.* Dappoichè in questo Capitolo si distingue il *ius in re* dal *ius ad rem*. Il primo si definisce così; *Facultas homini in rem competens sine respectu ad certam personam*: ed il secondo: *Facultas competens personae in personam, ut haec aliquid dare vel facere teneatur* In somma, come dicono i Forensi, il primo è reale, ed il secondo è personale. Il *ius in re* produce l' azione *in rem*, ed il *ius ad rem* produce l'azione *in personam*. Qui trattiamo del *ius in re*, consentendo tra loro il dritto Giustinianeo, ed il Pontificio.

Ciò posto: Monsignor Carafa, dopo dichiarato il *ius in re* all' Attore o sia il Padronato sulla Trinità, che ci à che fare più in questo giudizio? Eccolo: *Actio iudicati non in rem datur, sed in personam*; appunto perchè *Iudex non dat ius in re, sed declarat* (2). In tal

 cir-

(1) *Instit. tit. de action.* §. 1.

(2) *Leg. 8.* §. 4. *ff. Si servitus vindicatur*.

circostanza qual altra figura rimane a fare a Monsignor Carafa? L' azione si è diretta *apud quemcumque possessorem*. Il Giudice à dichiarato il *ius in re* a prò dell' Attore, e lo à dichiarato inappellabilmente; da ciò ne è surta l' azione della cosa giudicata. Or questa si è tale che *non datur in rem, sed in personam*. Ma qual è questa persona? Il detentore dell' altrui dritto, qual è il Vescovo di Mileto. E contro costui dee il giudicato eseguirsi, con torgli di mano la Badia tal quale fu occupata coi dritti, e frutti annessi.

Or si potrà mai immaginare, che questo Prelato, contro del quale dee eseguirsi la cosa giudicata, richiami in suo favore l' Ordine Benedettino per ritenere l' altrui? Donde mai potrà sorgere questa sì strana eccezione? Tutte le Leggi Divine, Umane, Civili, e Pontificie sono tra loro concordi.

Se poi Monsignor Carafa ci volesse dare un consiglio, doversi, dopo restituita al Re la Badia, sentire l' Ordine Benedettino; questo tal consiglio potrà serbarselo a tempo più proprio. Restituisca intanto la Badia in forza della cosa giudicata, perchè gli resistono tutte le Leggi; e quando poi ne sarà sovra-
na-

namente richiesto, allora potrà appalesare il suo privato sentimento.

RIFLESSIONE XIII.

L' Ordine Benedettino non à dritto nella causa.

MA facciasi in grazia del Vescovo un altra ipotesi. Dopo restituita la Badia, come prescrivono tutte le Leggi Divine, ed Umane, e come suggerisce a tutti l'economia dell'Universo, si ascolti il consiglio di Monsignor Carafa. E siccome egli ne à sparsi i motivi in tante sue Allegazioni, ne farem noi uso come gli paree piace. Dice egli, che il serenissimo Fondatore concedette la Trinità all' Ordine di S. Benedetto. Dice dipiù, che i Benedettini non ci sono più in Mileto, ai quali spetta. Dunque (conchiude) il Re N S dovrà restituirla all' Ordine. Questo è il suo netto sillogismo. Si vegga, se gli si possa accordare la maggiore.

Si à per fatto indubitato, che il serenissimo Conte Ruggiero prima fondò il Tempio della Trinità, e poi ci ag-

giunse un Monistero di Monaci Benedettini per ascrivergli al servizio di quel Tempio (1). Si à parimenti per fatto indubitato, che lo stesso serenissimo Fondatore, quando c' introdusse la forma Monastica, e la Conventualità Regolare, consigliatosi cogli stessi Monaci, vi costituì egli il primo Abate, qual fu Roberto suo consanguineo (2). Ecco l' esercizio del

(1) V. la Scrittura intitolata: *Dimostrazione del padronato della Real Corona sulla Chiesa e Badia della Trinità di Mileto facc.* 14. *a* 18.

(2) Parole del Diploma: *Ego Rogerius Comes Calabriae, & Siciliae . . . . . . construxi Abbatiam ab ipsis fundamentis . . . IBIQUE secundum Dei gratiam communi Consilio Fratrum . . . Abbatem CONSTITUI nomine Robertum consanguinem meum, cui etiam, & ejus successoribus dedimus Ego, & uxor mea, & filii mei, Goffridus videlicet & Jordanus, Rogerius & Simon, Terras, & praedia, quae secundum divisiones, quae infra scriptae sunt; CONCESSA etiam a nobis praedicto Monasterio tali libertate, ut quando Fratres vel major pars Fratrum sanioris consilii secundum Dei ti-*

del dritto Sovrano in una Chiesa Conventuale, esercizio dello stesso Fondatore, al cui dritto *iuxta primaevam sui naturam* è succeduto il Re N. S. come colui, che sovranamente il rappresenta. Gli stessi Monaci Benedettini erano governati da quell' Abate Roberto, il quale fu ELETTO, e COSTITUITO dal Fondatore.

Che altro fece il Conte Ruggiero? Sapeva egli, che questi Monaci professavano la Regola di S. Benedetto, e secondo la Regola di questo Santo Patriarca in altri Monisteri dello stesso Ordine si eleggevano essi l' Abate. Volle perciò con suo special privilegio concedere agli stessi Monaci, che si eleggessero l' Abate nelle future vacanze *secundum Regulam Sancti Benedicti*. Il che così essendo quì conviene distinguere la maggiore Che il Conte Ruggiero, dopo fondata la Trinità, ci aggiunse un Monistero di Monaci Benedettini, e c' introdusse la forma Monastica, e la Conventualità per servizio di quel Tempio, si concede la maggiore; ma che lo stesso serenissimo

 Fon-

---

timorem, & regulam Patris Benedicti eligere voluerint. Abbas IBIDEM eligatur, & constituatur.

Fondatore avesse assolutamente conceduto all' Ordine Benedettino la Badia della Trinità, e non avesse lo stesso Fondatore eletto, e costituito il primo Abate e non si dovessero riputare i Monaci dopo il permesso loro accordato di eleggerlo nelle future vacanze come puri, e pretti concessionarj del Principe; si niega assolutamente la maggiore.

Ed oh quante ragioni vengon prontissime in difesa di questo assunto. Ne diremo alcuna delle mille. Intanto fa quì mestieri di ricordare a Monsignor Carafa, che tutti i Monasteri, nei quali si professa la Regola di S. Benedetto fino al Secolo XV. l'uno non era subordinato all'altro, ma tutti erano Principali, e Capitanei secondo l'antico linguaggio. I Monasteri Capitanei avevano molte obbedienze, e Grangie, come anno pur oggi. Gli Abati erano i Superiori perpetui locali, e si eleggevano dai Monaci, i quali vi erano ascritti, ed erano *de gremio* della vacante Badia (1). In somma,

(1) *V. Tomasini de Beneficiis part. 3. lib. 2. cap. 27., e Franc. Florent. ad lib. 1. decret. tit. 6. de elect. Eligendus vero (Abbas) ex gremio Ecclesiae vacan-*

ma, acciocchè ben si comprenda qual sia stata la polizia Regolare di quest' Ordine fino al Sec. XV.; ogni Monastero Capitaneo, e Principale nulla aveva che fare coll' altro dello stesso Ordine, se non che in ciascun di essi si professava la stessa Regola, e lo stesso Istituto; siccome ne veggiamo pur oggi una reliquia di questa disciplina nelle Congregazioni dei PP. dell' Oratorio istituite da S. Filippo Neri, le quali tutte sono fra loro separate, e disgiunte, nè tutte insieme formano un Corpo. Nel Secolo poi XV si pensò dai PP. Benedettini di ridurli in un Corpo, e di formare una Congregazione generale, la quale in Italia volgarmente si dice *la Congregazione di S. Giustina di Padova*, come a tutti è noto (1). Da ciò avvenne, che gli Abati per-

cantis peti debet potissimum, non ex altero Monasterio, licet ejusdem Ordinis. V. Canon. 3. 4 5. 28. quaest. 28. & Epist. 3. lib 4. Registr Innocent. III.

(1) Questa Congregazione di S. Giustina di Padova incominciò nel principio del secolo XV. senza prima concorrervi tutti i Monasteri de' Benedettini d' Italia. Il Pontefice Martino V. accordò

perpetui locali diveniſſero Abati, ſebbene perpetui, pure removenti da ſei anni in ſei anni dall' uno all' altro Monaſtero, o ſia dall' un cardine all' altro. Non occorre entrare nei motivi politici di queſta generale unione, per non divagarci più oltre dal noſtro argomento.

Per-

---

dò a tal Congregazione alcuni privilegj. Indi Eugenio IV. nell' anno 1432. con ſua Bolla che ſi legge nel Bollario Romano *Tom. III. P. III.* l'approvò, e volle che coſtituiſſe un Corpo. Eccone le parole: *Attento itaque, quod fel. record. Martinus Papa X. praedeceſſor noſter, nonnulla eiſdem Monachis contulit privilegia, quae non uſque adeo ad pleniorem eiuſque Congregationis ſoliditatem augumentumve ſunt ſufficientia; idcirco nos propter dictorum Monachorum laudabilem vitam, & exemplares mores nobis diu cognitos praefatum praedeceſſorem noſtrum ſequentes, atque ubi opportunum fuerit nonnulla innovantes, & adiicientes proprio motu, auctoritate Apoſtolica, & ex certa ſcientia, necnon irrefragabili, perpetuaque Conſtitutione ſancimus, & praeſentium ſerie ſtatuimus, volumus pariter, & ordinamus, quod*

Premesse queste tali notizie, egli è indubitato, che rivindicando il Re il suo Padronato nella Badia della Trinità di Mileto, e non trovandoci più il Monastero, nè i Monaci di S. Benedetto, ascritti dal Fondatore al servizio di quella Chiesa, nè i legittimi successori di co-

---

quod omnes, & singuli dictae Congregationis Ordinem ipsum professi praesentes, & futuri, quamvis in DIVERSIS pro tempore MONASTERIIS, sive locis morentur, UNUM TAMEN CORPUS, & UNA CONGREGATIO existant. Quam quidem Congregationem auctoritate, & scientia similibus approbamus, & ut a Christifidelibus in reverentia, & devotione habeatur, hortamur, eamque sub Ordine, & Regula S. Benedicti esse declaramus, atque constituimus Indi come tratto tratto vi si aggregavano altri Monasteri, nell'anno 1503. Giulio II. vi aggregò parimenti il Monastero di Montecasino per rinunzia fatta del Commendatario; e prescrisse, che la Congregazione di S Giustina *propter nomen, & dignitatem* dello stesso Monastero si dovesse dinominare la Congregazione Cassinese *V. Bull. Rom. Tom. 3. p. 3. pag. 260. e 261.*

costoro, niun altro Monaco Benedettino di altro Monastero separato, e disgiunto che non ci si trovi ascritto, può averci mai dritto o ragione. Dappoichè niun Monastero prima della generale unione aveva dritto o azione nell'altro, per essere ciascun Monaco ascritto al proprio separato Convento, e subordinato al solo suo Abate, e non ad altri Superiori. E siccome durante questa Polizia nel caso che il Monastero si sopprimesse, niuno degli altri potrebbe a se revindicarlo per mancare a tutti l' assistenza del dritto, così ne sorgerebbe un assurdo non solo contro la legge di fondazione, ma eziandio un disordine pel conflitto, che ci sarebbe, a quali tra tanti Monasteri, fra loro divisi, il dritto sorgesse di riempire quel vuoto. Di quì è avvenuto, che il Sommo Pontefice siccome si attribuì il dritto di commendare i particolari Monasteri, così anche di sopprimerli, e di disporne a suo modo, sull' avviso di non recar torto all' Ordine intero prima di comporre un sol corpo.

Se Monsignor Carafa ripigliasse, come è fama, che erasi lusingato potere ispiegarsi nel suo immaginario decreto, che prima della revindicazione del Regio Padronato alla Corona, si sentisse la persona

ſona legittima della Religione Benedettina, ſi troverebbe in gravi imbarazzi nella ricerca di queſta perſona legittima. Ed ecco il perchè: il Fondatore concedè il dritto elettivo a quei Monaci aſcritti al Monaſtero della Trinità ed ai loro ſucceſſori. I legittimi ſucceſſori di queſti Monaci ſarebbero i ſoli aſcritti al Monaſtero della Trinità, il quale era INDIPENDENTE da ogni altro Monaſtero. Queſti non ci ſono più, e non ci ſono dai Secoli, e quelli, che ci erano ſono naturalmente, e civilmente eſtinti; dunque manderemo l' innocente Portiero della Curia del Cappellan Maggiore nell' altro Mondo, per far notificare perſonalmente quella perſona legittima, che credeva Monſignor Carafa, prima di laſciar la preda, doverſi giuridicamente ſentire.

Oh fato di queſta cauſa! Dovunque ci rivolgiamo, ci circondano ſtravaganze ed aſſurdi.

RIFLESSIONE XIV.

L'Ordine Benedettino nell' ipotesi di averci dritto, non può impedire l' esecuzione del giudicato.

OR via in mezzo a tanti assurdi, ci sia lecito di fare pur noi un altra assurda ipotesi. Si finga, che l' unione generale della Religione Benedettina non siasi fatta nel XV. Secolo, ma *fictione iuris retrotrahatur* fino ai tempi del Fondatore Ruggiero; e si finga parimenti, che quel Serenissimo Principe avesse nella sua fondazione chiamati tutti i Benedettini presenti, e futuri, così *nomine proprio*, come in nome di tutto l' Ordine, per virtualmente ascriverli al Monastero della Trinità. Su tal benigno presuppposto si mandi il Portiere della Curia del Cappellan Maggiore fin dove à fissata la Sede il Presidente coi suoi Assessori di tutto l' Ordine Benedettino. Ecco negli atti il mandato, e con questo la persona legittima di tutta la Religione. Si rappresenti così dunque la figura di questo nuovo giudizio. Le per-

sone

ſone colligitanti in queſto tal caſo ſarebbero tre. L' uno l' Attore, l' altro il Poſſeſſore della Badia, qual è Monſignor Carafa, ed il terzo il Procuratore della Religione. La materia del giudizio riſpetto all' Attore non è, nè è ſtata mai altra, che il ſuo Padronato: queſto giudizio è finito col Poſſeſſore, dunque forza è, che Monſignor Carafa laſci la Badia Padronata, e non più s' intrighi in queſta briga, giacchè non rimane altro contro di lui che l' azione ad eſeguire il giudicato (1).

Sentiamo ora l' iſtanza, che farà la Religione Benedettina. Queſta non può venire come rea, per eſſer fuori del poſſeſſo della Badia Padronata del Re. Ma ſe vien come Attrice, che pretenderà? Vorrà certamente rientrare nell' abolito Convento di Mileto; ed in tal caſo l' Attore non farà più Attore, ma dovrà fare la figura di reo convenuto. E qual farà mai la materia del giudizio? La Badia di Mileto di Regio Padronato. Or ſi è veduto mai, che l' Attore acquiſti il *ius in re*, e lo abbia già conſeguito per Miniſtero di Giudice contro *quemcumque Poſſeſſorem*, e dipoi ſi preten-

(1) *V. ſopra Riſleſſione XII.*

tenda nel tempo medesimo che il Giudice a questo Attore sospenda il possesso per doversi chiamare in giudizio un terzo immaginario, acciocchè tolga all' Attore il suo gius quesito colla cosa giudicata. E pur questo sarebbe poco: che si farà interinamente? Eccolo: il dichiarato Detentore si ritenga la preda, la quale in forza del giudicato appartiene certamente al primo Attore, ed è dubbio che nel nuovo giudizio possa revindicarsi dal secondo. Qui converrebbe esclamare: *Quis tam ferreus qui teneat se?* Ma ci freni il rispetto.

RIFLESSIONE XV.

La supposta azione dell' Ordine Benedettino urterebbe alla Legge di Fondazione.

Litigandosi già non più col Vescovo, ma colla supposta persona legittima della Religion Benedettina, vediamo un poco che si potrebbe dire dall' una, e dall' altra parte. Direbbe il corpo generale dell' Ordine, che per legge di fondazione il Re N. S. qual Successore del Se-

Sereniſſimo Fondatore ſia obbligato a reſtituire la Badia al ſuppoſto Corpo generale dell' Ordine. Dall' altra parte ſi potrebbe replicare così: Il Fondatore ci eleſſe egli, e coſt tuì un Abate perpetuo, non Seſſennale. Il Corpo generale dell' Ordine a tenore del nuovo recente ſiſtema farebbe ſaltare da ſei anni in ſei anni il nuovo Abate Benedettino eligendo, da un Monaſtero ad un altro, o ſia da uno ad un altro Cardine. Ecco che queſta novità è contro la Legge di fondazione.

Dipiù lo ſteſſo Fondatore diè ai Monaci, i quali foſſero *de gremio* la facoltà di eleggerſi l' Abate perpetuo nelle future vacanze. Il nuovo ſiſtema Benedettino à tolta la elezione ai Monaci *de gremio*, e nel Capitolo generale di ſei anni in ſei anni ſi eleggono, o ſi traſferiſcono da un Cardine all' altro. Ecco che queſt' altra novità è parimenti contro la Legge di fondazione.

Inoltre i Monaci aſcritti nel Convento di Mileto ebbero la facoltà dell' elezione per privilegio eſpreſſo del Fondatore, e come tali erano Conceſſionari del Principe dell' eſercizio di un tal dritto. Il Corpo dell' Ordine ſi arrogherebbe oggi l' eſercizio di un dritto non a lui

lui conceduto. E questa pur anche è novità contro alla legge di fondazione. Che adunque si dovrà fare? Si dovrà o nò osservare la Legge di fondazione, o si potrà in parte osservare contro il Re N. S., ed in parte non osservare a prò dell' Ordine Benedettino?

Poveri Fondatori, dove mai si aspettavano tante disgrazie, dopo avere i loro beni consagrati alla Chiesa!

RIFLESSIONE XVI.

Mutata l' antica forma, ed estinta la Conventualità delle Chiese, e Badie Padronate si conserva il dritto ai Fondatori, e Padroni.

SI apra il varco ad una nuova ipotesi. La Religione Benedettina dica, che l' Abate futuro della Trinità, si elegga giusta la forma della concessione fatta a quei Monaci e loro successori dal Serenissimo Fondatore. Ciò posto, converrà ridurre la Badia, come era *tempore concessionis*. Ma in questo caso dovrà escludersi l' ingerenza della Congregazione

ne generale. L' Abate dovrà eleggersi perpetuo dai Monaci che si ascriveranno nel futuro Convento, e dovrà in seguito dai Monaci *DE GREMIO* far farsene l' elezione con indipendenza di tutto l' Ordine. Or si rifletta, in tale circostanza che ne avverrebbe? La persona legittima della Religione Benedettina, o sia del Corpo di tutta la Congregazione dopo decisa a suo prò la supposta causa, si troverebbe collo stesso Ordine escluso da ogni qualunque ingerenza nella Trinità di Mileto.

Ma per altro si rifletta, che questa persona legittima in un litigio così strepitoso, la cui fama è giunta oltre i Monti, non è mai comparsa, e per mio avviso non comparirà giammai; perchè se si va troppo rivolgendo in una discussione giudiziaria, quando e come si combinò questa generale Congregazione; quasi tutti i Monasteri ne rimarrebbero separati e disciolti sì per legge di fondazione, come per altri dritti imprescrittibili della Sovranità.

Se adunque la Religione Benedettina, la quale più che altri conosce non poterci avere alcun dritto, e per avventura non ignora le sue piaghe, non à voluto comparire in Giudizio, che si

avrà

avrà da fare per vedere la fine di questa così annosa controversia? Si ascolti che ne dice un Porporato di S. Chiesa. Figura il caso che un Monastero non abbia attuale Convento, e lo risolve così. Se non ci è Padronato, il Papa lo provvede e ne dispone; ma se ci fosse tal dritto, deesene far la provvista a presentazione e nomina del Re, o di altro Padrone. *Primus enim casus est* (sono sue parole) *ubi enim agitur de illis Monasteriis, quae ACTUALI CONVENT! carent; ideoque sunt sub administratione ac dispositione Papae, vel respective sunt providenda ad PRAESENTATIONEM, vel nominationem Regis, vel alterius Patroni* (1).

Questo Porporato, come ognun vede, scriveva colle massime della Curia Romana, ove regna l'opinione che mutata l'antica forma, ed estinta la Conventualità, il Monastero, il quale non riconosca alcun Fondatore o Padrone, rimanga del tutto ad arbitrio e disposizione del Papa. Questa massima può valere nello Stato Ecclesiastico, ma non mai altrove

(1) *Card. de Luca tom. XIV. part* 4. *Miscell. Eccl. disc. LIV. num.* 25. *pag.* 329.

trove pac non violarsi quei tanti dritti dei Sovrani che loro competono in questi cambiamenti, o alterazioni che avvenissero nel proprio Principato.

Egli è vero che non si nega doversi provvedere tali Monasteri senza attuale Convento a presentazione ed a nomina dei Padroni: ma in questo tal caso, se i Padroni sian di privata condizione, si conserverà il dritto a costoro; ma dovrà sempre il solo Sovrano, a cui appartiene, essere informato ed inteso per il dippiù che concerne il bene della Religione, e dello Stato.

Deesi intanto conchiudere, che per antichissimo inviolabil sistema degli stessi Canoni, e per la natura del dritto di proprietà e di dominio (1) che riteneano i Fondatori, e che tramandavano ai loro Successori (2), non si poteva ritorre senza abuso di potestà la Basilica, o il Monastero *a Dominio Constructoris*: talchè mutata la forma, ed estinto il

(1) *V.* la Scrittura intitolata: *Difesa del Real Padronato del Re N. S. sulla Chiesa e Badìa della Trinità di Mileto facc.* 109. *e segu.*

(2) *Can. Condignis Filiis, seu Nepotibus &c.*

Convento, dee esser permanente il dritto di proprietà e di dominio, che si disegnò posteriormente con la voce di padronato, il cui spirito perenne anche nella nuova polizia introdotta dal XII. Secolo a questa parte, si conserva nel necessario indispensabil consenso, senza del quale sarà sempre nulla ed abusiva ogni qualunque alterazione o cambiamento. Quindi è, che il Fondatore o chi lo rappresenta, ancorchè di privata condizione o col ritenere l'antico dritto, o almeno *Domini consensum*, può sempre far valere la sua ragione, fondata sul primitivo suo dritto.

RIFLESSIONE XVII.

Mutata l' antica forma ed estinta la Conventualità delle Chiese e Badie Regie, appartiene al Sovrano darci altra forma.

I Monaci dell'abolito Convento di Mileto col nuovo supposto Corpo di tutto l' Ordine Benedettino non si lagnarono col Papa, quando fu data in Commen-

menda la Badia di Mileto: non si lagnarono quando ne fu distrutto il titolo canonico, e con questo la sua qualità ed essenza per mezzo dell'unione estintiva fattane nell'anno 1581. da Gregorio XIII. a prò del Collegio Greco di Roma; e molto meno si dolsero dell'ultima estintiva unione fatta nel 1717. da Clemente XI. a prò della Mensa Vescovile di Mileto. Nel corso di più secoli nè i Monaci ascritti al Monastero della Trinità, quando vi perdurava la forma Monastica e la Conventualità, nè l'Ordine Benedettino riunitosi in un Corpo, pensarono a darci riparo. Vedeano essi, che il Papa dava in Commenda i loro Monasteri, e sovranamente ne disponeva, commutando la volontà dei Fondatori con abuso di potestà. Poteano ricorrere al Principe, e manifestargli anche i dritti di Fondatore, e Patrono; e pur nol fecero. Chi può indovinarne l'arcano? Se nol fecero nell' atto delle loro calamità, e della violenza che soffrivano, è segno manifesto, che non vollero nè dispiacere al Papa, nè manifestare al Sovrano le sue Regalie.

Ma Monsignor Carafa vorrebbe imboccare ai Giudici l'obbligo di sentirli. Noi già affin di vedersene l'assurdo, ab-

 bia-

biamo già intesi non solo i Monaci, i quali sono nell' altro Mondo (1), ma anche sotto il nome della recente Congregazione generale dell' Ordine, tutti i Monaci presenti e futuri (2): ed abbiam fatto palpabilmente conoscere, che tutti costoro non solo non ci hanno, ma non ci potranno mai avere ragione alcuna in una Chiesa del Re, ed in una Regalia della Corona.

Ed in vero, se si finga, che il Serenissimo Fondatore Ruggiero si fosse trovato in vita, in tempo che la Trinità di Mileto fosse stata *spreto fundatore* data in Commenda, ed in tempo che si fosse mutata anche la forma monastica, ed estinta l' originaria Conventualità; i Monaci *de gremio* non si fossero intanto doluti col Fondatore di questa mutazione, e si fossero estinti; ma introdottosi il giudizio da altri fuorchè dai Monaci si fosse finalmente in esito dichiarato appartenere il giuspadronato al Serenissimo suo Fondatore: e si finga, che l' Intrusore della Badia spargesse voci, ed istanze ai Giudici, che prima di torla a lui, dovessero sentire gl' ingrati Monaci estinti;

(1) V. sopra Riflessione XIII.
(2) V. sopra Riflessione XIV. e XV.

ti; e queſte tali voci aveſſero operato di ſoſpenderſi l'inſeparabile reintegrazione fino a che coſtoro foſſero inteſi. In tali circoſtanze il Conte Ruggiero fondatore che avrebbe mai fatto? La ragion naturale ci detta, che il meno che avrebbe fatto, ſarebbe ſtato di eſpellere toſto l' Intruſore dalla ſua Badia, e di non più nè vedere, nè arricchire più Monaci: indi avrebbe data alla Badia nuova forma la più conveniente ai tempi, alle circoſtanze, al maggior bene della Chieſa, ed alle neceſſità dello Stato.

Ma ſi finga di vantaggio, che il Fondatore ſtimaſſe bene di far riedificare in Mileto il Chioſtro, e di aſcriverci di nuovo i Benedettini, che dovrebbe torre ad impreſtito da altri Monaſteri; già mi par di vedere una ſchiera di cocolle girare nel nuovo Chioſtro erigendo. Si dovrà indi penſare al nuovo Abate, il quale non naſce già come fungo, ma dovrà crearſi per mezzo dell' elezione, e dovrà eleggerlo e coſtituirlo, come anche ſi praticò *in limine fundationis*, lo ſteſſo Sereniſſimo Fondatore, il quale concedette a quei primi Monaci per loro Abate perpetuo Roberto ſuo conſanguineo. Ed ecco il caſo manifeſtatoci dalla fondazione di dovere il fondatore

 eſer-

esercitare il libero dritto elettivo dell' Abate: ed in tal congiuntura così l' Abate, come i Monaci di nuovo si ascriverebbero al servizio della Chiesa e Badia a tenore della primitiva fondazione.

Ecco come in tal guisa sarebbero terminate tutte le girandole del Vescovo di Mileto. Egli avrebbe la sorte di scacciare dal Tempio della Trinità quei Canonici Cittadini, che compongono l' attuale Collegiata di quella Chiesa: e quel che è più, di scanonicare quel Canonico D. Antonino Grandolino, il quale come deputato di quel Capitolo gli à coraggiosamente resistito per il corso di dodici anni. Avrà pur anche la sorte di vedersi in Mileto un Abate Mitrato cocollato perpetuo, e non sessennale, indipendente dalla Congregazione generale dell' Ordine, nè avrà più il campo di parlar di unione, nè di andare indagando *exequatur impliciti*, ed assensi presunti.

Le quali cose così preparate, non vi à dubbio, che il nostro graziosissimo Sovrano rappresenta il Fondatore Ruggiero. Il giudizio è già finito con chi tiene in mano una Regalia della Corona. I Monaci ascritti a quel Convento sono nel numero de' più. Niun altro può a-

verci

verci dritto che non sia *de gremio* giusta la legge di fondazione. L'Abate Roberto consanguineo del Conte Ruggiero eletto e costituito dall' istesso Conte per primo Abate di quel Monastero è passato all'altra vita. I successori di costui anche sono trapassati. Non vi sono Monaci *de gremio* concessionarj del Fondatore per eleggersi il nuovo Abate perpetuo a tenore dell' istessa Legge di fondazione. In somma non ci è più forma Monastica, nè Conventualità regolare. Il Cardinal de Luca pretende, che la Badia ove manchi l' attuale Convento si provvegga *ad praesentationem, vel nominationem Regis, vel alterius Patroni*, per far conoscere, che non si perde mai il nativo dritto dei fondatori, e di coloro che gli rappresentano nel caso che si estinguesse la Conventualità.

Ma con buona pace di questo Porporato, trattandosi di fondazioni Regie, la cosa è diversa, nè convien confondere, come egli à fatto, il dritto Regio con la ragion dei privati. Dappoichè nei Sovrani al dritto di fondazione e dotazione si cumulano tutti gli altri titoli, e dritti individui della Sovranità. Intanto dipenderà dal Sovrano arbitrio, e non dai Giudici il risolvere, se conosca utile

 e ne-

e necessario far riedificare il nuovo Chio-stro in Mileto, introdurvi o nò Monaci, ed in questo caso eleggervi il nuovo A-bate perpetuo, concedere o nò il nuovo privilegio ai Monaci di eleggersi l'Aba-te nelle future vacanze. E pur questo tal privilegio non escluderebbe l'Assen-so Sovrano, nè il dritto inabdicabile di proprietà, come dimostrammo nell' altra Scrittura (1). Dovrà finalmente tutto di-pendere dal Sovrano arbitrio darci quella forma che stimerà più convenire al be-ne della Chiesa, e dei Popoli. Chi à l' ardire di non riconoscere questa Supre-ma Regalìa nei Sovrani, distrugge l'es-sere del Principato, e sconvolge il fon-damento della Sovranità, e del Trono.

I Giudici di appello non potevano concorrere colla idea di Monsignor Ca-rafa a sì orribile sconvolgimento; dappoi-chè il Re N. S. à più volte sovranamen-te dichiarato, e ricordato ai suoi Magi-strati che „ siccome l'entrare in termi-

„ ni

(1) Scritt. intitol. *Difesa del Real Padronato del Re N. S. sulla Chiesa e Badìa della SS. Trinità di Mileto contro al gravame proposto da Monsi-gnor Carafa*, *facc.* 110. *& seq.*, *e facc.* 139. *a* 141.

" ni di economia è fuori della facoltà
" dei Giudici circoscritta nell' esecuzio-
" ne delle Leggi , così nella causa del
" Regio Padronato di Bagnara si ebbe per
" massima fondamentale della Sovranità,
" che nella reintegrazione al Regio Pa-
" dronato di Chiese Conventuali, quan-
" do non sia mutata l' antica forma, ed
" estinta la Conventualità, nel qual ca-
" so resta al Sovrano la libertà di dare
" altra forma , come tuttogiorno si
" pratica , non dee controvertirsi il drit-
" to di eleggere , che al Re si appartie-
" ne. "

RIFLESSIONE XVII.

L' azione di revindicare i Regj Padronati si è conservata ai Sovrani in tutte le vicende dei Secoli.

QUi si fa avanti un' altra ipotesi. Si finga, che Monsignor Carafa non ostante la dichiarazione del Regio Padronato della Badia, creda che potesse rimanere incorporata alla sua Chiesa Vescovile, in forza dell' unione fattan da

Clemente XI. nel 1717., ed in forza anche del Concordato del 1741. Questa ipotesi se reggesse, si vedrebbe un nuovo portento sulla Terra Si è di sopra dimostrato esser massima indubitata, che con l'unione estintiva i Benefizj periscono, e diventano zolle (1). Se potesse aver luogo l' unione del 1717. non ci sarebbe più il Benefizio, e molto meno il Regio Padronato. I due decreti uniformi dichiarano esistenti l'uno e l'altro: *Abbatiam SS. Trinitatis FUISSE ET ESSE IURIS PATRONATUS S. R. M.* Dunque i Giudici di prima e di seconda istanza con tal dichiarazione ebbero per nulla ed abusiva ogni unione, che fa perire il titolo, e'l Padronato. E così per fatto e per dritto aver la doveano: ecco il perchè. Il Papa Gregorio XIII. nel 1581. pretese di unire la Trinità di Mileto al Collegio Greco di Roma, come se la Badia fosse di libera Collazione Pontificia.

A questa tale unione manca non solo l'assenso del Re, ma anche il Regio *Exequatur*; e se l'uno e l'altro stati ci fossero, ci sarebbe mancata la scienza del Sovrano, che la Badia era di Regia fon-

(1) *V. sopra Riflesf. V.*

fondazione, e di Regio suo Padronato. Indi il Papa Clemente XI. nel 1717 volle unire la stessa Badia alla Mensa Vescovile di Mileto con una pensione a prò del Collegio Greco. A quest' altra unione manca parimenti non meno l' Assenso del Sovrano, che il Regio *Exequatur*. E se parimenti l' uno e l' altro stati ci fossero, è mancata nella persona del Sovrano la scienza specifica di esser la Badia di Regio suo Padronato: dappoichè in questo caso per invariabile Polizia del Regno non si è prestato mai alcun consenso nè da' Sovrani, nè da' Magistrati; giacchè i primi non han voluto mai, che i dritti della Corona su tal particolare soffrissero alcuna diminuzione, ed i Magistrati, sebbene abbian fatto talvolta correre per la infelicità de' tempi, gravissimi pregiudizj, pure su l' assunto delle Regie fondazioni e Padronati hanno essi sempre resistito all' intraprese di Roma (1). Anzi quelch' è più degno di riflessione è appunto, che Roma stessa, ed i Sommi Pontefici fin dall' erezione della Monarchia, ed in tutte le

D 6 tante

(1) *V. Chioccarell MSS Giurisdizionali tom. VI., e tom. XIII.*

tante vicende non anno potuto inoltrarsi oltre, che abbiano preteso così nelle abusive investiture, come in altri pubblici atti ritorre a' Sovrani quelche sempre la Chiesa, ed i Canoni non negaron mai a' più vili privati, a prò de' quali concorresse la giustizia del titolo.

Lungo sarebbe, se in questa riflessione si volessero aggruppare infiniti monumenti che ci sono di ogni età, per assodare questo incontrastabile assunto. Basterà solo di riflettere, che in tempo dei Re Angioini, allora quando campeggiò oltre credenza l'abusivo potere Pontificio, avendo il Papa conferite la Chiesa di S. Pietro, e la Cappella di S. Maria *ad Laurentum* in Diocesi di Penne, il Re Roberto ebbe come nulle tali provviste, e l'una e l'altra volle conferire a Pietro Bonetti suo Segretario, Consigliero, e Cappellano Regio, come rilevasi dal tenore della suddetta Collazione, ove si leggono le seguenti parole: *Non obstante quod aliis fuerat collata per Summum Pontificem: ex quo per Regesta Regalia diligenter quaesita & inspecta praeterea compertum fuit, memoratam Ecclesiam S. Petri cum praedictis iuribus ac pertinentiis suis, ad collationem*

Re-

Regiam legitime, & rationabiliter pertinere (1).

Or se tutto ciò à avuto luogo nei tempi i più infelici in trattandosi di una sola

(1) Ciò si rileva dal Registro degli anni 1331. e 1332. *lit. A. fol.* 23. Oltre a ciò si rifletta, che nelle Investiture date agli Angioini, nelle quali si pretese far lo spoglio de' dritti della Sovranità che competevano *JURE MAJESTATIS* nelle elezioni, nelle quali dovea il Sovrano concorrere col Real assenso *ante, in, & post electionem*, si lasciarono illesi i Padronati. *V. Chioccarell. MSS Giurisdizionali tom. I.* Vi sono luminosi esempj in tempo di Carlo I. d' Angiò e de' Successori di aver esercitato il dritto Collativo, non che il semplice dritto di nomina e presentazione. *V. Chioccarell. MSS. Giurisdizionali tom. VI* E quantunque in molte Chiese e Monisterj in tempo de' Re Angioini si conservasse l'esercizio del gius padronato Regio, pur non di meno essendo stati in seguito occupati dalla Dateria Romana; sono stati revindicati alla Corona, come fra le altre la Rettoria della Chiesa di S. Giovanni *de Balio*

ſola collazione Pontificia, e ſe il Re Roberto provvide ſovranamente le ſue Chieſe dopo la provviſta del Papa, che avrebbe fatto queſto Principe, ſe il Papa non aveſſe

lio Militum di Montefuſcolo provveduta con atto libero Collativo dal Re Roberto a' 24 Ottobre del 1339. Il Monaſtero o ſia Badìa di S. Maria della Vittoria di Scurcola, ed il Monaſtero o Badia di Real Valle, l' uno e l' altro conceduto all' Ordine Ciſtercienſe, ed a' Monaci di Provenza, delle quali la prima ove è eſtinta la Conventualità, ſi è rivendicata alla Corona, e la ſeconda data in Commenda, ſi è parimenti reintegrata. E l' Imperator Carlo VI. ſurrogò a' Monaci Ciſtercienſi di Provenza, a cui *in limine fundationis* fu conceduta, i Monaci Nazionali. *V. gli atti nella Curia del Cappellan Maggiore per la Badìa di Real-Valle*. Nel 1589. con iſtanza Gio. Carlo *de Bellis* Cherico Napoletano manifeſtò al Vicerè l' occupazione fatta di tre Beneficj Regj, e poſe il tutto in chiaro: come ſi rileva dalla Relazione del Cappellan Maggiore fatta al Vicerè di quel tempo preſſo lo ſteſſo *Chioccarell. MSS. Giuriſdizionali tom.*

avesse tentato di conferirle per una sol volta, ma di unirle perpetuamente ad altra Chiesa, con abolirne ed estinguerne i titoli, e coi titoli i dritti Sovrani?

Non si troverà in tutta la nostra Storia, e nel corso di tanti secoli, chi avesse opinato essersi o potuto o voluto questo Sovrano dritto abolire: il che si è parimenti in tutti gli Stati Cattolici di Europa costantemente osservato. Nello stesso Concilio di Trento si vollero lasciare

---

tom. VI. Nel 1603. essendo stata conferita la Badìa di S. Pietro di Loreto dal Vicerè; D. Gesualdo Casale che aveala ottenuta dalla Dateria, tentò di spogliarne il provvisto del Vicerè fino a farlo scomunicare *ad dimittendam possessionem*, e l'istanze su di ciò del Promotor Fiscale del Real Patrimonio, come presso *Chioccarell. MSS. Giurisdizionali tom. VI.* Donde si ricavano le continue sorprese della Curia Romana sopra i Benefizj di Regio Padronato, e le occupazioni fattene; e si rileva parimenti che in tempo che questo Regno soggiaceva alla condizione di Provincia quando alcuna volta avveniva che il Magistrato avesse scienza dell'occupazione, si procurava darci riparo.

ſciare illeſi i dritti dei Principi nella ragion dei Padronati; ſoltanto ſi preteſe nel Capitolo 9. della Seſſione 25. d' introdurre una limitazione in pregiudizio dei privati: e perciò queſto capo fu riparato nel Regno, e come tale non accettato, e non mai oſſervato; anzi i Magiſtrati tuttodì non danno mai corſo a qualunque libera Collazione, ove appariſca leſa la ragion dei privati, e non ſi fa valere qualunque preſcrizione di Secoli, come ſi rileva dai Regiſtri della Real Camera di S Chiara (1). Ed il Delegato della Regal Giurisdizione in tutti i caſi che occorrono di unioni fatte di Benefizi di Padronato a prò di Parrocchie, di Seminari, o di altri titoli Eccleſiaſtici, toſto ci ripara con reſtituira il dritto, e l' eſercizio a chi l' à perduto. E finalmente per invariabile ſiſtema del noſtro Regno non ſi è mai dato alcun corſo ad alcuna provviſta Pontificie nel caſo che nei Regiſtri dell' Offizio del Cappellan Maggiore ſi trovaſſe il Benefizio, la Badia, o la Prelatura deſcrit-

ta

(1) *V. i Regiſtri della Real Camera, Conſulte, e notamenti.*

ta tra i Padronati Regj ! o Feudali (1): e perciò l'azione di revindicare gli uni e gli altri dalle sorprese della Corte di Roma si è conservata maisempre nel Regno in tutte le vicende dei Secoli.

RIFLESSIONE XIX.

Regalie de' Sovrani nelle Unioni, e Traslazioni di Benefizj, e Prelature.

MA contempliamo un poco la Bolla di Clemente XI., e quelche ne seguì. Questo Pontefice volle a se avocare la causa lungo tempo agitata tra i Vescovi di Mileto, ed i PP. della espulsa Compagnia, come Possessori della Trinità. Questi erano nel possesso di tutta la Giurisdizione quasi Vescovile, e ci furono fin al 1717.. Il Papa adunque con un Motuproprio unì la Badia alla Mensa Vescovile di Mileto con tutti i suoi beni, grancie, diritti, e giuri-sdi-

---

(1) *V. i Registri dell' Officio del Cappellan Maggiore.*

sdizioni. Dichiarò estinto il nome, il titolo, e l'essenza, e la qualità della suddetta Badia, e la riputò come *praedium* di quella Mensa Vescovile. Impose alla suddetta Mensa, e non già alla Trinità ridotta alla condizion di predio la pensione a prò del Collegio Greco (1). Sa-

(1) Nella Bolla di Clemente XI. del 1717. si leggono le seguenti parole: *Unionem de dicto Monasterio a Gregorio Praedecessore praedicto eidem Collegio ut praefertur factam, & suum etiam, ut praefertur, effectum sortitam, firmis tamen remanentibus SUPPRESSIONE & EXTINCTIONE NOMINIS, tituli, denominationis, ESSENTIAE, & QUALITATIS, & DIGNITATIS ABBATIALIS ejusdem Monasterii, per eundem Gregorium praedecessorem in actu unionis praedictae, etiam ut praefertur, factis Apostolica Auctoritate dissolvimus, ipsumque Monasterium, cujus fructus, redditus, & proventus ad centum, & tresdecim florenos auri cum uno tertio alterius floreni similis in Libris Camerae Apostolicae, ut etiam accepimus ad praesens taxati reperiuntur, illiusque bona mobilia sacra, & prophana, im-*

Sarà curioso ognuno di sapere, se in questa sì strana metamorfosi fu inteso il Se-

---

immobilia, semoventia, res, proprietates, domos, vineas, praedia, possessiones, canones, census, responsiones, actiones, nec non loca, castra, villas, ac jurisdictiones quascumque, tam spirituales, quam temporales, ac mixtas ubicumque, & in quacumque Dioecesi & Provincia existentia, & ad dictum Monasterium quomodocumque, & qualitercumque spectantia, nec non quaecumque privilegia, indulta, praeeminentias, praerogativas & antelationes, ac jus conferendi, tam simplicia, quam curam Animarum annexam habentia beneficia Ecclesiastica, nec non Parochiales Ecclesias locorum, Castrorum, & Villarum hujusmodi jurisdictionis, si quae sit dicti Monasterii, quibus illius Abbates pro tempore existentes ante unionem praedictam quomodolibet gaudebant, & gaudere poterant, & post unionem praedictam dictum Collegium gavisum est, & gaudere potuit, ac gaudet de praesenti, a praedicto Collegio Apostolica auctoritate praedicta perpetuo dismembramus, separamus, & abdicamus, illaque

sdizioni. Dichiarò estinto il nome, il titolo, e l'essenza, e la qualità della suddetta Badia, e la riputò come *praedium* di quella Mensa Vescovile. Impose alla suddetta Mensa, e non già alla Trinità ridotta alla condizion di predio la pensione a prò del Collegio Greco (1).

Sa-

(1) Nella Bolla di Clemente XI. del 1717. si leggono le seguenti parole: *Unionem de dicto Monasterio a Gregorio Praedecessore praedicto eidem Collegio ut praefertur factam; & suum etiam, ut praefertur, effectum sortitam, firmis tamen remanentibus SUPPRESSIONE & EXTINCTIONE NOMINIS, tituli, denominationis, ESSENTIAE, & QUALITATIS, & DIGNITATIS ABBATIALIS ejusdem Monasterii, per eundem Gregorium praedecessorem in actu unionis praedictae, etiam ut praefertur, factis Apostolica Auctoritate dissolvimus, ipsumque Monasterium, cujus fructus, redditus, & proventus ad centum, & tresdecim florenos auri cum uno tertio alterius floreni similis in Libris Camerae Apostolicae, ut etiam accepimus ad praesens taxati reperiuntur, illiusque bona mobilia sacra, & prophana,*

im-

Sarà curioso ognuno di sapere, se in questa sì strana metamorfosi fu inteso il Se-

immobilia, semoventia, res, proprietates, domos, vineas, praedia, possessiones, canones, census, responsiones, actiones, nec non loca, castra, villas, ac jurisdictiones quascumque, tam spirituales, quam temporales, ac mixtas ubicumque, & in quacumque Dioecesi & Provincia existentia, & ad dictum Monasterium quomodocumque, & qualitercumque spectantia, nec non quaecumque privilegia, indulta, praeeminentias, praerogativas & antelationes, ac jus conferendi, tam simplicia, quam curam Animarum annexam habentia beneficia Ecclesiastica, nec non Parochiales Ecclesias locorum, Castrorum, & Villarum hujusmodi jurisdictionis, si quae sit dicti Monasterii, quibus illius Abbates pro tempore existentes ante unionem praedictam quomodolibet gaudebant, & gaudere poterant, & post unionem praedictam dictum Collegium gavisum est, & gaudere potuit, ac gaudet de praesenti, a praedicto Collegio Apostolica auctoritate praedicta perpetuo dismembramus, separamus, & abdicamus, illaque

Sereniſſimo Conte Ruggiero Fondatore, il quale non previde mai queſto caſo, che della Badia delle Trinità ſe ne formaſſe una zolla, e zolla del Veſcovato. Il Fondatore, quando accadde queſto avvenimento, per noſtra diſavventura era morto. In queſto caſo dovea ſentirſi chi lo rappreſenta. Ma il Papa non ſe ne curò nè poco, nè punto. Se ſi legge la Bolla, ſembra che il Papa nulla ſapeſſe della Regia fondazione, giacchè in quella non ſe ne fa alcun motto. Or nell' ipoteſi di quella ignoranza, ſe il Papa diſpone dell' altrui, ignorando l' altrui diritto, eſclamano tutte le Leggi divine, ed umane, che una tal diſpoſizione, qualunque ſiaſi, ſarà nulla in eterno, nè ſi può mai preſumere, che abbia potuto l' altrui diritto pregiudicare giammai.

Nelle unioni de' Beneſizj, o Prelature, colle quali uno di eſſi ſi eſtingue, e s' in-

que ſic diſmembrata, ſeparata, & abdicata, illorumque fructus cum omnibus & ſingulis dicti Monaſterii juribus, privilegiis, antelationibus, ac juriſdictionibus, ſi quae ſint, eidem Monaſterio quomodolibet competentibus, Menſae Epiſcopali Eccleſiae Mileten. &c.

e s' incorpora all' altro, il Sovrano ci dee concorrere per più titoli. Primo, come Capo del Corpo politico, e Signore territoriale. Secondo, come Protettore della Chiesa, e de' Canoni. Terzo, come Signore de' Feudi, e delle Giurisdizioni, che si tengono dalle Prelature. E quarto finalmente, come Fondatore, e Patrono. Può talvolta avvenire, che questi due ultimi titoli, cioè di Signore de' Feudi o delle Giurisdizioni, e di Fondatore o Patrono possano mancare per difetto dell' esistenza di questi due diritti; ma in questo sol caso sempre rimangono i primi due titoli: e dove concorrono tutti e quattro, come nel caso nostro, tutti e quattro specificamente si richieggono.

Il Sovrano, come Capo del Corpo Politico, e come primo Proprietario de' beni, e Signore territoriale, ha il suo interesse nelle unioni estintive, che si fanno nel suo Stato di due corpi o persone morali, e massimamente quando si tratta di unione a prò de' luoghi stranieri; e come Vindice, e Sovrano Moderatore della volontà de' Defonti dee egli solo quelle difendere e dirigerle o commutarle al comun prò dello Stato.

Il Sovrano come Protettore della Chie

Chiesa e de' Canoni non dee permettere la estinzione de' titoli, e Ministerj Ecclesiastici, la quale fosse contraria alle canoniche sanzioni.

Il Sovrano in qualità di Signore de' feudi o delle Giurisdizioni che derivano alle Prelature dal fonte della Sovranità, dee esaminare e vedere nelle unioni, come questa traslazione si faccia, per concorrere ad approvarle, per trasferirvi gli stessi diritti, e per riconoscere i nuovi Concessionari.

E finalmente il Sovrano come fondatore e patrono dee nelle unioni specificamente concorrere per lo special titolo di fondazione e dotazione che gli compete (1).

Or si rifletta, che mai fecero due Romani Pontefici. Gregorio XIII. unì pri-

---

(1) *V. Traitè de l'Autoritè des Rois touchant l'Administration de l'Eglise pag. 310. e 311.: Mais il est encore plus absolu en qualitè de Fundateur, à l'egard des biens apartenant à l'Eglise de fondation Royale, parce que comme j'ai dit, ces biens, quoi qu'apartenant à l'Eglise, demeurent toûjours en quelque sorte seculiers, & sujets immédiatement à l'autorité Royale.*

prima la Badia della Trinità al Collegio Greco di Roma. Questa unione fu di una Prelatura del Regno ad un luogo pio fuori del Regno. Si finga, che questa tal Prelatura fosse stata di mera, e libera Collazion Pontificia: ci dovea certamente concorrere il Sovrano così in qualità di Signore territoriale, come in qualità di Protettore de' Canoni e delle Giurisdizioni annesse a tai Prelatura. Niuna di queste Sovrane Regalie intervenne a quello spoglio.

Il Pontefice Clemente XI. nell' altra unione del 1717. dispose della Badia della Trinità, la unì alla Mensa Vescovile di Mileto con gravaria di una perpetua pensione a prò dello stesso Collegio. Doveva in tali circostanze il Sovrano esser di tutto informato per concorrere in forma specifica ad approvare così l'unione, come la pensione, e quì far uso di tutte le sue Regalie, che sorgono dai titoli di Signore Territoriale, di Protettore de' Canoni, di Signore delle Giurisdizioni e dei Feudi, e di unico e Sovrano Moderatore delle volontà de' defonti. Dappoichè qualunque cosa si faccia dal Romano Pontefice, che venga a violare uno di questi sacrosanti diritti inabdicabili della Sovranità, sarà maisempre nulla ed abusiva. Ma

Ma finalmente se concorre nella persona del Sovrano la qualità di Fondatore e Dotatore della sua Real Badia Padronata, si rende più che indispensabile la solenne forma del Regio Assenso, come quella che dee comprendere la scienza specifica del proprio diritto. Ed è costante universal sistema in tutti i Principati Cattolici, che il violarsi questo diritto nelle unioni o traslazioni, nelle quali si estinguono i Titoli, le Prelature, e i Padronati, manifesta una violenza ed uno spoglio così intollerabile, che siccome è stato proscritto da' Canoni e dalla Chiesa nella ragion de' Privati; così nella ragion de' Sovrani è tanto più abusivo ed enorme, quanto è un attentato distruttivo de' diritti del Principato.

RIFLESSIONE XX.

Requisiti nelle unioni delle Chiese e Badie di gius Padronato.

IN grazia di Monsignor Carafa si ponga quì un fatto, che non mai ci è stato. Siasi fatta l'una, e l'altra unione da i due Papi Gregorio XIII. e Clemen-

mente XI. *cognita causa*, e con tutte le chieste solennità; ci sia il Sovrano concorso co' titoli di Signore territoriale, di Protettore de' Canoni, e di Signore de' Feudi, e ci sia concorso in tempo, che ignoravasi la legge di fondazione. Vengano in Napoli le Bolle per darsi loro l' *Exequatur*, e si accordi. Se poi avverrà, che si venga a notizia della Regia fondazione, e del Regio Padronato: se ne formi un giuridico esame, e si dichiari a prò del Sovrano. In queste circostanze, che si dovrà fare? Va in bocca di tutti la volgar massima: *Provisiones Apostelicae NON MUTANT statum Beneficii juris patronatus, nec patronis NOCENT docentibus de suo jurepatronatus* (1).

Le Provviste Apostoliche autorizzate dalla pubblica autorità non mai sono valevoli a distruggere il jus padronato, nè posson mai nuocere a' Padroni, che lo dimostrino. In tempo delle provviste il Sovrano, che ci è concorso per altri titoli della Sovranità, ignorando quello di Fondatore, non si presume mai di aver rinunziato ad un dritto, ch' egli

(1) *Salgad. de Reg. protect. part.* 3. *cap.* 10. *n.* 27.

ignorava: anzi come questo è un articolo di fatto, si presume nel dubbio, che il fatto ignori; dappoichè anche il Principe *ea, quae facti sunt ignorare* PRAESUMITUR (1).

Se poi si veggono le Bolle: in queste nè di solennità, nè di assenso, nè di Regia fondazione, nè di padronato apparisce vestigio. Le stesse Bolle contengono titoli viziosi, che non potran mai far presupporre quel che essenzialmente si richiedeva: *Cum enim ex Bullarum productione appareat de vitio, & nullitate unionis; cessat omnis praesumptio solemnitatis, quae ex temporis lapsu elici potuisset, cum de contrario appareat de ipso titulo* (2).

Ma vi è di più. Se anche nell' istrumento di unione si dicesse esservi intervenute le chieste solennità, le quali non altronde apparissero; in tal caso non si presta alcuna fede all' istesso istrumento: l' unione è nulla, ed il Benefizio unito si può provvedere: *Unio IPSO JURE EST NULLA, si non sit solemnitas servata; & Beneficium sic unitum, PO-TEST*

---

(1) *S Igad. ibid. n.* 24.

(2) *Molin. consf* 44 *V. Fevret. de l' Abus. liv.* 2. *chap.* 2 *pag.* 232.

TEST IMPETRARI. *Nec CREDERETUR instrumento unionis, dicentis solemnitates intervenisse* (1).

Ecco che le nostre ipotesi aggruppate non solo non giovano all' intenzione del Vescovo di Mileto, che anzi cogl' istessi Curiali rimane il suo assunto dannato, e proscritto.

RIFLESSIONE XXI.

Nel 1717. il Vescovo di Mileto prese il possesso della Badia con tutte le giurisdizioni spirituali, e temporali senza nè assenso, nè Regio exequatur.

EGli è tempo di riflettere su di ciò, che avvenne dopo il moto proprio di Clemente XI. Questo moto proprio, spedito già *in forma gratiosa*, fu segnato nel dì 13 Agosto del 1717. Monsignor Bernardini Vescovo di Mileto porse supplica al Vicerè per il Regio exe-

(1) *Rebuff. prax. benefic. in regul. de unionib. glos.* 5.

exequatur, e ne ottenne la decretazione, che il Cappellan Maggiore vedesse, e riferisse. La Curia fece la seguente relazione = *Eccellentissimo Signore. Per ubbidire agli ordini di V. E. ho visto una Bolla sub plumbo, colla quale S. Santità provvede, e fa grazia al Supplicante dell' unione della Badia della SS Trinità della Città di Mileto al Vescovado di detta Città, come più ampiamente appare da detta Bolla spedita in Roma idibus Augusti 1717. In esecuzione desidera di quella avvalersi; supplica V. E. per il Regio exequatur. Pertanto veduto e considerato l' affare, inteso in ciò il parere del Regio Consigliere D Carlo Jannelli mio ordinario Consultore, son di voto, che l' E. V. può restar servita di concedere al Supplicante il Regio exequatur, non APPARENDO da' libri di questo Uffizio esser detta BADIA de jure patronatus Regio, nè di Barone. E questo è quanto occorre riferire all E. V. Da Casa in Napoli 23. Agosto 1717. D. Diego Vincenzo de Vidania = D Carlo Jannelli* (1).

La-

(1) V. il registro della Curia del Capp. Magg.

Lasciando quì di riflettere sulla maravigliosa fretta, che si diè il Vescovo di Mileto per carpire l'*exequatur* sul motoproprio del Papa; dappoichè si osserva, che la Bolla fu spedita in Roma *idibus Augusti*, e che poi dieci giorni dopo, o sia nel dì 23 dello stesso mese fu segnata la relazione affermativa in Napoli. Egli è vero, che la Curia non avvertì a tutte le altre solennità, che si richiedevano, e che da noi sono state di sopra accennate. Solo avvertì a quelche è l'assorbente nella presente controversia, cioè, che poteva concedersi l'*exequatur* al Vescovo, per non apparire da' Libri dell' Officio del Cappellan Maggiore esser la Badia della Trinità *de jure patronatus* Regio, nè di Barone. Che è quanto dire, che se tale appariva da que' libri, come tale era per esistenza di diritto, ed oggi si è dichiarata, sarebbe stato un delitto della Curia, se ci avesse dato corso colla sua affermativa relazione.

Ci sarà più che dire, dopo che la Curia del Cappellan Maggiore oggi ha dichiarato con due decreti uniformi esser la Badia della Trinità *de jure patronatus Regio*?

Ma si vegga, che mai fece l'abolito Collaterale in vista dell'affermati-

va relazione della Curia. Il Collaterale non diè mai l'*exequatur*, ma è notabile l'accortezza del Vescòvo di Mileto Monsignor Bernardini. Questi contemporaneamente, che si spediva la relazione della Curia del Cappellan Maggiore, ricorse al Delegato della Real Giurisdizione con un memoriale del seguente tenore: *Il Procuratore di Monsignor Vescovo di Mileto, supplicando dire a V. S. qualmente vertendo lite fra detto suo Principale col preteso Vicario della Badia della SS. Trinità di Mileto circa la GIURISDIZIONE SPIRITUALE, E TEMPORALE sopra i luoghi di detta Badìa, Ave detto Monsignor Vescovo ottenuto in Roma decreto favorevole dell' aggregazione di detta Badia al suo Vescovato, ed ottenute le dovute spedizioni sotto la data de'* 13. *Agosto corrente, sopra del quale ha supplicato S. E. del Regio exequatur. E perchè per le* correnti ferie *vi corre dilazione di tempo per le spedizioni di detto Regio exequatur, ed all'incontro restando* con tal decreto *sospesa la pretesa giurisdizione di detto Vicario, perlochè viene a patire detrimento lo stato SPIRITUALE, E TEMPORALE di detti luoghi: pertanto supplica VS. ordinare, che pendente detta spe-*

spedizione del Regio exequatur, sia lecito a detto suo Principale valersi del decreto suddetto, e da VS. oltre giusto l'avrà ut Deus.

In piè di tal memoriale si decretò così. *Pendente expeditione Regii exequatur, liceat relicta Copia in Curia Reverendi Regii Cappellani Majoris* = Datum Neapoli die 1. mensis Augusti 1717. = Argento R. & P. = Pescarini (1). In virtù di questa decretazione il Vescovo di quel tempo prese il possesso della Badia, e di tutta la giurisdizione spirituale e temporale esercitata sopra tutti i luoghi di sua pertinenza da i Possessori *pro tempore*.

Quì è bello il vedere, che il Vescovo di Mileto carpì la decretazione favorevole dal calebre Gaetano Argento nel dì 21. Agosto 1717., cioè due giorni prima della data della Relazione della Curia: la carpì con esporre di aver ottenuto in Roma decreto favorevole dell'aggregazione della Badia al Vescovato, senza nominar Bolla, moto proprio, o unione fatta da Clemente XI.

 Ma

(1) *V. il registro della Curia del Cappellan Maggiore degli anni 1738. e 1739. in fine.*

Ma checchè ne fia di ciò; ben si rileva dal Memoriale del Vescovo quelche per altro è innegabile, che la Trinità di Mileto fin al 1717. era in possesso della Giurisdizione spirituale, etemporale sopra tutti i luoghi della Badia fino al momento della nulla ed abusiva unione, e fino a quel *Liceat* del Delegato della Real Giurisdizione, *pendente expeditione Regii exequatur*. Questa spedizione del Regio *exequatur* è tuttavia pendente, nè si curaron più i Vescovi dopo quel *Liceat* di farvelo interporre, e se anche fosse stato interposto, quella clausula salutare, che non appariva esser la Trinità di Mileto di Regio Padronato, avrebbe saldata ogni piaga, ed ogni preteso pregiudizio.

RI-

RIFLESSIONE XXII.

Nel 1735. il Rettore del Collegio Greco chiese l' exequatur sulla Bolla d' unione : gli fu negato e perchè?

PAssiamo all'anno 1735.; nel qual anno essendosi di Real Ordine insinuato dal Delegato della Giurisdizione a tutti i Prelati, e Beneficiati del Regno, di non pagar veruna pensione a qualunque persona, ancorchè fosse Nazionale, che non giustificasse di avere ottenuto sopra la Bolla della pensione il Regio *exequatur*. Il Vescovo di Mileto sospese il pagamento a prò degli Espulsi; ed allora fu, che si vide comparire il Rettore del Collegio Greco nel domandare il Regio *exequatur* sopra la Bolla del 1717. di Clemente XI. Fu incaricata la Curia di riferire, ed il Consigliere D. Ferdinando Porcinari il qual erane Consultore, nel dì 27. Novembre del 1738 diè fuori una lunga sua Relazione, nella quale, dopo di aver detto quelche era accaduto nel 1717., e quelche aveva ottenuto il Vescovo penden-

te la spedizione del Regio *exequatur*, acciocchè non patisse detrimento lo *stato spirituale* e *temporale* della Badia, e del possesso che prese il Vescovo de' Beni, e Giurisdizioni, ed il Collegio Greco della pensione, senza darsi più cura nè l'uno, nè l'altro di domandare il Regio *exequatur*, volle indagare l'origine di questa Badia, e dal Rettore del Collegio Greco gli fu esibita una Copia di privilegio dell' anno 1102. del Conte Ruggiero Fondatore (1).

Il Consiglier Porcinari, non ostante che dal Rettore del Collegio Greco si era opposto tutto quello, che oggi il Vescovo di Mileto in tanti suoi scritti ha replicato, cioè che il Conte Ruggiero non si riservò Padronato, per essersi spogliato dalla facoltà di eligere l'Abate, per aver eretta la Badia per la salute dell' anima, e per la remissione de' suoi peccati, per non aversi altro riservato, che *unum panem*, *&* *unam ju-*

(1) Si noti, che la Copia del Privilegio del 1102. del Conte Ruggiero fondatore non si trova negli atti della Curia del Cappellan Maggiore, ma si è fatta volare dal Registro dell' anno 1738. e 1739., e ne appariscono i vestigj.

justam vini, e per averla offerta, e sottoposta immediatamente alla S. Sede Apostolica; pur non di meno entrò a considerare, che trattandosi di doversi concedere il Regio *exequatur* a qualunque Bolla di unione, si dovea badare di non offendere *una delle tre speciali Regalie*, che a' Principi Sovrani competono, cioè o del Padronato, o della protezione de' Canoni, e della disciplina Ecclesiastica, o della Sovrana difesa de' suoi Vassalli da qualunque torto, e violenza.

Ciò premesso, entra questo Ministro a parlare della prima Regalia del Padronato, e dal solo Privilegio di Ruggiero rileva il diritto del Padronato, e un diritto di proprietà inaddicabile dalla Corona a differenza de' privati. E dopo di aver risposto alle frivole eccezioni del Collegio Greco, e specialmente a quella, che il Conte Ruggiero avendo sottoposto il Monastero immediatamente alla Giurisdizione della S. Sede, portò seco la remissione del diritto padronato, sù di cui quel Ministro considerò, *che una tal espressione altra cosa non operò, se non se sottrarlo dalla giurisdizione del Vescovo di Mileto, e renderlo immediatamente alla Santa Sede soggetto a riguardo dello spirituale, e sotto la di*

lei protezione secondo in quei Secoli sovente praticavasi, siccome si attesta dagli Scrittori gravissimi che simili privilegj hanno interpetrato: ed indi lo stesso Ministro immediatamente soggiugne le seguenti parole: *Se così è dunque, non dee sembrare strano a chi che sia il sentire, che V. M., che le ragioni di Ruggiero rappresenta, pretendere ben possa di essere al padronato da quello acquistato sù del Monastero della SS. Trinità succeduto.*

Passa in oltre il Consiglier Porcinari a far un *ipotesi*, nel considerare il Monastero della Trinità, come del tutto di libera Collazione Pontificia. E quì entra ad accennare i pregiudizj della Bolla del 1717., che da quella si recano alla protezione e difesa che per diritto di Regalia si appartiene al Sovrano, ove siasi inferito torto o violenza anche dal Sommo Pontefice. E sù di ciò dopo di aver premesso che a qualunque unione ci dee concorrere l'espresso consenso del Sovrano conchiude così: *Posto ciò, non ha dubbio, che per dar l'exequatur alla Bolla dell'anno* 1717., *deesi da V. M. determinare, se convenga al suo Real servizio, ed al beneficio del Regno far seguire l'unione al Vescovato di Mile-*

to,

to, e far continuare l'antica fatta da Gregorio XIII. al Collegio, che seco portan la soppressione del Monastero di Ruggiero fondato, e la manifesta, ed incontrastabile contravvenzione alle Leggi e condizioni primiere della fondazione.

E per ultimo crede lo stesso Ministro doversi anche riflettere se si stimi anche giusto vendicare il torto recato all' Ordine de' Benedettini. Ma tuttociò sù l'ipotesi, come si è di sopra accennato, che non potesse reggere il Padronato. E finalmente questo stesso Ministro tolta di mezzo qualunque ipotesi, conchiuse il suo voto, non già con dire, che si senta l'Ordine de' Benedettini, come si è per avventura erroneamente spacciato, ma che si senta il Fiscale del Real Patrimonio, il quale nella dichiarazione de' Regj Padronati dee far le parti a prò de' diritti Sovrani per rivendicarli da qualunque Detentore.

Questa Relazione fatta d'ordine della Real Camera non ebbe altro corso, che di rimanere nella stessa Real Camera, senza essere stata mai risoluta: di maniera che la Bolla di Clemente XI. così presentata dal Vescovo nel 1717. nella Curia del Cappellàn Maggiore, come nel 1735. di nuovo presentata dal Ret-

to-

tore del Collegio Greco, non ebbe mai il Regio *exequatur*, e molto meno ci concorse l'assenso nella forma specifica del Sovrano.

RIFLESSIONE XXIII.

La Badia di Mileto non fu compresa nel Concordato del 1741. E sogni di Monsignor Carafa contra l'espressa lettera di quel Trattato.

SI debbono ora dileguare i sogni di Monsignor Carafa sul Concordato del 1741. Rapporteremo quì l'intero Capitolo VIII. di questo Trattato: Eccone le parole.

I. *Concederà Sua Santità Indulto, che tutti i BENEFIZJ così semplici, che Residenziali, Canonicati, Dignità, Parrocchie, Badie, e Vescovati del Regno di Napoli, che SONO DI SUA LIBERA COLLAZIONE, si debbano conferire dalla Sede Apostolica a' soli Regnicoli; a riserva però solamente di ducati 20000. di pensioni, che la Santità*

Sua

Sua ſi riſerberà, e ſiſſerà ſopra alcuni de' Veſcovati, e delle Badie, che alla medeſima piacerà traſcegliere e determinare tra tutti i Beneſizj del Regno di Napoli, che non ſi provveggono a Regia Nominazione, per poterne diſporre come più piacerà alla ſteſſa Santità Sua in beneſizio de' ſuoi Sudditi dello Stato Eccleſiaſtico.

II. *Ugual quantità di annue penſioni, oppure l'equivalente ſomma in altra più comoda maniera, con gradimento di S. M., la medeſima Santità Sua riſerberà ſopra gli ſteſſi Beneſizj, che non ſono di nomina Regia, a diſpoſizione di S. M. Napoletana da conferirſi a' ſuoi ſudditi del Regno di Napoli, che ſaranno nominati dalla ſteſſa M. S.*

III. *NON OSTANTE IL SUDDETTO INDULTO, tutti gli Eſteri, che ſi trovano eſſer già ſtati provviſti nel Regno di Napoli di Veſcovati, Beneſizj, o Penſioni, debbono, durante la lor vita, goder di tali Beneſizj, o Penſioni, de' quali, o delle quali ſi trovano già provviſti, quantunque non ſieno ſudditi dello Stato Eccleſiaſtico: de' quali provviſti bensì ſino al giorno della ſottoſcrizione del preſente Trattato, dovrà darſi nota al Cardinale Acquaviva dentro la*

ſpa-

ſpazio di due meſi. E TUTTOCIO', oltre a i Benefizj, e Badie *ſituate in Regno di Napoli (delle quali ſi darà nota al ſuddetto Cardinal Miniſtro) uniti, o unite, o pure i di cui frutti, o in parte, o in tutto ſi trovano applicati a varie Chieſe, Collegj, Monaſterj, e Caſe pie di Roma, o in altri Paeſi dello Stato Eccleſiaſtico, che dovranno continuare ad eſſere uniti, o unite, o applicati in perpetuo per lo ſteſſo uſo.*

Ognun vede, che diè occaſione a queſto Capo l'avere il Papa conferiti i Benefizj del Regno di SUA MERA E LIBERA COLLAZIONE agli Eſteri. Si determinò, che il Papa doveſſe aſſolutamente conferirli a' Regnicoli. Si laſciarono tutti gli Eſteri che ſi trovavan provviſti fin al giorno della ſottoſcrizione del Trattato nel godimento de' Benefizj, o Penſioni, durante la lor vita. E ſi ſtabilì doverſi di tali provviſti darne nota al Cardinal Acquaviva fra lo ſpazio di due meſi; e poi immediatamente ſi ſoggiugne così: *E tuttociò oltre ai Benefizj, e Badie ſituate in Regno di Napoli (delle quali ſi darà nota al ſuddetto Cardinal Miniſtro) uniti, o unite, o pure i di cui frutti, o in parte, o in tutto ſi trovano appli-*

ca-

cati a varie Chiese, Collegj, Monasterj, e Case pie di Roma, o in altri Paesi dello Stato Ecclesiastico, che dovranno continuare ad essere uniti, o applicati in perpetuo per lo stesso uso.

Sicchè è chiaro dalla lettera del Concordato, che di altro non si trattò che de' soli Benefizj di libera Collazione del Papa: e l'oggetto del Trattato fu unicamente diretto ad escludere gli Esteri dal poter conseguire i Benefizj di libera Collazion Pontificia. Due furono l'eccezioni a prò degli stessi Esteri, l'una di poter godere i Benefizj vita loro durante quelli Esteri che si trovavan provvisti fino alla sottoscrizione del Trattato, ed oltre a ciò l'altra di dovere rimanere a prò de' luoghi esteri cioè di Roma, e dello Stato Ecclesiastico le unioni o pensioni. Queste unioni o pensioni son relative ai soli Benefizj di libera Collazion Pontificia, di cui si è unicamente ed assolutamente trattato. E siccome queste tali unioni o pensioni come odiosissime, e perpetuamente gravose allo Stato si poteano sempre dichiarare nulle ed abusive (1); così la pietà del

(1) Van-Espen I. E. V. part 2. tit. 29.

del Sovrano in qualità di Signore territoriale concorse a farle rimanere, ed a farle continuare come si trovavano in tempo del Trattato.

Ma niuno ardirà mai di sognarsi, come ha sognato Monsignor Carafa, che nel-

---

29. cap. 2. n. 19.. *Et quia & non exigua essent timenda incommoda, si duobus Supremis Principibus eadem Ecclesia esset subjecta, haudquaquam Beneficium unius Regni Beneficio alterius Regni uniendum est:* Si legatus vellet unire Beneficium in Regno situm Abbatiae vel Episcopatui existenti in alio Regno vel Principatu, facere non posset sine Regis consensu, *ait Rebuffus in Praxi, tit. de unionibus n.* 28. *qui, addit*: Et vidi appellari tamquam ab abusu in illis unionibus sic factis, etiam post longissimum tempus centum annorum a Procuratore Regio. qui ista Regni commoda prosequitur: & quia HAE UNIONES SEMPER ET QUOTIDIE GRAVANT, ideo semper appellatur. *Vide latius Fevretium de abusu lib.* 2 *cap.* 4. *n.* 28. *ubi ex Azevedo notat, quod etiam in Hispania, unio facta Ecclesiae de Regno alteri Ecclesiae extra Regnum sit nulla*. V. sopra Rifless. XIX. e XX.

nelle recate parole del Trattato si fossero compresi i Regj Padronati, e le Regalie della Corona, siccome niuno mai si potrà sognare, che vi fossero anche compresi i Padronati, de' Privati: dappoichè nell' un caso e nell' altro vi si richiédea la scienza specifica di quello special dritto che al Sovrano, ed a' suoi Vassalli per titolo di dotazione, o fondazione apparteneva; e su tal particolare oltre la scienza certa, e specifica, ci dovea concorrere la espressa e solenne dichiarativa rinunzia nello stesso Trattato.

Si convenne che fra due mesi si sarebbe data la nota al Cardinal Ministro; dunque quando si sognò il Concordato, il quale fu sottoscritto da' Ministri Plenipotenziarj nel dì 2. Giugno del 1741., e ratificato da S. M. Cattolica nel dì 8. dello stesso mese, non si ebbe presente questa tal nota; e se anche si fosse avuta presente, niuno de' Benefizj o Badie unite appariva essere di Regio Padronato, o di diritto privato; dappoichè nel Trattato si parla di que' Benefizj, che si trovano uniti. Sono voci imcomapatibili in jure UNIONE E PADRONATO (1). Dun-

(1) V. sopra Riflef. V.

Dunque chi non vede, che il Concordato non comprese mai, perchè non poteva comprendere, se non che le sole unioni, o pensioni sopra i Benefizj di creduta libera Pontificia Collazione, e questa libera Collazione fu appunto l'oggetto del Trattato, siccome dal tenore intero rapportato Capo luminosamente apparisce: oltre essere piucchè noto che i diritti speciali, massimamente de' Sovrani, non convengono mai compresi *sub generalibus dispositionibus* (1).

Ma quì giova riflettere che Monsignor Carafa, come Vescovo di Mileto, è egli il Possessore della Badia. Si tratta dell'unione fatta alla Mensa Vescovile di una Chiesa del Regno, e non già ad un luogo pio di Roma. Egli vuol far le parti del Pensionario, che non à, nè può averci ragione. E pure si dovrebbe ricordare che negli atti di questa causa ci sono Reali Ordini, che il Pensionario non à diritto di essere inteso.

RI-

(1) E' massima volgarissima rapportata dal Reg. de Ponte, e dagli altri DD. *Non venire sub generalibus dispositionibus jura ad Reges spectantia, nisi expressa mentio illorum facta fuerit.*

RIFLESSIONE XXIV.

La pensione a prò del Collegio Greco fu data in nota come imposta sul Vescovato di Mileto.

DOpo sottoscritto il Concordato nel mese di Giugno 1741. passarono altri sette mesi. Il Cardinal Segretario di Stato diè finalmente la nota al Cardinal Acquaviva Ministro del Re, e rimessa nella Real Segreteria degli affari Ecclesiastici, uscì il seguente Dispaccio, copia del quale è stata esibita dal Vescovo: Eccone il tenore: *Aviendo el Cardinal Acquaviva con carta de 30. del pasado remitido un villete original del Cardinal Valente Segretario de Estado del Papa; que accompana la nota firmada del mismo Ministro, y autenticada con susello de las Abadias, y pensiones de esto Reyno concedidas en differentes tiempos a algunas Comunidades Religiosas, y lugares pios de Roma en complimento de lo articolo 3. del Capitolo 8. de las materias Beneficiales del Concordado, en el qual se comvino que de ex-*

les

les Abadias, y Pensiones situadas en este Reyno y unidas a lugares Pios de Roma, se diviese dare nota al Cardinal Aquaviva Ministro del Rey en a quella Corte. Me ha mandado Sua Magestade pasar a mano di V. S. Illustriss. la adsunta copia de ella firmada de mi mano, parque su Curia pueda hacer de ella el uso conveniente en los exequatur que talvez occurren expedirse sobre las dependencias a las mesmas Abadias, y pensiones, y aun asinque en que quier tiempo se sepa de la misma Curia quales son las Abadias, y Pensiones, que en vigor del Concordato hecho con la Corte de Roma se han concedido. En la intelligencia que se ha embiado otra semesante copia a la Real Camera de S. Clara para el mismo efetto. Dios guarde a V. S. Illustriss. muchos annos como deseo. Palacio a 6. de Ennero del 1742. -- Gaetano Maria Brancone.

In questa nota viene anche descritta la pensione a prò del Collegio Greco nel seguente modo.

Il Collegio Greco della medesima Compagnia di Gesù possiede nel Regno di Napoli

Una pensione di ducati d'oro di Camera 1371. e giuli 7. e mezzo mo-

ne-

veta sopra li frutti della Chiesa di Mileto per accordo fatto fra esso Collegio, ed il Vescovo di detta Chiesa, come per concessione fatta da Clemente XI.

Dopo qualche tempo comparvero gli Espulsi, e senza darsi carico della Bolla esibita fin dal 1717., e di quell' altra volta esibita nel 1735. su di cui nacquero le antecedenti Relazioni dalla Curia sull' essenzial punto delle unioni, ben consigliati presentarono di nuovo la Bolla di Clemente XI come se trattar si dovesse d' una cosa del tutto nuova, e di cui non ci fossero, nè atti, nè vestigj nella medesima Curia. Or in tal congiuntura si fece il caso, che non si ebbe presente l' antecedente. Gli Espulsi non parlarono affatto di Trinità, nè di unione: dissero, che la Bolla di Clemente XI. conteneva la pensione sul Vescovato; questa pensione era descritta nella nota del Cardinal Acquaviva. La Curia altro non avvertì, se non che il Vescovato di Mileto, che veniva gravato della pensione non appariva essere di *Regia nomina*, ma di mera, e libera collazione Pontificia; ed in tal giusa si diè l' *exequatur*, come meglio si ravviserà dal tenore dell' intera relazione, che quì trascriviamo.

S. R.

S. R. M.: Il Procuratore del Ven. Collegio Greco de' PP. Gesuiti dell i Città di Roma supplicando espone a V. M. l'annessa Bolla del fu Papa Clemente XI., colla quale la Badia, che per detto Ven. Collegio si possedeva nella Diocesi di Mileto la pensione di duc. 1371. *d'oro di Camera e giuli* 7. *e mezzo sopra i frutti della Mensa Vescovile di Mileto, supplica V. M. per il Regio exequatur, ut Deus = S. R. M = Per ubbidire agli Ordini di V. M ho veduto un transunto di Bolle Apostoliche in forma probante, spedito sotto il Pontificato di Clemente XI. in data di Roma Idibus Augusti* 1717 *colle quali* provvede *al retroscritto Collegio Greco de' PP. Gesuiti di Roma* dell'annua pensione *di duc. mille trecento settantuno d'oro di Camera, e giuli sette e mezzo sopra i frutti e rendite della MENSA VESCOVILE di Mileto, sopra del quale si è supplicata V. M per il Regio exequatur Pertanto sono in obbligo di rappresentare a V M., che in una nota dalla M V. trasmessami col suo Sovrano Dispaccio spedito per sua Segreteria di Stato per gli affari appartenenti agli Ecclesiastici sotto li* 2. *Ottobre* 1741. *attestasi dal Cardinal*

Ac-

Acquaviva suo Ministro in Roma essere il Collegio Supplicante uno di que' Luoghi pii forestieri che fu provveduto dell' accennata pensione prima de' 2. del mese di Giugno dell' anno 1741. Perciò in conformità del Trattato fatto fra V. M. colla S. Sede, col parere del Regio Consig. D. Ferdinando Porcinari mio Ordinario Consultore, son di voto, che V. M. può degnarsi concedere su detta Bolla il Regio exequatur per non apparire da' Registri di quest' Ufizio essere detta Chiesa Vescovile di quelle, la nomina delle quali spetta a V. M. come Re di questo Regno, ma a mera collazione, e provvisione di Sua Santità, e Santa Sede Apostolica. Qual Regio exequatur s' intenda conceduto con espressa condizione, che debba decorrere a favore del Collegio Supplicante il godimento de' frutti di detta pensione dal giorno, che da V. M. se gli accorderà il Regio exequatur al transunto suddetto. E questo è quanto &c. Da Casa in Napoli a' 14 Settembre 1742. - Di V. M -- Umiliss Vassallo e Cappellano Celestino Galiano Arcivescovo di Tessalonica -- Ferdinando Porcinari - Francesco Albarelli -- Die 22. Septembris 1742. Neapoli: Regalis Camera S. Cla-

 rae

rae providet, decernit, atque mandat, quod exequatur, SERVATA FORMA retroscriptae relationis pro fructibus tamen decurrendis a die interpositionis praesentis decreti hoc suum &c.: Maeciocco: Danza: Castagnola: Illustris Marchio Praeses S. R. C. Magn. & Illustris Marchio Fraggianni non interfuit: Mastellonus.

Dal tenore così del Dispaccio, con cui si rimise alla Curia la nota de' Benefizj uniti, e delle pensioni, come del modo, con cui fu data in nota la pensione a pro del Collegio Greco, come finalmente dell'*exequatur* accordato relativamente alla pensione *servata forma relationis*, non si rileva essersi fatto alcun motto nè della Trinità di Mileto, nè dell'unione fattane alla Mensa Vescovile, nè dell'antecedente relazione del 1738. Si diè corso alla domanda degli Espulsi sull'avviso che il Vescovato di Mileto, su cui si disse imposta la pensione, non era di *Regia nomina*, ma *a mera collazione e provvisione di Sua Santità, e Santa Sede Apostolica*. Il che così essendo; non si sà comprendere come Monsignor Carafa abbia potuto sognarsi, che il Concordato compreso avesse i Regj Padronati, quan-

quando è chiaro, che nonostante di essersi data in nota la pensione dal Cardinal Valente a pro del Collegio Greco, pure nell'atto medesimo che si dava esecuzione a quel Trattato non altrimenti si concedette il Regio *exequatur*, che con la clausola salutare, *per non apparire da' Registri di questo Officio essere detta Chiesa Vescovile di quelle, la nomina delle quali spetta a V. M., come Re di questo Regno, ma a mera collazione e provvisione di Sua Santità, e Santa Sede Apostolica*: di manierachè cade oggi da se la pensione dopo di essere stata di già dichiarata la stessa Chiesa Vescovil di Mileto di Regio Padronato.

RIFLESSIONE XXV.

Exequatur impliciti, ed Assensi presunti proscritti nel Regno.

Convinto Monsignor Carafa dalla folgorante luce della verità, e vedendo pur egli co' lumi del suo vasto intendimento, quanto sia vana cosa credere a' sogni, par che si rimanga da im-

preta sì disperata; giacchè in vista della chiara lettera del Concordato, e del rapportato Regio *exequatur* sulla pensione, chiunque ha fior di senno tocca palpabilmente con mani di non essersi in quel Trattato i Regj Padronati compresi.

Ma ecco, ch' il crederebbe! Il Vescovo di Mileto abbandona la luce, s' involge nelle tenebre, e comincia di nuovo a declamare, che la Badia della Trinità di Mileto sia rimasta unita alla Mensa Vescovile in virtù di un *exequatur* implicito. Qual' è adunque questo tale *exequatur* implicito, giacchè nol ravvisiamo in queste tenebre? Ce lo addita Monsignor Carafa. L' *exequatur*, dic' egli, dato alla pensione del 1742. è pur quello che implicitamente comprese l' unione. Ma questo *exequatur* appunto si è da noi rapportato, e manifesta rotondamente l' opposto. Ripiglia il Vescovo così: L' *exequatur* fu dato al transunto della Bolla di Clemente XI.: questa Bolla conteneva anche l' unione della Trinità al Vescovato: dunque l' *exequatur* fu anche implicitamente dato all' unione. Già mi pare, che chicchessia gli replichi così: l' *exequatur* fu accordato dalla Real Camera *servata*

for-

forma relationis della Curia del Cappellan Maggiore; la relazione comprese soltanto la pensione, non fe parola nè di Trinità, nè di unione; dunque non si può nè anche implicitamente dedurne, che l' *exequatur* cadesse sù di ciò, che la stessa Real Camera non vide, non conobbe, e non ebbe presente. Quel *servata forma relationis* contiene due cose, la prima, che l' *exequatur* cadde sul tenore soltanto espresso nella relazione; e l' altra, ch' è l' assorbente, che l' *exequatur* si accordò sul creduto appoggio che la pensione fosse imposta sulla Chiesa Vescovile di mera e libera Collazione Pontificia, e non di Regio Padronato.

Si può adunque immaginare più strana cosa di questo così stravolto raziocinio? Si trattava nientemeno che di una unione estintiva di una Prelatura del Regno, e di una Prelatura la quale oggi è stata dichiarata di Regio Padronato. La Curia del Cappellan Maggiore nella sua relazione non nomina questa Prelatura, non fa parola di Trinità, e non di unione, per mezzo della quale rimaneva del tutto estinto il titolo, e si riducea nella classe de' predj: l' *exequatur* fu relativo all' espressa lettera della relazione; e si pretende che que-

sto *exequatur* avesse in se una sì intrinseca forza, che vedesse quel che non vide, conoscesse quel che non conobbe, avesse presente quel che non lo ebbe, e senza scienza, senza cognizione, e senza atti autorizzasse il più intollerabile spoglio, che si fosse mai fatto al Sovrano; ed al Regno, con ridurre a ragione di predio una Prelatura, con estinguerla di fatto, con incorporarla ad un altro titolo, senza nè anche nominarla, nè far concepire qual sia.

Ma si finga, che la Real Camera avesse tutto veduto, conosciuto, ed avuto presente. Potrà mai l'opera del Magistrato pregiudicare all'assenso del Sovrano, che indispensabilmente è richiesto, trattandosi di unioni, e traslazioni di Chiese e Prelature del Regno. E se pur il Vescovo di Mileto ricorre agli Assensi presenti con contumace franchezza, sappia pur egli, che non si è mai ammesso nel Regno il presunto, ma l'espresso consenso (1). E nella celebre causa del

(1) *De Ponte decis.* 34. *n* 14. *Sed fortius si ex hac sententia vult argui tacitus consensus, nam in hoc Regno non procedit secundum opinionem* omnium

del Regio Padronato di Bagnara si ebbero per nulle ed abusive tutte le unioni e traslazioni di quella Regia Badia fatte da' Pontefici nel corso di sei Secoli, appunto perchè furon fatte *sine expresso consensu Serenissimorum retro Regum hujus Regni* (1). Ed indi la Real Camera nella consulta che fece a S. M. Cattolica su tale assunto, ebbe COME ATTENTATI sì fatte, ed abusive unioni (2).

Ma che andiam noi cercando autorità ed esempj, se l' istessi Curiali di Roma per li Padronati de' privati, convengono tutti ad affermare, che nelle unioni non ha luogo mai il consenso *presunto* del Patrono, ma vi si richiede l' *espresso*, ancorchè nella Bolla di unione si enuncj esservi intervenuto, non bastando l' asserirsi, se non si vegga, e dimo-

 stri

nium Regnicularum, *cum requiratur EXPRESSUS*, *& tacitus non sufficit*.

(1) V. la sentenza della Curia de' 15 Gennajo 1755. negli atti del Priorato Regio di Bagnaro.

(2) Consulta della Real Camera de' 18 Giugno 1757. sul Regio Padronato di Bagnara.

ſtri (1)? Se adunque tuttociò ha luogo ne' Padronati di ragion privata per ſentimento degli ſteſſi Curiali Romani, dovrà aver luogo un aſſenſo preſunto a pro di Monſignor Carafa in una Chieſa del Re, in una inſigne Badìa del Regno, in una coſpicua Prelatura, ed in una Regalìa della Corona? Reſti adunque la Chieſa del Re con queſto aſſenſo preſunto eſtinta e diſtrutta, diventi predio e zol-

(1) Vedi Franceſco de Fargna Curiale Romano *Commentaria in ſingulos Canones de jure patron. tom 3. par. 5. Can. 9. cauſ. 1. Quinto requiritur conſenſus patroni ſive Laici ſive Eccleſiaſtici; immo ſi plures ſint patroni, non ſufficit major pars, ſed OMNES debent conſentire, alias unio eſt nulla. Garz. de Beneſic. &c. Ventriglia in prax. &c. Barboſa de offic. & poteſt. Epiſc. &c. Capone diſc. 150. &c. Oliva de Foro Eccleſ. &c. Qui conſenſus patroni non PRAESUMITUR, etiamſi in unione beneficiorum patronalium, aut in ſuppreſſione canonicatus de jure patronatus enuncietur ab Epiſcopo, cujus ASSERTIONI NON STATUR, alias eſſet in ejus facultate praejudicare patronis. Garz. ubi ſupra n. 213. &c.*

e zolla; e la fondazione, e il titolo eternamente. Si troverà mai nella Classe, non dico de' Curiali Romani, ma d chiunque abbia rastro d'intelletto, e di ragione, il quale, non dico, assentisca, ma senta voci sì strane, ed assurde?

Il Monastero di S. Stefano di Putignano fondato dal Conte Goffredo Normanno fu, tolti i Monaci, occupato dalla Religione Gerosolimitana, oggi di Malta. Il Papa Giovanni XXII. nel principio del XIII. Secolo lo trasferì con sua Bolla alla stessa Religione Imprese il zelante Promotore della Corona la nullità di tale traslazione, come fatta *spreto Patrono Principe*, non ostante il corso di presso a cinque Secoli. La Religione di Malta la più benemerita di tutte alla Corona ricorse a' Privilegj de' Sovrani di questo Regno per rilevarne un consenso equipollente; ma siccome dandosi corso ad assensi impliciti, ne avrebbe la Regalia sofferto un enormissimo pregiudizio, come contrario alla massima fondamentale della Sovranità, così dichiarò la M. S. con dispaccio del dì 8. Agosto del 1771 *che era massima fondamentale della Sovranità di non potersi supplire per equipollenze, e congetture il necessario atto della Sovranità ovunque*

si tratti di qualunque genere di concessione, ma dover tal att esser chiaro, espresso, pensato, ed emanato solennemente dal Trono.

Ed indi la M S. con altro Real Dispaccio de' 10. dello scorso Febbraio à fatto sentire a' Giudici, *che si resti nella intelligenza, che coll' occasione del Baliaggio di S. Stefano di Putignano il quale essendo da principio un Monastero di Regia fondazione, trovavasi con Bolle Pontificie unito alla Religione di Malta, e che anche pretendeasi confermato dalla Sovranità con Regj Assensi impliciti; dichiarò la M. S con dispaccio de' 8. Agosto 1771. per questa Segreteria di Stato, che vedeva il Re una Regia fondazione, vedeva una traslazione non Regia, vedeva la massima fondamentale della Sovranità di non potersi supplire per equipollenze, e congetture il necessario atto delle Sovranità, ovunque si tratti di qualunque genere di concessione, ma dover tal atto, esser chiaro, espresso, pensato ed emanato solennemente dal Trono. Con qual Dispaccio resta per punto generale ordinato, che il Regio Assenso, e tutto quello che è Regalia, non si possa supplire nè per tempo, nè per con-*

congetture, nè per equipollenze, ma dever esser solenne, e nella forma specifica, e vederſi ocularmente originale, e nudo.

Niuno capirà mai, come ſia avvenuto, che il Veſcovo di Mileto, il quale è un Vaſſallo del Re, non comprenda, o non voglia comprendere qual peſo debba avere, non dico preſſo i Giudici, ma preſſo tutti i Sudditi l'oracolo del proprio Sovrano!

RIFLESSIONE XXVI.

Exequatur accordato nel 1746. all' erezione della Collegiata nella Trinità, e dichiarazione fattane.

MOnſignor Filomarini Veſcovo di Mileto nel 1746. pensò di erigere una Collegiata inſigne nella Chieſa della Santiſſima Trinità, la quale prima era ſervita da otto Cappellani. Ne fu ſpedita la Bolla, e ſe ne dimandò l' *Exequatur*. Allora fu che la Curia del Cappellan Maggiore in queſt' altra relazione ſi ricordò degli atti antichi e di quel che avvenne nel 1717, e nel 1735.

 ſi fè

si fe parola della relazione del 1738., e si soggiungono le seguenti parole: *Ma non essendosi data sulla medesima relazione alcuna special provvidenza; sopraggiunse in tale stato di cose nel 1741. l'ultimo Concordato tra la Santa Sede, e questa Real Corte, in virtù del quale alla menzionata Bolla di Clemente XI. dell'anno 1717. fu nella forma sotto li 22. Settembre 1742. accordato il Regio Exequatur per il pagamento a prò del detto Collegio della suddetta stabilita PENSIONE, col DI CUI mezzo si venne ad unire al Vescovado di Mileto la detta Chiesa della SS. Trinità.*

E dopo immediatamente conchiude così: *Onde in sequela di tuttociò avendo esaminato l'affare, ed inteso il parere del Regio Consigliere D. Ferdinando Porcinari mio ordinario Consultore: Son di voto, che rendendosi quell'antica Regia Chiesa più decorosa colla di lei erezione in Collegiata insigne, può la M. V. degnarsi alla menzionata Bolla dalli supplicanti prodotta concedere il Regio Exequatur, con cui possa ella conseguire il suo compiuto effetto. COLLA ESPRESSA DICHIARAZIONE, che perciò non s'intenda in alcun tempo giammai recato minimo pregiudizio a tutti*

quei

quei dritti, che alla Real Corona *per la Regia fondazione, e dotazione della medesima Chiesa* già competeano *pria del presente Regio Exequstur, e possono in qualunque maniera* giuridicamente appartenere. *E questo è quanto occorre riferire a V. M. Da Casa in Napoli li* 12. *di Marzo* 1746.: *Di V. M. umilissimo Vassallo, e Cappellano Celestino Galiano Arcivescovo di Tessalonica: Ferdinando Porcinari: Francesco Albarell. Exequatur servata forma retroscriptae relationis: Maggiocco: Castagnola: Fraggianni: Andreassi: Provisum per Regalem Cameram S. Clarae. Neapoli* 20. *Maii* 1746. *Citus.*

Quì si domanda a Monsignor Carafa, qual fu la mente della Curia, di aver per vera o nò l' unione estintiva della Trinità al Vescovato? Se l' aveva per vera, era inutile quella espressa dichiarazione, di non intendersi pregiudicati giammai i Regi Dritti per la Regia fondazione, e dotazione, che competevano alla Corona, e possono giuridicamente appartenere: dappoichè in questo tal caso resta tutto abolito, fondazione, dotazione, titolo Ecclesiastico, Prelatura, e Padronato. Se poi non l' ebbe per vera, come dunque si vuol ricorrere a quelle

quelle parole delle stessa relazione, che fu accordato il Regio *Exequatur per il pagamento della stabilita pensione, col DI CUI mezzo* (che val quanto dire col mezzo della pensione, e non già del Concordato) *si venne ad unire al Vescovado di Mileto la detta Chiesa della SS. Trinità.*

In questa relazione bisogna distinguere due cose, cioè quelche nasce dal fatto, che si riferisce, e quelche sorte dal dritto che si riserva. Il fatto portò, che coll' *Exequatur* sulla pensione, seguitò il gravame imposto alla Chiesa Vescovile, appunto perchè non appariva dai registri esser di Regio Padronato. Questa Chiesa col *liceat* interino del Delegato della Real Giurisdizione fin dal 1717. si trovava nel possesso della Badia e dei frutti, e proseguì a ritenerlo col pagamento della pensione. Il dritto poi si volle nella stessa relazione specificamente riservare per doversi il titolo del Re sottoporre ad un esame giuridico, che non mai si era fatto, e non prima del 1760. se ne promosse il giudizio. Questo dritto è tale, che è stato di già ultimamente dichiarato alla Corona con due decreti uniformi; e perciò in vista di questo dritto già dichiarato, qualunque

que *liceat* interino, qualunque possesso, e qualunque *Exequatur* non che presunto; ma esplicito, resta vinto ed assorbito.

Ed in vero tutti i Regj *Exequatur* nonmai ledono gli speciali dritti, che per qualunque titolo appartenessero così al Re, come ai suoi Sudditi, e contengono sempre, ancorchè non espressa, la clausola di rimaner sempre salvi, ed illesi i dritti del Re, la polizia del Regno, e la ragion delle Parti; di manierachè il chiarissimo Delegato della Real Giurisdizione Illustre Marchese di Vatolla Cavaliere D. Francesco Vargas Macciucca a tutti i semplici Placiti, che egli accorda, fa uso mai sempre dell' accennata clausola, la quale piucchè intrinsecamente si contiene in qualunque Regio *exequatur*.

RIFLESSIONE XXVII.

Il jus padronato Regio si considera come Regalia della Corona, se ne dimostra l'essenza, e si fa ocularmente vedere che colla parità si distrugge.

CHi dice jus padronato Regio, dice *jus Regale*, o sia Regalia della Corona (1). E chi dice Regalia, risveglia la idea di un dritto inerente al Trono, e così inseparabile dalla Sovranità, come è l'essenza della cosa dalla cosa medesima (2). Questo è un dritto inabdicabile

(1) *Cabed. de Patronat. Reg. Coronae cap. 7. n. 2. Advertendum est, patronatus Regiae Coronae BONA Regiae Coronae censeri, & JURA REGALIA, & proinde impraescriptibilia sunt.*

(2) *Salgad. de Reg. protectione part. 3. cap 10. num. 269 Quia superioritas dominii praedicti remanet penes Regem ipsum, & in Corona incorporatum arbitror, tale jus patronatus retinere suam pri-*

le (1), imprefcrittibile (2), ed impermutabile (3); di manierachè ove avvenga che paffi nelle altrui mani, il folo efercizio o ufo vice Regia fi trasferifce, e non mai il dritto di proprietà, o il poffeffo, che è il coftitutivo del Trono. Quindi è che niun privato fenza attentare con mano fagrilega a quefto dritto Sovrano, può mai dire o pretendere che egli ne abbia la proprietà o il poffeffo; dappoichè l' uno e l' altro, per fondamento del Trono, è dal Trono medefimo infeparabile, e l'azione di revindicarlo fovranamente non fi prefcrive giammai: *Regalia vindicandi aeternam effe au-*

---

primaevam & originariam naturam, & ut bona Regiae Coronae regulari. V. Horat Montan. de Regal. Verb. Poteftas n. 18.

(1) *Antunez. Portugal. de donat. Reg. lib.* 3. *cap.* 28. *n* 107.

(2) *Cabed. ibid. In patronatibus Regiis praefcriptio contra Regem, Regiamq. Coronam dari non poteft.*

(3) *Petr. Fraffo de Reg. Patron. Indiar. tom.* 1. *cap.* 2. *num.* 19. *Princeps femper retinet fupremam Regaliam, etiam illius Regaliae quam in alium transfert.*

auctoritatem (1). E perciò il Padronato come un dritto di proprietà, coi fondi dello Stato insito e nato alla Corona, il Principe immantinenti lo vindica *iure Maiestatis*, *iure Imperii*, *iure summo*.

Il che così essendo; non vi à dubbio veruno, che chiunque abbia tra le mani una Regalia della Corona, questo tale non mai si reputa qual Possessore, e non può mai averne, che una nuda e semplice detenzione. E ciò sorge da un principio, quale è quello, che le Regalie della Corona, come inabdicabili non possono mai da altrui *in solidum* possedersi, ma chi le ritiene, non avrà mai il possesso, *sed nudam facti tentationem*. Eccone adunque la conseguenza: *Unde aperte deducitur & infertur, quod ille tertius nullo modo possidet, sed tantum habet nudam & simplicem tentationem*; per la ragione legale, qual è quella *cum duo non possunt unam atq. eandem rem in solidum possidere; alter habebit nudam facti tentationem* (2). E per ispie-

(1) *Decis. Dolan.* 76. *n.* 5.

(2) *Mieres de Majoratibus par.* 4. *q.* 21. *in princ.*

ispiegare che il possesso delle Regalie *per operazion di dritto* si conservi perpetuamente come annesso alla Corona, non altro seppero pensare sensati Autori, che il considerare non potersi altrimenti ritenere la Regalia Sovrana che viceregia, e nel nome del Re; con dipendere dal Sovrano arbitrio tor via il Detentore, e privarlo dell'illegale possesso, per doversi tali Detentori riputare secondo la regola della Giurisprudenza, come coloro i quali *sunt in possessione: sed non possident. Quis dubitabit IURIS OPERATIONE Possessionem apud Principem servari, fierive ac si suo nomine detinerent, facultateque tributa, ut cum sibi videbitur, eos depellere possit, ac commodo possessionis privare: hi enim sunt, quorum Iurisconsultus dicit in l. si quis ff. de acquir. possess., IN POSSESSIONE ESSE, SED NON POSSIDERE* (1). Co-

---

(1) *Mariu. Çutell. ad ll. singulas ad ll. Martini in titulo quemadmodum, qualiter, & quomodo sit Reg Domus ordinanda cap.* 1 *not.* 1. *n.* 7. 8.

Ulpian. in l. si quis 10. *ff. de acq. vel amitt. possess.* §. 1. *Idem Pomponius bellissime tentat dicere numquid qui condu-*

Colui il quale *est in possessionem* si reputa qual Custode precario e momentaneo; e perciò Ulpiano rapportando l' autorità di Pomponio disse *in possessione esse, est longe diversum* dalla ragion di possesso.

Le

---

duxerit quidem praedium, precario autem rogavit non ut possideret, sed ut in possessione esset? Est autem longe diversum. Aliud est enim POSSIDERE, *longe aliud in possessione esse: Denique rei servandae causa legatorum, damni infecti non possident, sed sunt in possessione custodiae causa.*

Il Reggente *Galeot. Respons. Fisc.* 12. §. 3. *n.* 437. *a* 429. *Quando concessio est notoria sine consensu Domini, Dominus* PROPRIA AUTHORITATE SPOLIAT VASALLUM, *& ista non minus procedere in Regalibus, quam in jurisdictionalibus, & feudalibus, in quibus pari modo tenetur quis ostendere titulum suae possessionis, ipsumque* LEGITIME *justificare. Ex quo de jure communi Rex habet intentionem fundatam; cum Regalia nullus* POSSIDERE *possit, & nisi privatus ostenderit jus suum sufficiens per privilegium, statim debeat*

Re-

Le quali cose così essendo, riflettiamo un poco al gius padronato Regio della Badia della Trinità. Questa è stata già dichiarata Regalia della Corona. Il Giudice di prima istanza decretò *Ecclesiam, & Abbatiam Sanctissimae Trinitatis FUISSE, ET ESSE IURIS PATRONATUS S. R. M.* I Giudici di seconda istanza han deciso *bene iudicatum re-*

Regalibus privari per Afflictum in cap. Imperialem § illud num. 33. Luc. de Penna in l. quicumque column. 2. de feud. limitroph. lib. 11.

Il Reg. de Ponte decis. 4. n. 3.. Tandem quando qualitas rei repugnat Possessioni, & etiam detentioni quia non potest possideri vel detineri sine titulo, ut diximus in materia beneficiali, tunc si titulus non justificatur, non potest in hoc judicio obtinere.

Antunez Portugal de donat. Reg. lib. 3, cap. 28. n. 107.. Insuper Rex noster Joannes IV. expedivit Rescriptum die 18. Januarii anni 1646. prr quod jussit ut sententiae exequerentur, procederetur que adversus impetrantes beneficia Regii patronatus UT EXTERMINARENTUR A REGNO &c. con quel che siegue.

respectu *DECLARATIONIS REGII IURIS PATRONATUS Abbatiae Sanctissimae Trinitatis Civitatis Mileti*. Fino al fatal momento di questo secondo decreto si era acremente disputato dell' esistenza di questa Regalia Sovrana. Si è giuridicamente dichiarato dover appartenere tal dritto incontrastabilmente alla Sovranità. E questa tal dichiarazione fa riconoscere il Re N. S. come legittimo Signore, ed assoluto possessore di questa sua Suprema Regalia, che coi fondi dello Stato acquistò il Serenissimo suo Predecessore.

Or ci sarà mai chi possa sognarsi, che questa tal Regalia per un momento solo possa star divisa, e separata dal Trono? La proprietà, e 'l possesso è del solo Monarca; nè taluno potrà mai senza offendere i sacrosanti dritti della Corona farsi proprio un dritto della Sovranità. Non potrà mai altri desiderare, se non che lo stesso Sovrano in una specifica, e solenne forma gliene tramandi l' esercizio soltanto, che avrà solo come Ministro, e Luogotenente del Re.

Ma quì un orrore, e spavento occupa la mente, ed i cuori di tutti, se si ricordino delle altre parole del decreto. *Et quoad reintegrationem ordinatam* *FUIT FACTA PARITAS*. Dunque, esclamano

mano essi, ci potrà esser dubbio giammai, che una Regalia inerente alla Corona ne resti per un momento solo separata, e divelta? La voce di *reintegrazione* nella ragion delle Regalie non fa altro concepire, se non che un material concetto di restituirsi al Re quel che per essenza della cosa fu sempre del Re, e ne conservò sempre e proprietà, e possesso. Se altri ne sia il Detentore, ed abusivamente Possessore si chiami, giusta il linguaggio legale: *Est tantum in possessione, sed NON POSSIDET*. La Regalia per sua intrinseca, ed immutabile natura fa sì, che altri non possa possederla giammai, e l'operazion del dritto non fa altro ammettere, se non che nel corso dell'occupazione fingere, e presupporre, che nel Real Nome, *e Viceregia, custodiae causa*, si ritenesse da altrui, restando sempre come inviolabile il dritto Sovrano di torla dalle altrui mani come una gemma, che dalla Corona gli fosse svelta, e ritolta.

Oh la lagrimevole parità! Dove mai han posto mano i Giudici! Qual cosa mai si è inconsideratamente tentata! Ma questo è poco: Si è dato campo al Detentore di ritenere, invita la Sovranità, una di quelle Regalie, che ne costi-

ſtituiſce l' eſſenza! E' quel che fa più ſpavento, lo ſteſſo Detentore portando in trionfo il pallio del non mai inteſo enormiſſimo pregiudizio, è uſcito ardimentoſo a pretendere, che la *L. Inter pares* pubblichi a ſuo prò il decreto, e quel decreto, che a lui forniſa o il termine a provare, che ſia diſgiunta queſta Regalia dalla Corona, o finalmente, che queſta tal. Regalia, come diſtrutta, ſi ritenga dal Detentore, ed in tal guiſa far concepire, che il dritto inabdicabile di proprietà ſi aboliſca: ſi annulli l' inſeparabil poſſeſſo; e che finalmente queſta prezioſa gemma, che riſplende infiſſa nella Real Corona del noſtro amabiliſſimo Principe, e come tale veduta giuridicamente, e dichiarata con due decreti uniformi, e colla pubblicazione dei decreti fatta vedere, ed oſſervare dall' Univerſo; venga baldanzoſamente a ſtrapparnela chi non può mai averci in eterno nè proprietà nè poſſeſſo.

CONCLUSIONE.

ECco quanti, e quali ſconvolgimenti produce la parità. Bandiſce la Dialettica col ſovvertito ſenſo comune. Fa

ſcom-

ſcomparire i rudimenti del dritto coll' abolito Uffizio del Giudice. Contiene precetti impoſſibili contro l' ordine della natura, delle leggi, dei giudizi, e del Foro. Perturba la ſantità della Chieſa, e dei Canoni, e fa a tutti vedere, che un dichiarato Detentore trionfi con in mano l' altrui. Ma queſto è poco. La parità apre il campo al Detentore di proporre nuove eccezioni le più ſtrane, e ſchifoſe, che ſienſi mai proſtituite nella più alta corruzione del Foro. *Abbagli dei Giudici nel dir parità quel che era termine: Si è ſcritta dal Caporuota Paoletti, e ſi è da tutti ſottoſcritta menſogna. Si vuole in ſomma doverſi pubblicare il decreto di termine ſul punto individuo della reintegrazione. Ed ove ciò non avvenga, la L. Inter pares innalzi la prima volta il ſuo ſtendardo fuori la Camera della Summaria, e trai Giudici Delegati: pubblichi fra tre voti ſingolari il più favorevole al Detentore, che non più ſi moleſti*. Ed in tal guiſa o nel primo caſo ſi laſci in aria l' eſiſtenza morale del Regio Padronato *pendente compilatione termini*: o nel ſecondo l' Aritmetica ſi ſconvolga, e l' eſiſtenza degli eſſeri fiſici, e morali ſi bandiſca, e ſi perda: e così ſi faccia campeggiare il

trionfante Intrusore di aver vinto la stessa natura, e di aver egli scomposto l'ordine, e l'armonia dell'Universo. E pur questo è poco. Si lasci il Detentore dopo la cosa giudicata: S'introduca un fisico commercio tra i vivi, ed i defunti: Si chiamino in vita i morti, ed i trapassati dai Secoli, ed in tanto il Detentore anche con in mano l'altrui. E malgrado la veneranda autorità delle Leggi e delle dichiarazioni Sovrane, si dia corso ai sogni, ed ad estinzioni di fondazione, di titolo, di padronato, di proprietà, e di possesso inseparabile dalla Corona; e nella ragione delle Regalie impunemente s'introducano *Exequatur* impliciti, ed assensi presunti, per così aprirsi il varco a far alienare, e dispendere tutt'i sacrosanti, ed inviolabili dritti della Corona: anzi penetrandosi fin dentro il Santuario del Trono, costituito da Dio in sua vece sopra la Terra, si attenti ai dritti della stessa Sovranità per indi con mano sacrilega strapparne l'essenza. A tante incredibili e vergognose ferite qual dovrà essere il riparo, quale il compenso, o l'emenda? O' finito.

Napoli 24. Aprile 1772.

FRANCESCO PECCHENEDA.

NEL

NEL DI' 28. APRILE 1772.

Risoluzione sulle due istanze del Vescovo di Mileto, l' una risguardante la rettificazione del calcolo dei voti, e l' altra l' eccezione della L. Inter pares.

Copia ec.

„ CErtifico io sottoscritto, che in
„ coerenza del seguito appunta-
„ mento essendosi radunati in casa dell'
„ Illustriss. Sig. Capo Ruota D. Carlo
„ Paoletti, i Sig. Consiglieri D. Genna-
„ ro Pallante, D. Donato Belli, D. Die-
„ go Ferri, Illustriss. Marchese Sig. D.
„ Saverio Danza Presidente della Regia
„ Camera della Summaria, ed il Sig.
„ Consiglier D. Domenico Potenza coll'
„ intervento dell' Illustriss. Sig. Duca di
„ Turitto Avvocato Fiscale della Real
„ Corona, dopo essere stati qualche tem-
„ po chiusi nella Galleria del prefato
„ Signor Capo Ruota, anno fatto chia-
„ mare i magn. Difensori delle Parti;
„ ed in fatti entrati il Sig. D Sebastia-
„ no Albani Promotor Fiscale della Co-

 „ rona.

„ rona, il magn. Dottor D. Francesco
„ Peccheneda Avvocato del Rever. Ca-
„ nonico Grandolino, ed il magnif. Dot-
„ tor D. Matteo de Angelis Avvocato
„ del Rever. Vescovo di Mileto, coi re-
„ spettivi magn. Procuratori, il prefato
„ Sig. Capo Ruota à imposto al detto
„ magn. Dottore de Angelis, che parlas-
„ se sulla *L. Inter pares*; a ciò à rispo-
„ sto esso magn. Dottor de Angelis, che
„ eravi l' altra petizione riguardan-
„ te la pretesa rettificazione del calcolo
„ dei voti del precedente decreto, ma
„ se gli è replicato dal lodato Sig. Capo
„ Ruota Paoletti, *che il decreto sta scrit-*
„ *to, e non poterci entrare nel segreto*
„ *della Giunta*, e di aver i menzionati
„ Sigg. Ministri determinato, che si par-
„ lasse della *L. Inter pares*. Quindi il
„ detto magnif. Dottor de Angelis à di-
„ scorso lungamente sulla medesima leg-
„ ge, pretendendo dover la medesima
„ osservarsi in questa Curia, e dopo di
„ aver fatto il suo discorso, datosi il se-
„ gno dal lodato Ill. Sig. Capo Ruota di
„ uscir tutti fuori, ci siamo effettivamen-
„ te portati nelle stanze precedenti a detta
„ Galleria, restando in essa soltanto i
„ menzionati Sigg. Ministri, e l' Illustr.
„ Sig. Duca di Turitto Avvocato Fisca-

„ le

„ le della Corona, e dopo un competen-
„ te ſpazio di tempo mi hanno fatto chia-
„ mare, ed il ſuddetto Ill. Capo Ruota
„ D. Carlo Paoletti mi à impoſto, che
„ formaſſi atto, che i medeſimi Sigg.
„ Miniſtri *aveano determinato*, *che ſi*
„ *proccdeſſe alla* DIRIMIZIONE DEL-
„ *LA PARITA'*, che ſi legge nella pre-
„ cedente deciſione. Laonde eſeguendo
„ tal ordine ò formato il preſente ec.
„ Ed in fede ec. Napoli 28. Aprile 1772.
„ = Dottor Carlo Albarelli Pro-Cancel-
„ liere ec. (1).

(1) *Fol.* 30. del volume corrente.

Miletensis, *ETIAM RESPECTU ORDINATAE REINTEGRATIONIS*, *ac proinde decretum praedictum exequatur*, *&* *debitae exequutioni demandetur iuxta sui seriem*, *continentiam*, *&* *tenorem*, *hoc suum &c.* = Ferri = Danza = Potenza.

Vidit Fiscus Regalis Coronae.

U. I. D. Carolus Albarella
Procancellorius (1).

 SCRIT-

(1) *Fol.* 31. *a t. Proc. curr.*

SCRITTURA
DELLA CONFERENZA
DEL MAGISTRATO
SOPRA MONASTERI, E DEPUTAZIONE ESTRAORDINARIA
AD PIAS CAUSAS.

Per la Taſſa di Famiglia degli Ordini Regolari Mendicanti.

PRESENTATA

Li 28. *Settembre* 1767.

Num. CXXIV.

SERENISSIMO PRINCIPE.

CONobbe l' Eccellentissimo Senato nella Relazione formata da noi Provveditori sopra Monasteri, quanto importi all'interesse dello Stato, alla necessaria proporzione dei Corpi, ed al bene medesimo dei Monasteri, il fissar le Tasse di Famiglia a tutti i Regolari, e con sapientissimi Decreti 30. Gennaro, e 14. Febbraro decorsi adottandone la massima ne domandò a questo Magistrato congiuntamente alla Magistratura dei tre Deputati Estraordinari *ad Pias Causas* la cura, e l' impegno di maturarla.

Deve l'esecuzione del comandato piano aver base non meno la cognizione delle respettive Regole, e Consuetudini dei 30. varj Istituti, che oggidì si trovano stabiliti nel Dominio di Vostra Serenità, ma le circostanze altresì particolari dei Luoghi, e la condizione respettiva di ciaschedun Corpo Regolare. Inoltre la Conferenza è incaricata di prestarsi a questi esami singolarmente con quelle viste, che

meritar poteſſero fra tutti gli altri i Regolari Mendicanti riſpetto al numero, ed alla molciplicità degli Oſpizi, e piccoli Conventi, dei quali molti eſiſtono anche in ſituazioni povere, dove pur di fatto, di ſuſſiſtenza manca a loro medeſimi il modo di praticar con eſemplarità la intiera oſſervanza del proprio Iſtituto.

Tenute per tanto le prime Seſſioni abbiamo diſtinto in tre Claſſi tutto il Corpo degli Uomini Regolari.

L' una più antica, è quella, che tiene poſſedimenti ſufficienti, ed in qualche luogo ſoprabbondanti al proprio mantenimento, come ſono Monaci, Canonici Regolari, ed altre Congregazioni, le quali ſciolte dal penſiero delle queſtue, e poco travagliate dall' appetito di nuovi acquiſti, ſi godono le coſe vecchie con decoro, e tranquillità.

L' altra meno antica, ma più popolata, è quella degli Ordini Mendicanti, e di alcune Società, e Chierici Regolari, che noi chiamiamo Miſti, perchè vivono ad un tempo ſteſſo di Provvedimenti, e di Queſtue, avendo queſte per fondamento dell' Iſtituto, e quelli per privilegio della Eccleſiaſtica poteſtà.

La terza finalmente più numeroſa di tutte, è la Claſſe dei Queſtuanti; così

chia-

chiamati, perchè professando di vivere in rigorosa povertà, devono procacciarsi l'alimento, ed ogni loro sussistenza dalle Questue, che esercitano continuamente a peso del Popolo, e che li tengono in rissessibile numero lontani dal professato ritiro, e dai doveri del Chiostro.

Quindi ci siamo proposti i mezzi, che si rendono necessari per entrare a far viaggio in questa difficilissima Provincia, dove a passo a passo ci sarà combattuto il terreno per la naturale resistenza della materia, e per la oscurità delle vie, alle quali necessariamente dobbiamo commettere le nostre indagazioni; abbiamo veduto, che non era possibile lo stendere la mano sopra tutti i Regolari in un colpo, e che bisognava a parte a parte, e per minuti confronti guidare così ingrato negozio.

Perciò abbiamo riconosciuto consiglio più utile, principiare il rimedio, dove il mal' è più grave, vale a dire, dalle Tasse dei Mendicanti, e de' Questuanti, dove il numero soprabbonda, e mancano le Rendite, piuttostochè da' Possidenti, dove il numero scarseggia, e dove per l'affluenza de Beni, la regola da tenersi dev' essere affatto diversa; ma ogni comando, ogni studio, ogni fatica

riu-

riuscirà sempre vana, quando non sia proposto un punto certo, da cui debba prender norma la regolazione da farsi, e non venga con ferma risoluzione da Vostra Serenità stabilito un' Espediente Preliminare, il quale solo può agevolare, e mettere in sicurezza l' effetto delle Pubbliche intenzioni. Tal' espediente è, sospendere con risolute comminazioni ai Provinciali, ed altri Superiori dei Monasteri, e Case Religiose dello Stato le Vestizioni così di Sudditi, come di Esteri per tutto lo spazio conveniente a questi esami negli Ordini, Congregazioni, e Società Regolari delle due Classi dei Mendicanti, benchè possidenti, e dei semplici Questuanti, tanto dei Chierici, e Sacerdoti, quanto dei Laici, Terziari, Oblati, e Fratelli di qualunque altro nome: inibindo eziandio severamente sotto pena della pubblica disgrazia, che nemmeno dagli Stati Esteri possano esserne introdotti di permanenza per qualsivoglia modo nella Famiglia; e prescrivendo, che resti fermo per ora, e sino a nuove pubbliche deliberazioni lo stato presente dei Conventi sudditi, quale fu notificato nelle giurate stampiglie prodotte dai Superiori, ed Economi nell' anno 1766., senza surrogare alcun' altro in
luo-

luogo di quelli, che in questo frattempo fossero mancati, o mancassero di vita, ovvero partissero dal Convento, o dall' Istituto, che avessero abbracciato.

Di tempo in tempo, che si anderà conoscendo i numero soverchio (il che si farà colla maggior sollecitudine) e che si anderà fissando la Tassa, la quale si avrà attenzione d' incominciare dai Luoghi più piccoli, potrà in seguito la conferenza andar parimente sciogliendo dal vincolo di questa sospensione quell' Istituto, sopra il quale saranno stati consumati gli esami, che terminata la Tassa medesima, il che ci sembra conveniente agli oggetti della giustizia, e della Religiosa intenzione dei Governo. Nella presente provvidenza dovranno essere compresi altresì quegli Ordini, Congregazioni e Società, che non hanno Luoghi di restituzione entro lo Stato, e che per la occupazione, che per tali vie fanno dei Sudditi dalle Patrie loro, si rendono, per le conseguenze, che ne derivano, più incomodi, e reflessibili ai pubblici gelosi rispetti

Somigliante sospensione fu già ordinata da Vostra Serenità per la potestà dei Ministri Esteri di Candia, e fu praticata per particolari motivi anco in altri

tri Stati, ed è tutta via in osservanza quell' assai rigorosa emanata dal vivente Re di Sardegna, siccome avvisa la Lettera di quel Residente 29. Agosto decorso.

Ben comprende la matura sapienza di Vostre Eccellenze, che qualora questa porta restasse aperta in faccia delle nuove proposte regolazioni, sarebbero feconde, e continue le vestizioni, in guisa che muterebbero la faccia delle cose, con pericolo di tirarci in un vortice oscurissimo, senza speranza di poterne più uscire. Grazie ec.

Data dalla Conferenza dei Provveditori Sopra-Monasteri, e Deputati Estraordinari *ad Pias Causas* li 20. Settembre 1767.

Zan-Antonio da Riva Dep. Estraor. Agg.
Paolo Condulmer Provveditor.
Andrea Querini Dep. Estraord. Agg.
Alvise Valaresso Dep. Estraord. Agg.
Ferigo Renier Provveditor.

SCRIT-

SCRITTURA
DELL' INQUISITOR ALLE ACQUE
Che informa il Senato della Summa di quanto vien disposto
AD PIAS CAUSAS
NEL DECENNIO DA 1755. A 1765.
Presentata li 23. Dicembre 1765.

Num. CXXV.

SERENISSIMO PRINCIPE

SE oggetti eſſenzialiſſimi di Stato, e di politica proporzionata diſtribuzione di Capitali contemplano le due Commiſſioni 20 Aprile, e primo Giugno paſſati a queſto Inquiſitorato dirette, affinchè di un intiero Decennio ne ſia formato un preciſo dettaglio di tutte le teſtamentarie diſpoſizioni, e Legati laſciati a Cauſe Pie; il Bilancio che anneſſo a queſta riverente Scrittura ſi accompagna all' Eccellentiſs. Senato, vi è luſinga a ſperare, ch' eſauriſca le riſpettabili Commiſſioni, perchè appunto formato ſul piano di ſedici ſeparate Categorie, che tutte congiunte, comprendono il generico Nome di Eccleſiaſtici, e Luoghi Pij.

A teſſere queſto Bilancio, quantunque riſtretta nella circonferenza dell' Inquiſitorato alle Acque, tanta fu la mole de' Libri, e delle Carte occorrenti ad oſſervare, che niente meno di tempo vi voleva, e di aſſidua applicazione, per-

perchè non fosse soggetto ad equivoci, ma risultasse, come in fatti lo è, una materia di fatto. Tale lo presento all' Eccellentissimo Senato, perchè tutta ritratta, e riscontrata dall' Impianto della Scrittura del Libro Sommario de' Testamenti, dal Libro Alfabetico delle Liquidazioni, dai Processi di tutte le facoltà, dai Registri delle Sentenze a Lezze, dai Registri delle Successioni Intestate, e Parentele, dal Registro di Notizie per Giri di Capitali, dal Registro de' Morti delle Consulte, delle Filze di confronto della Cancelleria Inferiore, dal Compendio di tutte le Riserve anteriori a questo Decennio, dal Libro delle Riserve correnti, e dai Libri così Testati, come Intestati, dai Mandati, Terminazioni, e Costituti Estraordinarj.

Se a questa diligente, e mai intermessa fatica avessero egualmente corrisposto nell' Opera le Camere della Terra-Ferma dal Pubblico comando chiamate ad un consimile Dettaglio, e che da questo Inquisitorato con replicate circolari furono sollecitate, avrebbe in presente l' Eccellentissimo Senato l' intiero dell' Opera. Ma la maggior parte assolutamente difettive di fatto, e con la sola spedizione di Carte informi, inca-

pa-

paci di essere suscettibili di Bilancio, sarebbe divenuto troppo responsabile di dilazione quest' Ufizio, se per congiungere ciò, che dalla Terra-Ferma o troppo tempo vi si ricerca, o mai sarà per arrivare, si avesse voluto differire la presentazione di ciò, che è completo per questa Città.

E per far parola delle Somme comprese nel Bilancio esibito, e della idea direttrice di quest' Opera, qualunque ella siasi, ad intelligenza della materia stessa, ne sarà ora inteso l' Eccellentissimo Senato.

In sedici separate Categorie stà diviso il Foglio di tutto il disposto, ed entrato a Causa-Pia nell' ultimo Decennnio, cioè dal primo Aprile 1755. fino a tutto Marzo 1765. ascendente alla Somma di sc. 2402383. lir. 19.

Le Categorie, che abbracciano le nomenclature delle disposizioni già fatte, oltrechè provano a certo, ed indubitabile documento la verità dello Spoglio eseguito, possono condurre ad una ragionata, e politica analisi del come siano state distribuite le disposizioni medesime; ciò che per appunto apparisce all' oggetto dei due rispettabili Decreti 20. Aprile, e primo Giugno passato.

Age-

Agevole da queste è il raccogliere ciò, che fu disposto a Causa Pia, ma che perpetuamente resta in Mano Morta; e finalmente ciò, che quantunque apparisca disposto a Causa-Pia, è a solo favore, e beneficio di Laici.

A quest'oggetto, congiunto al Bilancio riceverà l'Eccellentissimo Senato tre Fogli, i quali appunto abbracciano queste tre diverse Classi. Nella prima delle quali fu creduto il comprendere le Messe Manuali, li Residui in Messe, li Funerali, e Messe, le Mansionarie ad tempus, li Residui a Cause-Pie a disposizione de' Commissarj, e le Costituzioni de Patrimonj, le quali tutte congiunte, formano la somma di scudi 871639 lire 23.

Nella seconda Classe poi stanno registrate le Mansionarie perpetue, li Benefizj a' Monasterj, le disposizioni a Chiese, Altari, e Scuole di divozione, quelle a Funzioni Sacre, e finalmente li Lasciti a Capitali, Congregazioni, e Fraterne di Sacerdoti, Cartegorie, che fra tutte ascendono alla somma di sc. 943204. lire 21.

E nella terza Classe finalmente stanno compresi li Benefizj ad Ospedali, le Confraternite de' Poveri, le Scuole grandi, li Luoghi Pii, l'Elemosine a Poveri, e

la

la Confraternita grande di S Antonino, il che unito risulta la somma di sc. 587439. lire 23.

Da questo succinto dettaglio ha l' Eccellentissimo Senato la quantità delle disposizioni eseguite nell' ultimo Decennio comandato; ma non già tutte leziote da' Testatori, perchè appunto non ancora verificate, o soggette a combinazfatni tali, che non sono mai cadute sotto le censure delle liquidazioni dell' Inquisitorato.

Il Bilancio però tutte le comprende, e nelle diverse parti del medesimo à l' Eccellentissimo Senato il totale di questa materia riguardo a Venezia. Totale, che non può essere posto in questione, perchè comprovato, ed illustrato da un Tomo, che pure si accompagna, nel quale stanno descritte minutamente le dite, che sono concorse a queste pie disposizioni.

Oltre dunque li scudi 2402383. lire 19. di disposizioni fatte, ed eseguite, rileverà l' Eccellentissimo Senato una non spregevole somma di scudi 894460. lire 18. di disposizioni a Causa-Pia, ma non ancora eseguite, per esservi bensì la vocazione, ma di verificarsi soltanto dopo le condizioni de' Testatori. Da

que-

questa somma se ne ha la certa quantità, perchè non essendo in presente sostenuto il Benefizio da gradi soggetti alla contribuzione del cinque per cento, fu necessario, che preceda la liquidazione all'usufrutto del Benefizio.

Non è così di altri casi di riserva, che si annoverano 96. disposti in questo Decennio, delli quali nè per approssimazione, nè per liquidazione si può determinarne somma veruna; e ciò per la ragione, ch'essendo sostenuta l' Eredità da gradi esenti alla Contribuzione, la notizia è a lume dell'Inquisitorato per le parole del Testamento; ma non già per la produzione degl' Inventarj, o altre note necessarie alla liquidazione.

Resta l'ultimo Articolo, il quale oltre essere obbedenziale, è precisamente chiamato dal rispettabile Decreto, ed è di conteggiare con ragguagli di approssimazione quei casi, che per avventura, o per esenzioni stabilite, o per altre vicende seguite, formar non si potesse un certo preciso conteggio. Il Bilancio sotto le lor precise le Categorie anno per anno ne indica li casi, e questi in tutto il Decennio ammontano a 1480. Di questi in foglio a parte, ed è il numero 6. ne fu estratto il valore, con avver-

vertenza però di moderata misura, ove vi era l' arbitrio del conteggio, e di fedele attaccamento, ove si sono rinvenute le tracce per la Scrittura di questo stesso Inquisitorato 14. Dicembre 1762. approvata da Decreto dell' Eccellentissimo Senato. Questi conteggi di approssimazione per li casi illiquidi formano la somma di scudi 617822. lire 14.

Ecco Eccellentissimo Senato tutto il piano di questa materia raccolta da' molti documenti indicati, e che per la varietà delle disposizioni fu necessario di presentarla in varie somme spezzate alla pubblica autorità.

Il Foglio però num. 7. comprensivo le disposizioni segnate nel Bilancio, e le approssimazioni conteggiate nel foglio num. 6, esibisce la intiera somma disposta da' Testatori nell' ultimo comandato Decennio per il valore di sc. 3915066. lire 17. oltre casi 96., che hanno comandato li Decreti 20. Aprile, e primo Giugno passati. Grazie &c.

Data dall' Inquisitorato alle Acque li 23. Dicembre 1765.

Alvise Zusto Inquisitor Aggiunto.

Foglio num. 1.

Messe manuali—scudi	139422. lire	21.
Residui, e Messe——	262052.	20.
Funerali, e Messe——	21549.	8.
Mansionarie ad tempus——————	3 872.	7.
Residui a Causa-Pia a disposizionede'Commissarj——————	406891.	22.
Costituzione di Patrimonj——————	9850.	17.
scudi	872639. lire	23.

Foglio num. 2.

Mansionarie perpetue ——— ———scudi	58 788. lire	4.
Benefizj e Monasterj	198881.	15.
Chiese, Altari, e Scuole di divozione——	128914.	7.
Disposizioni, e Funzioni Sacre——————	8899.	20.
Capitoli, Congregazioni, e Confraternite di Sacerdoti————	24720.	23.
scudi	943204. lire	21.

Fo-

Foglio num. 3.

Benefizj a Ospitali———————fcudi	281756. lire	20.
Confraternite di Poveri	50818.	8.
Scuole Grandi———	108877.	21.
Benefizj a Luoghi Pii	112919.	2.
Elemofine a Poveri—	28283.	—
Confraternite Grande in Sant' Antonino—	4784.	20.
fcudi	587439. lire	23.

Foglio num. 4.

Riftretto dei tre Fogli antecedenti de' Cafi liquidi.

Foglio num. 1.—fcudi	871639. lire	23.
Foglio num. 2.———	943204.	21.
Foglio num. 3.———	587439.	23.
fcudi	2402284. lire	19.

Foglio num. 5.

Cafi di riferva in afpettativa come nel Bilancio———fcudi 894860 lire 8.

Foglio num. 6.

Casi per Messe manuali non liquidati, che si considerano Messe 11200. l'anno num. 891.sc.	57870. lire	23.
Detti per Residui a Messe non liquidati, che si considerano scudi 2000. l'uno, come nella Scrittura 14. Dicembre 1762. numero 213. ————	426000.	—
Detti per Funerali, e Messe nen liquidati, che ragguagliano per la sola metà a Messe num. 200. l'anno num. 400.——	6451.	15.
Casi per Mansionarie ad tempus non liquidate, che si considerano scudi 1200. l'una num. 93 ——	4580.	—
Detti per Residui a Causa-Pia a disposizione de' Commis-		

sa-

farj non liquidi, che si considerano, come nella suddetta Scrittura num. 25.————sc. 50000. lire —

Detti per Mansionarie perpetue, che si considerano scudi 250 l'una, num. 16. 40000. —

Detti per Mansionarie non liquidate, che si considerano scudi 200. l'una, num. 16. 3200. —

Detti per Chiese, Altari, e Scuole di devozione non liquidate, che si considerano scudi 200. l'uno, numero 68. 13600. —

Detti per Capitoli, Congregazioni, e Confraternite di Sacerdoti non liquidati che si considerano scudi 400. l'uno, numero 3.———— 1200. —

Detti per Confraternite di Poveri non liquidate, che si computa-

no scudi 200. l'uno, numero 2.——sc.	400.	lire —
Detti per Luoghi Pij non liquidati, che si considerano scudi 200. l'uno n. 3.	600.	—
Detti per elemosine a' Poveri non liquidate, che si computano scudi 200. l'uno num. 25.——	5000.	—
Detti per Confraternita Grande di Sant'Antonino d'incerta somma, e si computa sc. 2000. l'uno num. 4.——	8000.	—
	scudi 616822.	lire 14.

Foglio num. 7.

Casi liquidi, come nel ristretto de' Fogli num. 1. 2. 3. scudi	2402284.	lire 19.
Casi di riserva in aspettativa come nel Foglio, num. 5.—	894860.	8.

Casi

Casi illiquidi, ma conteggiati per approssimazione, come nel Foglio, num. 6. sc. 616822. lire 14.

scudi 3913967. lire 17.

SCRITTURA

DELLA DEPUTAZIONE

SOPRA IL NUOVO ALBERGO

PRESENTATA

ALL'ECCELLENTISS SENATO

li 26. Maggio 1770.

Num. CXXVII.

SERENISSIMO PRINCIPE.

QUanto sia interessante per oggetti sublimi di Religione, e di Principato, il pensiero di espurgar questa Capitale dalla fastidiosa, e nociva copia di Vagabondi, e Questuanti, fu già conosciuto dall'Eccellentissimo Senato fino dall'anno 1743., e così che sono oramai passati anni 27. da che venne mosso, e con moltiplici Decreti successivamente animato questo argomento.

Le commissioni date nel 1762. all'Inquisitor sopra le Arti, la destinazione di tre soggetti nel 1753. col titolo di Deputati all'erezione nel nuovo Albergo, l'enumerazione dal popolo eseguita nel 761. dal Magistrato Eccellentissimo della Sanità, e le unioni dei Cittadini più consumati nelle interne Magistrature aggiunti alle Conferenze produssero di tempo in tempo zelantissime relazioni, che mostreranno con gran fervore

la

la necessità, ma insieme la difficoltà dall' impresa. Finalmente ad incalorire le azioni, e formare un qualche piano di esecuzione fù risoluto nel 1762 il pubblico voto al Serenifs. Doge Capo illustre della Repubblica affinchè richiamati a così autorevole corso tutti gli studj i soggetti incaricati, si formasse quella unità, e fermezza di Consiglio, che tanto importa nei grandi affari, all' opera acquistare nel tempo medesimo sullo spirito della nazione quel grado di sollecitudine, di genio, e di accoglimento, senza il quale non sarà mai possibile di mandarla ad effetto. Non lasciò in vero la paterna cura del Serenissimo Foscarini di gloriosa memoria ne' pochi mesi di sua Ducea, e quella altresì del vivente Serenifs. Mocenigo di eguale merito adorno di promovere nello spazio di più anni col più fervido impegno, e con incessanti applicazioni, ed esortazioni l' affare dietro le tracce significate dall' Eccellentifs. Senato. Ma ai primi naturali ostacoli si aggiunsero quasi per via altre inattese combinazioni, le quali mortificarono, poscia indebolirono, e finalmente fecero languide, e silenziose le loro speranze. Quanto è facile nei Corpi grandi di trovar pronte le volontà

per

per abbracciare col desiderio una massima utile, e decorosa alla Nazione, altrettanto difficili spesse volte sono i mezzi per farla ricevere col fatto, attese le resistenze di genio opposto, d' interesse, o di altre passioni, che sogliono attraversare i migliori progetti. Ciò nonostante quasi per ultimo esperimento, richiamata la massima a' nostri esami colle deliberazioni 27, e 29 Luglio 12 Agosto, e 20 Febbraio passato, ed elette anche a questo fine le nostre ossequiose persone, fu esposta dettagliatamente dalla virtù di Sua Serenità la serie delle cose per l' innanzi corse nel proposito, le misure prese, e le risultante derivate nell' immaginato sistema di una nuova fondazione in questa Città.

Quanto agli oggetti non poteva il suo naturale zelo, e pietà rappresentarli nè più commoventi, nè più vantaggiosi, mentre si tratta di togliere una miserabile, ma numerosa porzione di popolo dall' ignoranza, dal peccato, e dall' inerzia per ammaestrarla nei doveri Cristiani, e renderla occupata in qualche lavoro. Per tal guisa verrebbe a togliersi, o almeno a scemarsi quella profondissima oggidì tanto estesa di mescolar l' arte di questuare con ogni vizio

zio e bruttura, e la società degli uomini onesti sarebbe finalmente sollevata dal fastidio, e dal peso assai grave di gente così molesta, e pericolosa. Di più ne succederebbe guadagno molto alle loro stesse persone, e tante mani oggidì inutili, o dannose si convertirebbero in istrumenti di utilità, e di progresso alle nostre manifatture.

Rapporto all'ordine della disciplina occorrente alla nuova Casa fece presente l'abbozzamento delle prime idee concepite in un piano di Capitolare, e il massimo, e principale ostacolo trovato nell'articolo della giurisdizione sempre esposta a rimaner debole, e inefficace, quando non sia assistita da una forza superiore: al qual passo non lascio di ricordare la ripugnanza naturale di chi deve rinchiudersi le molte vie facili per sottrarsi, che stanno aperte continuamente nel Foro, e fuori del Foro, l'indole molto indulgente del Paese, oramai quasi allontanata da ogni regola di buona subordinazione, e finalmente i favori privati, che sempre abbondano per coprire le persone, che credono dipendenti.

Sopra i mezzi necessarj alla Fabbri-

brica, ſuppellettili, ed alimento dell' immaginato Conſervatorio, eſpoſe l'enorme diſpendio, che deve incontrare, e che nella grandezza, e progreſſo dell' opera, può ſuperare ogni miſura, che foſſe propoſta: accennò le cognizioni ritratte dagli altri ſtati, gli ſtudj adoperati con indefeſſa fatica dai noſtri Preceſſori, e la minuta cura da ſe medeſimo preſa per rilevare i fonti, e quanto ſoccorſo poteſſe ſperarſi. Nel che trovo così tenui, e fredde le offerte, anche a fronte dei più caldi eccitamenti, che non ſolo non permettono d'innalzare al biſogno, ma li umiliano fino al ſegno di temere una total difficienza. La maggior ſomma è ducati 20100. paſſati dalla pubblica munificenza in Caſſa del Deputato Noviſſimo al tre, e mezzo per cento in ordine ai Decreti 4. Dicembre 1762., e 5 Gennaio 1764. col menſuale riparto di duc. 500. al meſe, che però reſtò fermato dal ſucceſſivo Decreto 13 Marzo 1766., e molto lontano ſi ravviſa il beneficio, che foſſe per affluire dalle aſſegnazioni ora godute dall' Oſpedal di S. Servolo, e che al termine di quelle fabbriche foſſero per entrare nella caſſa dell' Albergo. Gli altri Corpi pubblici poi ſi tengono in

una

una perfetta riserva, da qualunque largizione; e la Testamentaria disposizione 1749. del N. V. E R. Andrea Pisani, che oltrepassava i ducati 15000. ora si trova già consegnata, e divisa tra la Confraternita de' poveri vergognosi, quelle della Città, il luogo delle Cittelle, e la Compagnia delle Donzelle periclitanti.

Rispetto al sito, dove si meditava la nuova erezione giudicò le inclinazioni delle conferenze passate a preferire il Monastero di S. Antonio di Castello come il più opportuno per l'estensione del fondo, situazione salubre, unione alla Città, e vicinanza al vacuo terreno della motta; qualità tutte, che lo avrebbero potuto render capace di molta gente, di facile accesso ai suoi direttori, e pronto anche a qualche dilatazione: ma per costituirlo poi atto agli usi occorrenti, era indispensabilmente il suo disfacimento dai fondamenti, e l'impegno immenso di una nuova fabbrica di smisurata grandezza, che avrebbe divorato le migliori sostanze, e che nella solita condizione di tutti li lavori pubblici non sarebbe riuscita col più esatto risparmio, ne avrebbe trovato molto sollecito il suo termine.

Tal'è lo stato del primo sistema de-

lie-

lienato sopra questo affare, e tante sono quante abbiamo accennate le difficoltà, per verificarne la sua esecuzione: A questa, che pure sono gravi, nelle recenti sessioni tenute, se ne aggiunsero altre di gran lunga maggiori, che fecero conoscere l' impossibilità di camminare per quella via, e di poter mai effettuare una nuova fondazione, senza urtare inconseguenze di grandissima rilevanza

Esistono tra gli altri in questa Città i quattro grandi Spedali della Pietà, o sia degli esposti, dello Spedaletto, degli Incurabili, e da' Mendicanti. Fissando gli occhi nella istituzione di questi, si comprende abbastanza provveduto dalla Carità, e sapienza de' nostri Maggiori a tutte le classi degli uomini più bisognosi così che disperso con ottimo ordine, e senza confusione in quattro distinti Quartieri, bisogna far il principio, si ravvisa tuttociò, che oggi si brama raccolto in una sola stazione. Di quale importanza però si rende il conservarli non solamente per gli oggetti della più santa provvidenza verso le Famiglie, che in grandissima copia si sono affidati i loro Capitoli, è cosa tanto manifesta che non abbisogna d' illustrazione maggiore. Tutti pur sanno, quanto

to si trovi abbattuta, e quasi periclitante la loro economia, forse per alcune variazioni introdotte nella lor disciplina, o per mancanza di benefiche disposizioni, le quali in questi ultimi tempi erano volte a fecondar altri Corpi di Mano Morta; per il che i luoghi de' poveri meritarono una generosa eccezione dalla Sovrana legge 20. Settembre 1767. dal Serenissimo M. C. Quando però in tali circostanze fossero grati i fondamenti di una nuova erezione, chi non vede, che l'amore alla novità chi amerebbe nel primo impeto tutte l'elemosine al nuovo Albergo, e scemerebbe anche il fonte di quelle poche acque, che oggidì mantengono in vita i nostri Spedali? Allora ne succederebbe per inevitabile conseguenza, che essi miseramente sarebbero per perire, che l'erezione del nuovo non averebbe felice proseguimento; che la Città resterebbe esposta non solo agli attuali questuanti, o vagabondi, ma a quelli ancora, che uscirebbero dagli Spedali, e che finalmente insorgerebbero infiniti, e ragionevoli clamori, perchè nè il nuovo sarebbe fatto, e i vecchi ricoveri anderebbero a perdersi. Queste viste di necessaria riflessione, e di sommi riguardi,

sic-

ſiccome paventarono la mente di Sua Serenità, e gli animi noſtri, così devono parimente dall' oſſequio noſtro fedelmente raſſegnarſi alle pietoſe, mature, e ſempre ſagge ponderazioni dell' Eccellentiſſimo Senato.

Ma ſe la contemplazione di effetti così evidenti, e funeſti allontanò il coraggio dall' immagine di nuove erezioni, lo ſpinſe però all' indagamento, e conoſcenza più intima delle vecchie, e lo guidò a ravviſar in eſſe il mezzo più deſiderabile di ſoddisfare alle pubbliche brame quando con riſoluta, e coſtante determinazione ſia richiamato alla diſciplina, ed agli oggetti primarj, ai quali fu diretto il Conſervatorio de' Mendicanti da' noſtri Maggiori. Dopo le molte eſperienze fatte nel Secolo XVI. per eſpurgar la Città dalla infezione de' queſtuanti con deputazione di due Gentiluomini, e di due Cittadini per ciaſcheduna Contrada, ſotto la preſidenza del Magiſtrato Eccellentiſſimo della Sanità, ſiccome apparve da un Decreto 1514. 26. Marzo, e con nuove commiſſioni date allo ſteſſo Magiſtrato in unione con quello ſopra gli Spedali, come ſi riſulta da altro Decreto 1588. 17. Dicembre. Finalmente il penſiere allo Spedale di S. Laz-

za-

zaro posto in Isola, per rinchiuder in esso la moltitudine de' miserabili, che vagavano per le strade, e per le Chiese, commettendo ogni scandalo. Il che allora aveano fatto altre Città d'Italia, e particolarmente Bologna, e fecero nei tempi meno remoti, e più vicini Roma, Genova, Torino, e Napoli. A questo uso pertanto col Decreto 1594. 26. Maggio vennero applicate le di lei rendite, che si trovavano già malamente amministrate, e disordinate. E perchè il sito riusciva incomodo, fu presa la parte dall'Eccellentissimo M. C. 1595. 17. Dicembre di erigerlo in questa Città, affinchè l'espurgo seguisse con maggior facilità, e prestezza. Il qual fine apparisce chiaramente espresso anche nelli susseguenti Decreti 1598. 26. Novembre; 9. Agosto 1600. dell' Eccellentiss. Senato, che ritrovò i ritardi, e fissò la Fabbrica, ove in presente si vede molto magnifica, e spaziosa de' Mendicanti. I Capitoli in oltre a stampa del suo governo lo dimostrano diretto al fine medesimo per il quale oggidì si vorrebbe far l'Albergo, sebbene in progresso dalla Congregazione de' suoi Governatori furono introdotte alcune variazioni. La situazione in vero non può esser più opportuna, così

per

per l' aria , come per il comodo accesso, e regresso degli Artifizj , e de' Ministri. La pianta suscettibile delle divisioni , e officine necessarie a separar le classi de' maschi dalle femmine,ed all' impiego loro. Alla sua capacità presente possono farsi nelle nascenti occorrenze molte giunte senza enorme dispendio alla parte che guarda la Cavallerizza , ovvero all' altra ove esistono i Magazzini da olio dal Convento de' SS. Gio. e Paolo. Possiede rendite non spregevoli , e si trova fornito di suppellettili sufficienti alla sua attuale Famiglia. Ha la Chiesa provveduta da Officiatori , e di Arredi sacri , ed ha Spezieria , Medici , Chirurghi , e tutti gli Offiziali , e Ministri inservienti al governo suo.

Queste qualità , e circostanze presentando molta agevolezza per accorrere all' occorrente bisogno della Città , e liberando la materia da quegli impedimenti , e contingenze , che si affacciano all' esecuzione del primo sistema sono anco degne di aver nell' animo di Vostre Eccellenze quel favore di preferenza , che solo può dar lusinga di pronto effetto alla massima per 27. anni con più deliberazioni sostenuta per i più gelosi rispetti del servizio di Dio , della civile po-

polizìa, e della salute di tanti infelici. Esposte dall' ossequioso zelo nostro le cause per le quali giacque arenata l' opera de' nostri precessori, e quanto da noi si è rimarcato nell' esame dato allo Spedale de' Mendicanti, sarà poi dall' insigne sapienza dell' Eccellentissimo Senato il comandare, se gli studj nostri abbiano a proseguire il cammino sul primo sistema di una nuova erezione, ovvero dobbiamo rivolgerli a spiegarne la tante volte spiegata pubblica massima sopra il detto luogo de' Mendicanti allo stato, ed al fine di sua Fondazione, qual fu contemplato dal Serenissimo M. C. nella sua istituzione, tolta qualunque alterazione introdotta senza sua autorità. Dietro questo principio non solo lascerà la nostra attenzione di procurargli tutte le notizie conducenti all' essenziale oggetto di riconoscer la sua economia, rendite, pesi, figure ricoverate, e ciò col mezzo del Magistrato competente de' sopra Spedali, ed in ogni altro modo egualmente sollecito, ed efficace a conseguire l' intento. Riconosciute queste parti, succederanno i dettagli delle spese, che saranno considerate le più discrete, così per rimettere le cose nell' ordine contemplato, come per avere

mez-

mezzi corrifpondenti alla fua perenne fuffiftenza, e farà allora formato anche il piano dalla difciplina, onde fomminiftrare di fronte l' oggetto ovvero delle prefenti provvidenze, e la utilità, che ne dee rifultare per indi raffegnare ogni cofa alle pubbliche determinazioni. Altra via meno difaftrofa di ufcire da quefto difficile, e travagliofo argomento non ha faputo rinvenire il riverente noftro zelo, che fi farà fempre gloria di feguire i dettami fapientiffimi di Voftre Eccellenze graziofiffime.

Data dalla Deputazione fopra il nuovo Albergo li 26. Maggio 1770.

Angiolo Contarini Procurat. Deputato
Tommafo Querini Procurat. Deputato
Francefco Morofini Procur. Deputato.

SCRITTURA

DELLA CONFERENZA

De' Revisori Regolatori dell' Entrate Pubbliche, e Deputati Estraordinarj

AD PIAS CAUSAS

Intorno le Reinvestite degli Spedali, ed Ecclesiastici, con esibire terminazione su questo proposito

P R E S E N T A T A

Li 8. Aprile 1768.

Num. CXXVII.

SERENISSIMO PRINCIPE.

FU ſtabilito da Voſtra Serenità col Decreto 12 Marzo paſſato la maſſima di appoggiare a' Corpi Laici delle Città, e Territorj Sudditi della Terra-Ferma, da deſtinarſi tra gli più regolati, le incumbenze della direzione, e libera Reinveſtita de' Capitali, che di ragione degli Eccleſiaſtici, e Luoghi Pij la Legge 20. Settembre 1767. del Maggior Conſiglio ha trovati coperti da legittimi Iſtrumenti, e che proveniſſero dalle permeſſe Affrancazioni de' Cenſi, Livelli, ed Aggravj iſtituiti verſo gli Eccleſiaſtici ſteſſi, e Cauſe Pie colla illegale marca di perpetuità ſopra Beni, e facoltà Secolari dopo l' anno 1536. nella Dominante, e Dogado, e dopo il 1605. nelle altre Provincie dello Stato. La ragione, che a ciò la moſſe, fu la neceſſità di ſtabilire una diſciplina, la quale allontanaſſe poſſibilmente gli arbitrj, e le colluſioni, che potrebbero in que-

sti passaggi del Saldo da mano a mano essere commesse, in delusione di Legge tanto salutare, e conservasse la circolazione del Danaro nelle respettive Provincie senza la quale non potrebbero sovvenire alle loro indigenze, nè mantenere in vita il restante traffico, e le nazionali manifatture. A questo fine la maturità di Vostre Eccellenze ha posto in certa guisa due occhj sopra questo genere di Contratti; cioè uno nel Corpo Laico, perchè attentamente custodisca la osservanza di una Legge fatta in suo favore; l'altro nel Corpo Ecclesiastico, o Pio, acciocchè non perda le giuste ragioni, ed esiga le ragioni del proprio interesse. Dato a noi il carico di estendere in articolata Terminazione le regole di una facile disciplina, di semplicità di metodo, ed uniforme sistema, ci diamo anche l'onore di rassegnarla, con la fiducia di avere incontrato le pubbliche Sovrane intenzioni. Abbiamo procurato di prevenire, se non tutti, almeno i maggiori pericoli, e disordini di quest'amministrazione, dando al Corpo Laico Direttore la facoltà di farne col proprio nome le Stipulazioni di surrogazione, e subingresso, e quella d'intervenire a'litigj contro i Debitori,

e di

e di assumere solo senza la ingerenza dell' Ecclesiastico la ispezione della tenuta de' Beni a' medesimi Debitori, del loro maneggio, custodia, e vendita coi modi legali. Al Capitalista all' incontro di Mano Morta è rimasta la pristina libertà di dare, o negare l' assenso alla reinvestita del suo Danaro, se non piace la Dita, di esserne preferito il suo assenso in parità di cauzione, di farne da per se stesso la esazione del Prò, e d' intervenire congiuntamente al Corpo Laico nella difesa delle proprie ragioni innanzi a' Giudici competenti. L' ordine de' Depositi sopra i Monti di Pietà già voluto da' Decreti precedenti, è rimasto intatto; anzi si è munito di maggiori custodie, per le ragioni ben note alla Pubblica sapienza, di non diminuire i mezzi più ubertosi, coi quali sussistono questi Luoghi di Carità, e di non lasciare abbandonata ad un' uso arbitrario, e pericoloso tanta porzione di Danaro, che agisce felicemente nella circolazione de' Sudditi, e nel Capitale Nazionale. La esazione del Prò restando a peso del respettivo Capitalista, non induce maggiore responsabilità nel Corpo direttore; ed essendo sul luogo, è più

 co-

comoda al Proprietario, e meno suscettibile di defraudi.

Queste sono le principali avvertenze contemplate nella estesa Terminazione, omettendosi le altre meno importanti, ma però tutte tendenti al medesimo scopo di una facile disciplina, ch'è l'oggetto importante della respettiva necessaria circolazione. Non si è posto poi alcun vincolo a Prò delle Reinvestite nè del più, nè del meno, perchè le Leggi universali, gli Statuti particolari, e la pratica generale anno già fissati i limiti, oltre i quali niun Contratto può andare, senza essere vendicato come lesivo da' Giudici competenti; e perchè ne resti libera contrattazione, ed il Commercio al corso più comune, siccome fu sempre. Abbiamo bensì conservata la cognizione spettante al Collegio Eccellentissimo dei dieci Savj sopra le Decime in Rialto, che dovrà tenersi in queste occasioni, e nel ragguaglio del Capitale per le Affrancazioni de' Legati ad onta delle Parti 1536., e 1605., avendo resa nota la Regola, che dovrà tenersi in queste occasioni, onde siano tolti gli abusi arbitrarj, e tutto proceda tranquillamente con l'ordine delle Leggi. Abbiamo riputato in fine di piena equità,

tà, e giuſtizia lo ſvincolare i Monaſterj, e Luoghi Pij nelle Reinveſtite dall' obbligo di nuove Licenze del predetto Collegio de' Dieci Savj, e del Magiſtrato ſopra Monaſterj, dove non eſiſte Caſtico di queſti Capitali, mentre non ſuſſiſte più coi ſiſſati modi il pericolo di arbitrarie diſtrazioni del danaro in deluſione delle Leggi, ovvero in diminuzione del Patrimonio Eccleſiaſtico, e mentre i ricorſi potrebbero ſervire a ſolo profitto de' Miniſtri, a ritardo de' Contratti, ed a ſvantaggio, e diſpendio de' Proprierarj. Si raſſegna contemporaneamente da Noi Reviſori Regolatori il Foglio de' Corpi da Noi conſiderati per ora capaci della contemplata diſciplina, aſſieme coi Luoghi, e Diſtretti a quelli aſſegnati, avuto riguardo al minore poſſibile incomodo de' Contratti, e coll' oggetto di riveſtire il nuov' Offizio di Figure degne di eſtimazione, e dotate di puntualità. Qual' ora vengano le noſtre meditazioni accolte, ed avvalorate dall' autorità dell' Eccellentiſſimo Senato, ſaranno anche immediatamente diffuſe ad univerſale notizia. Grazie ec.

Data dalla Conferenza de' Reviſori Regolatori dell' Entrate Pubbliche, e De-

putati Estraordinarj ad Pias-Causas li 8. Aprile 1768.

Ser Zan-Antonio da Riva Deputato Estraordinario Aggionto.
Ser Andrea Corner Revisor Regolator.
Ser Alvise Magno Revisor Regolator.
Ser Andrea Querini Deputato Estraordinario Aggionto.
Ser Alvise Valaresso Deputato Estraordinario Aggionto.
Mes. Francesco Morosini Cavalier Procurator Revisor Regolator.

SCRITTURA

DEL COLLEGIO ECCELLENTISSIMO

DEI X. SAVI, ED AGGIONTI ESTRAORDINARI

Per il Consorzio

DELLA MISERICORDIA DI BERGAMO.

PRESENTATA

li 16. Maggio 1768.

Num. CXXVIII.

SERENISSIMO PRINCIPE.

LE istanze prodotte a Vostra Serenità dal Consorzio della Misericordia di Bergamo col Memoriale 15. Luglio 1766., sopra le quali è dato il carico a questo Collegio unitamente alla Deputazione Estraordinaria d' informare, so le stesse del Memoriale precedente 27. Maggio 1713., sopra le quali non si vedono ancora emanate le Pubbliche deliberazioni. Con l' uno, e l' altro implora quel Corpo laico benigna venia per le moltiplici vendite fatte de' Beni, che poteva legalmente ritenere, e supplica di esser preservato nell' uso, e godimento degli altri sostituiti a' primi col mezzo di permute, ed altri Contratti seguiti dopo la Legge 1605. Espone, e dimostrano pure li documenti prodotti, che tali vendite, e surrogazioni sono alquanto rimote, e tutte anteriori al Secolo presente, in alcune delle quali apparisce anco l' assenso presta-

to da' Pubblici Rappresentanti, forse i ciò indotti per la poca disciplina, e miserabile abbandono, in cui era caduta nel Secolo passato questa materia.

Lasceremo di riferire dettagliatamente la vasta serie degl' Istromenti esaminati, e contenuti nell' esatto foglio, o sia bilancio, spedito a questa parte dal Nobil Omo Rettor Martinengo; e ridurremo le nostre riflessioni alla quantità, ed al valore dei beni venduti in confronto agli acquistati; i venduti, e dati in permuta calcolati a misura Trevisana, furono nel suo totale Campi 336. e mezzo; e gli acquistati, e ricevuti in cambio sono Campi 294. e un quarto della stessa misura; cosicchè nella quantità risulta un discapito al Luogo Pio di Campi 42. e un quarto. Quanto al valore si rileva avere il consorzio fatte le alienazioni medesime per la somma di sc. 57068. 16., cosicchè l' Asse del Luogo stesso apparisce realmente minorato di sc. 610. 11. Da questi confronti la maturità di Vostre Eccellenze chiaramente comprende da un lato l' arbitrio, che fu preso dagli antichi Amministratori nell' alienare ciò, che dalle pubbliche Leggi era loro permesso, e comandato di custodire, e ritenere; e nell' aver acquistato, e ritenuto

nuto ciò, che era loro vietato dalle medesime Leggi. Ma dall' altro canto ravviserà nell' effetto, che non è derivata mai delusione o pregiudizio alcuno ai pubblici oggetti, ed allo spirito vero delle pubbliche provvidenze; mentre la surrogazione pareggia quasi intieramente il discapito del Luogo Pio, ed il fondo Secolare ne risente piuttosto qualche vantaggio. I motivi poi, che diedero impulso a questi contratti, si rimarcano dedotti dall' incomodo dei beni lontani, e dispersi, per acquistarne di più vicini, e contigui; dalla opportunità di togliere le intersecazioni, e servitù prediali, e dalla facile apertura di condur acque ad irrigare le reciproche proprietà.

Sopra i fondi sostituiti si veggono trasferire altresì le obbligazioni, e le cominate vie dipendenti dalle disposizioni testamentarie, e molte volte ricevuto l'assenso dagli Eredi interessati con Carte solenni, previe, o contemporanee ai Contratti. Non può in vero negarsi che per eguali motivi, e in parvità di prezzo non sia concorsa la Serenità Vostra con più graziosi Decreti a permettere alienazioni, per surrogare altri acquisti, e ricevere concambi di Fondi; dei quali Decreti, come noti, ed anco recenti,

 cre-

crediamo soverchio di farne particolare menzione. Lasciamo pur di ripetere la importanza di conservare le forze di un Corpo molto antico, ben regolato, e che à pesi assai grandi per Mansionarie, Infermi, Orfani, Vedove, Dotazioni di Fanciulle povere, e in una parola, per sovvenire la popolazione più miserabile di quella Città, e Provincia, i di cui bisogni tanto più aumentano alla giornata, quanto più si minora il traffico, e la industria degli uomini per la fatale decadenza delle sue Arti. Per intiera notizia della verità dobbiamo inoltre ricordare, che i fondi di questo Corpo servirono utilmente alle pubbliche esigenze, per cautare in altri tempi scudi 300000. di capitali ritratti da Estere Nazioni, e per somministrare alli scudi 20000 all' Erario senza aggravio veruno, siccome affermano gli Avvocati Fiscali. A tutto ciò potrebbe aggiungere qualche peso la considerazione delle varie, ed infinite disposizioni, i contratti, passaggi, giudizi, doti, fidecommissi, ipoteche, fabbriche inalzate, mutazioni di confini, ed altre novità, e cambiamenti di Padroni, di Titoli, e di Azioni, che saranno corse sopra i beni dell' una, e dell' altra Classe nel lungo corso del tempo,

dac-

dacchè feguirono gli accennati Iſtrumenti, e ſtanno ſoſpeſe le pubbliche deliberazioni. Lo ſtornamento di tante Carte, e la reſtituzione allo ſtato priſtino di tutte le coſe riuſcirebbe in vero molto ſpinoſa, e difficile nella ſua eſecuzione per i vincoli gagliardi, dai quali ſi trovano legate, e per la naturale reſiſtenza dei poſſeſſi, il che apparirebbe neceſſariamente l'adito ad innumerabili queſtioni forenſi di graviſſimo diſpendio, e danno ai litiganti, e di molto imbarazzo ai Tribunali. Se per queſti riſpetti la prudenza dell' Eccellentiſſimo Senato riputaſſe di non alterare la ſituazione dei fatti corſi, ſi ſpiegherà colla ſolennità, e ſtrettezze ſtabilite nelle ſue Leggi, onde i poſſedimenti acquiſtino i requiſiti tutti legali; e trovando all' incontro di ſuo ſervizio il non confermare lo ſtato preſente, additerà alla noſtra obbedienza le preciſe ſue intenzioni aſſieme con la norma di mandarle ad effetto, ſenza il pericolo di certare in moleſte frappoſizioni per parte dei privati Poſſeſſori, che poſſono avere ricovero alla Legge della preſcrizione, ed all' autorità dei Giudizi ſeguiti, e ſenza il timore di sbilanciare la economia di un Corpo reſo neceſſario alle indigenze di tanti Sudditi

diti poveri, e trovato utile anco alle circostanze della Cassa pubblica. Grazie ec.

Dal Collegio dei X Savi sopra le Decime in Rialto, e Deputazione Estraordinaria Aggionta li 16. Maggio 1768.

Zan-Antonio da Riva Deputato Estraordinario Aggionto con giuramento.

Andrea Querini Deputato Estraordinario Aggionto con giuramento.

Alvise Valaresso Deputato Estraordinario Aggionto con giuramento.

Antonio Bollani ai X. Savi Deputato alle vendite con giuramento.

Filippo Foscari ai X. Savi Deputato alle vendite con giuramento

Lorenzo Alemo ai X. Savi con giuramento.

Francesco Alolin ai X. Savi con giuramento.

Francesco Bernardo ai X. Savi con giuramento.

Cattarin Corner ai X. Savi con giuramento.

Bortolo Gradenigo ai X. Savi con giuramento.

Antonio Capello p. ai X. Savi con giuramento.

SCRIT-

SCRITTURA

DEI SOPRAINTENDENTI
ALLE DECIME DEL CLERO

Intorno al volere, che i Benefiziati saldino i loro Conti nel tempo stabilito.

PRESENTATA

Li 25. Maggio 1768.

Num. CXXIX.

SERENISSIMO PRINCIPE.

NElla costante obbedienza alle sempre venerate Leggi di Vostra Serenità rassegnamo noi Sopraintendenti alle Decime del Clero il distinto ragguaglio, e calcolo di quanto nello scaduto anno 1767. ci è riuscito con le nostre non mai interrotte attenzioni di far passare in pubblica Cassa per conto di Decime, e Sussidj Ecclesiastici.

Abbraccia però questo calcolo non il solito periodo di un anno, come era il praticato, ma lo spazio solo di mesi dieci, cioè dal giorno primo di Luglio 1767. fino tutto Aprile 1768. per la Terra - Ferma, e dal giorno primo Agosto 1767. fino alli 21. del corrente Maggio per la Cassa di Venezia.

A' creduto del pubblico interesse la nostra Sopraintendenza di abbreviare il tempo agli Ecclesiastici per i pagamenti delle

delle loro annuali Decime, mentre era passato in abuso nella maggior parte di essi, di procrastinare i Contamenti dell' annata nell' anno susseguente, cosicchè nelli ragguagli passati, benchè venissero rassegnati all' Eccellentissimo Senato nel mese di Agosto, pur tuttavia appariva scoperta l' annata dell' anno antecedente scaduto di grossa somma, quale veniva solo reintegrata nell' anno posteriore.

Al qual' effetto abbiamo nel mese di Settembre dell' anno scorso segnata una nostra terminazione, e questa resa pubblica con la stampa ai Benefiziati tutti, e Corpi Ecclesiastici, nella quale viene comandato ad ognuno di dover effettuare i loro contamenti per le annuali Decime sempre in avvenire in due rate, una nel mese di Luglio, e l' altra nel mese di Ottobre dell' anno stesso, in cui si maturano le Decime: dimodochè abbiasi ad accoppiare per l' avvenire il saldo delle due rate con il tempo dei Raccolti, e non più oltre; come già prescrivono le Leggi antiche di quest' Offizio, e come veniva ancora nei tempi addietro dai Benefiziati medesimi praticato.

Come però la suddetta Terminazione segnata solo nel mese di Settembre non potrà apportare un pronto, ed intiero

tiero provvedimento al nuovo comandato sistema, perchè era trascorso già il tempo, in cui vogliamo saldata la prima rata, cioè il mese di Luglio, così abbiamo nel corrente mese replicata la stampa della medesima per l'effetto della sua intiera esecuzione negli anni avvenire; incaricando i Succollettori tutti, di spargerla di nuovo nelle respettive Diocesi, e di passare agli atti di esecuzione, immediatamente spirato che sia il tempo sì della prima, che della seconda rata, contro chi non si fosse prestato puntuale ed obbediente agli ordini nostri.

Ci giova pertanto sperare, che nel mese di Maggio dell'anno venturo, tempo, in cui verrà rassegnata alla Serenità Vostra la riscossione dell'anno corrente si rimarcheranno gli effetti delle providenze, ed attenzioni nostre, ed avremo la consolazione di porgere all'Eccellentissimo Senato la intiera riscossa dell'annata 1768 con qualche maggior somma ancora esatta per conto di resti vecchi di Decime, e Sussidi decorsi, come apparisce anche in quest'anno nel presente Ragguaglio alla Partita dei Resti, quali passeranno ancora questi in aumento delli sc. 3000. circa riscossi per debiti vecchi oltre l'intiero annuo caraτο,

rato,

rato, ed oltre il fuffidio 1761. dalla benemerita vigilanza, e follecitudine dei Preceffori noftri nel periodo di anni 34. come fu altre volte alla Serenità Voftra umiliato in dettaglio.

Afcende dunque la fomma rifcoffa per l'anno 1767. nel periodo di mefi dieci, come fu enunziato di fopra a ducati 74743. 8. effettivi, dei quali fcudi 52971. 3. fono per conto delle Decime 1767., fcudi 11300. 3. per conto delle Decime fcorfe 1766., fcudi 8592. 9. per conto refti vecchi di Decime, e Suffidi, e finalmente fcudi 1679. 17. per conto dell'ultimo Suffidio 1761. che è proffimo all'intiero fuo faldo; Somma maggiore delli fcudi 64000. che formano l'annuo carato della Decima Ecclefiaftica efigibile.

Si lufinga la umiltà noftra di avere in tal modo ubbidito al pubblico venerato comando di fiftemare nel migliore modo poffibile quefta pubblica efazione come fiamo con ragionata fperanza di avere anche promoffo in tal modo il fempre maggior pubblico vantaggio. Grazie ec.

Data dall' Offizio delle Decime del Clero li 25. Maggio 1768.

Bortolo Diedo Sopraintendente

Agoftin Sagredo Sopraintendente.

SCRIT-

SCRITTURA

DELLA PROCURAZIA DI CITRA

INTORNO LE COMMISSARIE
DEGLI ECCLESIASTICI.

Presentata il primo Marzo 1768.

Num. CXXX.

SERENISSIMO PRINCIPE.

RIdotta al suo termine la commissione ingiunta a noi Procuratori di Citra del rispettabile Decreto 3. Ottobre passato, che riguarda la provvisionale amministrazione di quelle Commissarie finora maneggiate da Corpi Ecclesiastici, e Persone Religiose, e dovendo anche per l'altro 21. Gennaro dar conto dell'operato, per le opportune Sovrane Deliberazioni nella vasta materia, lo facciamo tosto in adempimento del dovere nostro. Nel riparto fatto con le altre due Procuratie di Supra, ed Ultra toccarono a noi Procuratori di Citra li due Sestieri di Santa Croce, e Dorso - Duro, oltre la parte delle Comunità del Dogado, cioè Caorle, Muran, Rambarrare, e Cologna. Dall'interno della Dominante abbiamo raccolte numero 64. Commissarie, e numero 6. dalle Comunità del Dogado;

 e nei

e nei fogli uniti rileverà Vostra Serenità quali le Rendite dipendenti dai Capitali ivi descritti, e quali li loro pesi per devenire in seguito a quelle fondate deliberazioni, che saranno da noi con cieca rassegnazione venerate.

Per maggior lume di questa materia abbiamo pensato di dividere le Commissarie maneggiate finora dagli Ecclesiastici in due Categorie.

La prima sarà di quelle, che denomineremo, Commissarie Ecclesiastiche in numero di 28., e nelle quali sebbene il Patrimonio è destinato dai Testatori a favore di Chiese, o di Corpi Ecclesiastici, o per Ecclesiastiche Sacre funzioni, o per altre egualmente Ecclesiastiche Pie Opere, nulla di meno le Dispense, ed Amministrazioni sono riposte nell'assoluto arbitrio dei Commissari Ecclesiastici.

La seconda sarà di quelle altre Commissarie, che chiameremo miste, perchè hanno il peso unito, alcune di elemosine ai poveri di Contrade, di Luminarie, di Grazie a Donzelle, ed altre di contribuzioni perpetue, o vitalizie a Persone, e Famiglie Laiche, e di queste Commissarie principalmente il Commissario Ecclesiastico à una totale ingerenza,

za, ed amminiſtrazione perpetua, e ſtà in ſola ſua mano la reviſione dei maneggi, i riparti delle Rendite, e molte altre iſpezioni temporali, che non poſſono diſtinguerſi dalle naturali incombenze di un Commiſſario.

In tale forma diviſe, e diſtinte nei due fogli uniti le Commiſſarie ſue eſpreſſe, ſarà facile a Voſtra Serenità rilevare quanto voluminoſa la materia, altrettanto di poco momento quella, che cade alla noſtra iſpezione.

Dalle continue iſtanze portateci dai Corpi, e Perſone Eccleſiaſtiche per la reſtituzione delle Commiſſarie, che contengono puramente Manſionarie, o Anniverſari, o pure quelle parti di Rendite, che riguardano le ſuddette Manſionarie ed Anniverſari, ci facciamo lecito di opinare; e direſſimo, che ſe convenga rilaſciare a Perſone, o Corpi Eccleſiaſtici quelle Commiſſarie, che puramente contengono materie Eccleſiaſtiche e quelle parti di eſſe, che dalla intenzione dei Teſtatori vengono materie Eccleſiaſtiche, o quelle parti di eſſe, che dalla intenzione dei Teſtatori vengono diſpoſte per Meſſe, ed Anniverſari, ne verrebbe per conſeguenza a rimanere alla direzione Secolare quelle piccole par-

ti, disposte bensì in Opere Pie, ma a persone Laiche, come sarebbero elemosine ai poveri, Grazie a Donzelle, a qualche altro Legato di Cere, di Lampade, Ospidali, Legatari particolari, e cose simili. Se facile fosse la separazione dei Capitali per ciaschedun Legato in ogni Commissaria, facile sarebbe anche la esecuzione, appoggiando li Legati di Messe, ed Anniversari agli Ecclesiastici, e così quelli di Persone Laiche si potrebbero addossare per l' amministrazione a quelle Laiche Persone, che rappresentano Scuole, o Confraternite di Contrade, come fu stabilito col venerato Decreto 13. Febbraio caduto per le Commissarie che erano da prima trattate dal solo Pievano, e Preti di San Pantalon, ed in obbedienza al qual Decreto due delle Commissarie stesse già presentateci, le abbiamo riconsegnate al Guardiano della Contrada sua, e Presidente insieme di quella Confraternita.

Ma come la maggior parte dei Testatori dispongono bensì di tutto il suo perchè sieno adempite le loro volontà con la Messe della sua facoltà, non col riparto, ed assegno di un Capitale per ciaschedun Legato, così toccherà alla sapienza di Vostra Serenità di adottare ciò,

che

che riputerà consentaneo ad una pronta, e sicura esecuzione.

Non possiamo ora dispensarsi di fare alcun riflesso sopra la inobbedienza prestata dalli Rappresentanti della Congregazione di San Lorenzo Giustiniani eretta dalla pietà del fu Monsignor Giustiniani Vescovo di Torcello, paliata con mire, che potrebbero deludere il Sovrano sentimento della Legge 30. Settembre passato del Serenissimo Maggior Consiglio, come rilevasi dalla Supplica presentata alla Serenità Vostra 20. Gennaio caduto.

Questa certamente è una Commissaria delle Miste, che comprende bensì varj Legati Ecclesiastici, ma ordina pure, che del suo residuo ogni anno si facciano somministrare i medicamenti agl' Infermi di Muran, che è cosa puramente Laica, ed incerta, poi fa molte altre suddivisioni in Messe, in Addobbi di Chiese di Muran, di Torcello, ed alla Parrocchia di Campo di Piera, ed all' Ospedal della Pietà di questa Città.

Tutte queste cose le abbiamo rilevate dal Testamento a stampa, e possiamo anche dire, che qualche doglianza sia a noi derivata di non diligente amministrazione. Ma come non ci furono conse-

 gnare

gnate Carte, nè Libri, così non abbiamo potuto esaminare con fondamento le querele portateci dai Malcontenti.

Ecco supplito al dover nostro con la maggior sollecitudine possibile; ed altro non resta che le savie deliberazioni della Serenità Vostra, che potrà ponderare la precisa sostanza delle cose, e dare insieme riflesso alla voluminosa massa, che altro non sarebbe, appoggiandola a noi, che accrescere di molto il peso alle nostre naturali incombenze.

Presentata dalli Procuratori di Citra il primo Marzo 1768.

Messer Anzolo Contarini Procurator.
Messer Girolamo Venier Procurator.
Messer Almorò 4. Pisani Procurator.

ALLE-

ALLEGAZIONE

DI MONSIGNOR D. GIOVANNI AGOSTIN GRADENIGO, VESCOVO DI CHIOZZA, ELETTO VESCOVO DI CENEDA

Intorno alla Giurisdizione Temporale di esso Vescovado.

Num. CXXXI.

LA origine della Giurisdizione Temporale ſopra Ceneda nei ſuoi Veſcovi è antichiſſima, e proviene almeno dagl' Imperadori Germanici, quando erano padroni di tutta l' Italia. Un Diploma dell' Imperatore Ottone I. ſtampato già ne' Statuti di Ceneda a pag. 10. della Edizione 1609. ſi fa vedere, che certamente fin dall' anno 962. godevano una tal prerogativa. Per quanto ſi voglia far uſo della Critica Diplomatica, non ſi ſcoprirà in tal documento carattere alcuno di falſità, nè d' interpolazione, e però a queſta più volentieri, che a neſſun' altra Carta delle già pubblicate, io mi attengo.

Con tal Diploma accorderò volentieri, che non ſia ſtata data ai Veſcovi di Ceneda una giuriſdizione affatto indipendente dall' alta Sovranità, la quale accordò, e lo provano i fatti, che reſtò appreſſo l' Imperatore; ma una giuriſdizione però ſimile a quella dei moderni Feudi Imperiali, e tale la dimoſtra-

no gli atti giurisdizionali dei Vescovi in Ceneda eseguiti.

Si restringe ora questa giurisdizione alla sola Città di Ceneda, se pur Città in oggi si può chiamare, come dubitò già Frà Paolo, con quattro piccole Ville annesse, o piuttosto contrade, erette in Parrocchie sussidiarie della Cattedrale, per essere cresciuto alquanto la popolazione al Castello di San Martino, ora ridotto semplice Palazzo, ed alla piccola Contea di Tarso. In antico si estendevano molto più i suoi confini; ma secondo la vecchia costumanza li restrinsero a se stessi nell' utile dominio li Vescovi, per farsi dei Vassalli potenti, e degli Alleati forti, che alle occorrenze difendessero la loro Chiesa, e diffusero principalmente le beneficenze loro a favore della potentissima Casa di Camino. Quella venuta a meno, il Vescovo di Ceneda Francesco Romponi nel dì 12. Ottobre 1337. trovandosi in Venezia nella Contrada di Santa Alarina in casa del quondam Bortolamio da Riva, con pubblico Atto rogato da Giacomo di Giovanni Notaio Imperiale, investì i Procuratori di S. Marco di Seravale, Valmarino, Formeniga, Roganzol, Cardignan, Carolan, Fregona, Solighetto, ed altri prima posseduti dalla

dalla Famiglia di Camino, a condizione, che la metà delle Rendite fosse di loro, e l'altra metà del Vescovo; promettendo essi, e giurando sopra i Santi Vangeli, di osservare tutto questo, e di essere buoni Vassalli del Vescovo, e della sua Chiesa, e di difenderlo a tutto suo potere.

So, che questa Investitura si vuol passare come non fatta al Pubblico, ma a private persone, e così le riconferme di essa 1343. 13. Ottobre, 1349. 22. Marzo, 1350. 28. Marzo, 1353. 27. Maggio, e 1374. 7. Settembre.

Ma come può asserirsi questo, se da tali persone private non avrebbe potuto promettersi certamente alcun aiuto, o difesa il Vescovo? Se come privati ottenessero una tale Investitura i Procuratori, perchè ne registrò l' Atto nei Pubblici Libri, e si collocò nel più importante Archivio della Repubblica unitamente agli altri fatti da essa stipulati non solo con private persone, ma eziandio coi Sovrani, come in fatti si legge registrato al foglio primo del Libro V. *Factorum*? Perchè si dice, che il Vescovo è mosso a fare una tale Investitura principalmente *in signum fidei, & perpetui amoris, quem, & quam habere*

videtur ad honorabile Commune Venetiarum? Se al Pubblico non fu fatta questa Investitura, o ai Procuratori come intervenienti, come nel 1442. ai 4. di Luglio si venne di comun consenso fra il Vescovo Antonio Correr, e la Repubblica alla Divisione dei Beni, che erano proindivisi, onde non restasse più ad essa l'obbligo di pagare a quello l'annua metà pattuita nella investitura, e perchè la parte che toccava al Dominio fosse venduta in conseguenza di quanto erasi stabilito con pubblico Decreto 14. Ottobre 1441. Qual divisione fu fatta nel Castello di Ceneda, intervenendo per parte della Repubblica, così comandato, il Podestà di Seravalle. Divisione o non veduta, o dissimulata da Fra Paolo, e dai susseguenti Consultori, che non dovevano ignorarla. Dissi, se la investitura del Vescovo Ramponi non era fatta ai Procuratori, che come a semplici persone private, potevano bensì come Vassalli godere dei Dritti Feudali, ma restando il diretto Dominio al solo Vescovo, che li aveva investiti di quei Feudi, e quindi non poteva la Repubblica avere Diritto di mandare in quei Luoghi dei Podestà. Eppure Giovanni Dolfino Doge ai 3. Settembre 1359. chiamò Andrea Zeno Po-

testà

teſtì di Seravalle di ſuo mandato in Ducale, con cui gli commette, di permettere, che i Diſtrittuali del Veſcovo di Ceneda poſſino riportare ſenza alcuna gabella le rendite, che anno in Diſtretto di Seravalle, promettendo il Veſcovo di permettere lo ſteſſo in Ceneda ai Diſtrittuali della Repubblica.

In fatti aſſunſe la Repubblica la protezione, e garanzia del Veſcovo, e dei ſuoi Beni, e ne diede prova fin dall' anno 1338. immediatamente in ſeguito alla prima indicata inveſtitura con ſue Lettere al Poteſtà, e Comune di Conegliano, perchè non foſſe inquietato il Veſcovo di Ceneda nei ſuoi Beni.

Ma ben più importanti ſervizi preſtò la Repubblica al Veſcovo di Ceneda; poichè occupata Ceneda dalli Scaligeri, e ricuperata dalle Armi Venete nel 1338. la reſtituì al Veſcovo, e così nel 1358. ricuperata da Lodovico Re di Ungaria. In queſto frattempo più volte miſe la Repubblica ſoldati ſuoi nei Caſtelli del Veſcovo a loro difeſa, e li tenne guardati in occaſioni di Sedi vacanti; onde non foſſero da altri occupati, e moleſtati; ed alla elezione del nuovo Veſcovo ad eſſo li conſegnò, facendoſi fare l' iſtrumento di ri-

ce-

cevuta. Ora confessa Fra Paolo, che in tutti questi Atti la Repubblica non trattò col Vescovo come un Principe col Suddito; ma come un Alleato col Confederato; e vuole, che l' Atto della Sovranità sopra Ceneda in quei tempi restasse alla Repubblica, forse perchè Carlo IV. nel 1354. confermò al Vescovo la sua giurisdizione, ed i suoi privilegi; ma perchè il Giusdicente, che è dentro i confini del Dominio, non può esimersi dall' alta Sovranità di chi presiede al Dominio stesso, se non mostra il suo titolo, come insegnano i Dottori, e stabilisce lo stesso Fra Paolo, così esso come dotto, ed acuto, che egli era, ben conoscendo, che il Diploma di Carlo IV. poteva mostrare, che Ceneda in quei tempi era esente dall' alto Dominio dei Veneziani, sebben situata frai confini dei Veneziani stessi, considera fino a quei tempi il Vescovo di Ceneda come un Confederato della Repubblica. E sebbene la Repubblica con le sue armi avesse acquistata Ceneda, ed avesse sopra quella esercitati Atti, che egualmente si potrebbero pretendere fatti in virtù dell' Alleanza, che della Sovranità, pure nega, che avesse allora la Repubblica l' alta Sovranità sopra Ceneda, e che alle

due

due indicate conquiſte alla Repubblica, il titolo di conquiſta ſopra Ceneda ſi competa, e lo ſtabiliſca nelle tre ſuſſeguenti nel 1382., quando la ricuperò dalle mani dei Carrareſi 6. anni dopo, che l'avevano occupata; nel 1418., quando la tolſe a Sigiſmondo Re di Ungaria, che l'aveva invaſa; e nel 1512. quando la riebbe da Maſſimiliano Imperatore, nelle cui mani era caduta per la famoſa Lega di Cambrai.

Il titolo di conquiſta in guerra giuſta è il titolo più retto, e più eſſenziale che poſſa avere un Principe ſopra qualunque Stato; e quello che da un Principe ſi ricupera, o ſi conquiſta in guerra giuſta è tanto ſuo, che nulla più. A' però queſto titolo li ſuoi confini, e quando da un Principe ſi ricupera in guerra giuſta Terre non ſue, ma di alcun altro Alleato, ed Amico, deve a buona equità il Principe Conquiſtatore reſtituirle al Principe primo padrone, e maſſime quando a quello dal Principe erano ſtate garantite, e tanto più quando della ſua garanzia ne abbia avuto il prezzo, come nel caſo noſtro.

Che la Repubblica aveſſe promeſſa la ſua garanzia alli Veſcovi di Ceneda, lo prova aver giurato la difeſa di quei Veſco-

scovi li Procuratori nella Investitura da essa ricevuta di molti Feudi; quale Investitura non essere stata presa dai Procuratori come privati, ma come intervenienti della Repubblica, lo provano li fatti, e le riflessioni nostre sopra addotte. Che poi Amico, ed Alleato della Repubblica fosse il Vescovo di Ceneda fino nell'anno 1382., lo confessa lo stesso Fra Paolo; e perchè non ne doveva essere anche dopo? Se egli fosse stato attaccato dalla parte dei Carraresi, degli Ungari, di Massimiliano, non avrebbe perdute le sue Terre, e non gli sarebbero state occupate dai nemici della Repubblica, ed in tal caso quando la Repubblica le ricuperò negli indicati tempi, le averebbe anzi conquistate, e non le averebbe restituite al Vescovo come amico, o gliele avrebbe restituite, perchè sarebbe stato compreso nella pace; ma nulla di ciò, dunque non poteva mutar natura il Vescovo di Ceneda, e si era confederato della Repubblica, come si confessa fino al 1382., non poteva dopo cessar di esserlo.

Ma dice Fra Paolo, che non avendo il Vescovo con le sue forze nè difese, nè ricuperate le Terre sue, à perduto sopra di esse ogni diritto. Ma se ciò

fosse

fosse vero, come non lo avrebbe perduto prima? Non le difese egli, non le ricuperò colle sue forze, nemmeno dai Scaligeri, nè da Lodovico Re di Ungaria nel 1338., eppure non perdette in quelle occasioni per confessione di Fra Paolo il suo diritto. I fatti, e le circostanze tutte convengono nei primi casi, e negl' ultimi; dunque come si potrà dire, che nei primi nol perdette, e negli ultimi sì? Non poteva certamente il Vescovo di Ceneda nei tre primi casi, nè negl' ultimi difendersi con le proprie forze, perchè troppo deboli, e contro nemici troppo forti, e potenti; ora potea forse sostenersi, tenendosi indifferente; o aderendo alle parti vincitrici? Ma stette sempre attaccato alla Repubblica, e il guiderdone del suo attaccamento dovrebbe essere in questi ultimi casi l' aver perduto il suo Diritto, che si confessa non aver perduto nei primi, benchè affatto simili.

Che tale non fosse la mente della Repubblica, lo dimostra l' Articolo lasciato fino al nostri giorni, godere di quei diritti, che per la prima investitura era obbligata a garantirli; nè con ciò si pretende già, che indipendente dall' alta Sovranità della Repubblica sia il Ve-

scovo

ſcovo di Ceneda. Non è ripugnante che un Principe ſia ſoggetto ad un altro per una ragione, e ſia Superiore per un altra, lo confeſſa, e lo conferma lo ſteſſo Fra Paolo. Per la ottenuta Inveſtitura, e per il preſtato giuramento, o in qualche modo la Repubblica inferiſce al Veſcovo di Ceneda, e certamente è obbligata a difenderlo nei ſuoi Diritti. Per il titolo di conquiſta di tutti quei Luoghi, fra i confini dei quali è poſta la Giurisdizione del Veſcovo di Ceneda, à la Repubblica acquiſtato il titolo di alta Sovranità ſopra la Giurisdizione ſteſſa; quell'alta Sovranità, cioè che apparteneva prima all'Imperatore, quando era Padrone di quei medeſimi Luoghi.

Quindi per il titolo dell'alta Sovranità ſua à ragione di pretendere, che non ſia eletto a quel Veſcovado, ſe non perſona di ſua ſoddisfazione; che quel Veſcovo, come gli altri del ſuo Stato, ſi preſenti al Collegio, e prenda le pubbliche Lettere di poſſeſſo; che le appellazioni delle Cauſe Civili, e Criminali ſiano fatte dai deſtinatigli Tribunali in Venezia, e non altrove; che libero ſia il ricorſo a lei nei caſi ſtraordinari; che ſiano tolti gli Atti, che portaſſero pregiudizio a queſt'alta Sovranità, e di eſercitarſi liberamente gli Atti. In

In virtù della pattuita garanzia nella Investitura soprannominata, è obbligata difendere, e mantenere il Vescovo nella sua Giurisdizione, e così à fatto finora, e quindi essendo insorte differenze tra il Vescovo, e la Comunità di Ceneda, vi si interpose la Repubblica per la sua alta Sovranità; ma conservò i Diritti del Vescovo, come appare dal Documento 1434. 4. Settembre, stampato a piedi delli Statuti di Tarso. Quindi con Ducale 4. Giugno 1502. riprese il Potestà di Seravalle per aver turbata la Giurisdizione del Vescovo, perchè avendo ordinato il Reggimento all' Arsenale che fossero tagliati dei legnami nel Cenedese con una Lettera al Potestà di Seravalle 1506. 15. Settembre, rivocò l' ordine, dicendo, che non sapeva fosse Giurisdizione del Vescovo; ed alquanti anni dopo per simile bisogno con Lettera Ducale dei 13. Gennaro 1561. ricercò il Senato al Vescovo di Brescia che s' interponesse, perchè il Vescovo di Ceneda permettesse un tal taglio nelle terre di sua Giurisdizione, e senza riandare i rimoti tempi, in questo medesimo Secolo da quei medesimi Senatori, che in oggi pure formano non picciola parte del Senato, con Decreto 5. Giugno 1734.

1734. fu dichiarato Ceneda, e le altre terre possedute da quel Vescovo, possedersi da esso in libero allodio, ed è che però si conferisca da esso Vescovo al Consiglio di Ceneda l'autorità di por le parti; ed in altro del primo Settembre 1736. fu confermato lo stesso Decreto, e la Giurisdizione Temporale del Vescovo.

Fu in questo tempo sempre costante la massima della Repubblica, e sebbene piu volte fosse venuto in pensiero ad alcuno di togliere al Vescovo di Ceneda quella, quantunque ristretta, Giurisdizione, prevalse però sempre anche in ragion politica la massima contraria, siccome costa dalla Scrittura 1560. 31. Maggio dei Nobili Uomini Ser Marin Cavalli Savio del Consiglio, e Ser Niccolò Zen Savio di Terra - Ferma; e dell' altra più recente, tutto che in essa si tenti d'infirmare i titoli del Vescovo di Ceneda, da me più volte citata, da Fra Paolo Maestro di tutti i Politici, che sono, e saranno. In essa egli afferma, che trattando con il Vescovo, non conviene toccar cosa, che tende alla diminuzione della sua Giurisdizione ordinaria, e ciò per quelle ragioni politiche, che egli adduce, e che conferma con casi avvenuti quanto per gli Atti avanzati di

un